



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA DEL CANONE
PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL
SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 25.03.2021

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE	6
Articolo 1 Ambito e finalità del regolamento.....	6
Articolo 2 Definizioni e disposizioni generali.....	6
Articolo 4 Soggetto obbligato.....	8
Articolo 5 Occupazioni ed esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone	8
TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	9
Articolo 6 Disposizioni generali	9
Articolo 7 Disciplina per l'occupazione del suolo	10
Articolo 8 Concessione.....	11
Articolo 9 Domanda di Concessione	11
Articolo 10 Procedimento amministrativo	11
Articolo 11 Termini per la conclusione del procedimento amministrativo.....	11
Articolo 12 Occupazioni esenti da concessione.....	11
Articolo 13 Requisiti del concessionario.....	11
Articolo 14 Durata della concessione	11
Articolo 15 Condizioni di concessione	11
Articolo 16 Obblighi e oneri del concessionario.....	11
Articolo 17 Trasferimenti della concessione.....	11
Articolo 18 Rimozione dell'occupazione	11
Articolo 19 Sospensione e revoca della concessione.....	11
Articolo 20 Decadenza	11
Articolo 21 Rinuncia della concessione	11
Articolo 22 Localizzazioni delle occupazioni di suolo pubblico per gli esercizi commerciali.....	11
Articolo 23 Aree destinate ad occupazioni con chioschi.....	11
Articolo 24 Occupazioni di spazi pubblici per esercizi commerciali.....	11
Articolo 25 Occupazioni con dehors di spazi pubblici per gli esercizi di somministrazione	11
Articolo 26 Disposizione per l'installazione di tende sulle facciate degli edifici	11
Articolo 27 Disposizioni per i cappotti termici o per la realizzazione di involucri ad alta efficienza energetica	11
Articolo 28 Disposizioni per occupazioni realizzate con cantieri privati	11
Articolo 29 Oggetto del canone, soggetti obbligati, durata	11
Articolo 30 Suddivisione del territorio comunale ai fini della sola determinazione del canone e determinazione della tariffa.....	11

Articolo 31 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie ai fini della determinazione del canone, occupazioni per ordine di autorità, occupazioni abusive	11
Articolo 32 Tabelle dei coefficienti per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni permanenti e temporanee	11
Articolo 33 Criteri di determinazione del canone e casi particolari	11
Articolo 34 Cauzione	11
Articolo 35 Artisti di strada.....	11
Articolo 36 Modalità, orari, divieti e obblighi relativi all'espletamento dell'attività di artisti di strada	11
Articolo 37 Disposizioni generali sugli arredi	11
Articolo 38 Chiosci ed edicole.....	11
Articolo 39 Dehors.....	11
Articolo 40 Pedane ed elementi di protezione	11
Articolo 41 Tavoli e sedie.....	11
Articolo 42 Ombrelloni a servizio di attività commerciali	11
Articolo 43 Fioriere e vasi	11
Articolo 44 Bacheche, vetrinette ed altre esposizioni esterne	11
Articolo 45 Insegne e simili	11
Articolo 46 manifestazioni a carattere commerciale, pubblici spettacoli ed intrattenimenti in genere su aree pubbliche	11
Articolo 47 Tipologie e criteri di occupazione per riprese filmate, fotografiche e simili	11
Articolo 48 Occupazioni da parte di organizzazioni politiche, sindacali, religiose benefiche e simili	11
TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE.....	32
Articolo 49 Istanze per i messaggi pubblicitari.....	32
Articolo 50 Tipologie di impianti pubblicitari	33
Tipologie di impianti pubblicitari.....	33
Articolo 51 Pubblicità fonica.....	35
Articolo 52 Istruttoria amministrativa	35
Articolo 53 Procedure	36
Articolo 54 Titolarità e subentro nelle autorizzazioni	37
Articolo 55 Rinnovo, proroga e disdetta.....	38
Articolo 56 Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione	38
Articolo 57 Decadenza ed estinzione della autorizzazione	38
Articolo 58 Rimozione della pubblicità.....	39
Articolo 59 Le esposizioni pubblicitarie abusive	39

Articolo 60 Norme per la collocazione delle strutture per la diffusione dei messaggi pubblicitari	40
Articolo 61 Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie	40
Articolo 62 Determinazione delle tariffe annuali	40
Articolo 63 Determinazione del canone	40
TITOLO IV - PUBBLICHE AFFISSIONI.....	41
Articolo 64 Gestione del servizio Pubbliche Affissioni	41
Articolo 65 Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni	42
Articolo 66 Riduzione del canone Pubbliche Affissioni	42
Articolo 67 Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni	43
Articolo 68 Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	43
TITOLO V – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE.....	44
Articolo 69 Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”	44
Articolo 70 Pubblicità realizzata su carrelli supermercati.....	44
Articolo 71 Frecce direzionali – Pre-insegne	44
Articolo 72 Locandine	45
Articolo 73 Dichiarazioni per particolari fattispecie	45
TITOLO VI – OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE	46
Articolo 74 Oggetto	46
Articolo 75 Disposizioni generali	46
Articolo 76 Presupposto del canone.....	46
Articolo 77 Soggetto passivo	47
Articolo 78 Commercio su aree pubbliche	47
Articolo 79 Rilascio dell'autorizzazione.....	47
Articolo 80 Criteri per la determinazione della tariffa.....	47
Articolo 81 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	47
Articolo 82 Determinazione delle tariffe annuali.....	47
Articolo 83 Determinazione delle tariffe giornaliere	48
Articolo 84 Determinazione del canone.....	49
Articolo 85 Mercati tradizionali e mercati periodici tematici.....	49
Articolo 86 Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali.....	49
Articolo 87 Occupazione per commercio itinerante	49
Articolo 88 Modalità e termini per il pagamento del canone	50
TITOLO VII – RISCOSSIONE, RIMBORSI, ACCERTAMENTI E SANZIONI.....	51
Articolo 89 Modalità e termini per il pagamento del canone	51
Articolo 90 Rimborsi.....	51
Articolo 91 Sanzioni e riscossione coattiva	51

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI53

Articolo 9253

Funzionario Responsabile53

Articolo 9353

Disposizioni finali53

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Massa Marittima del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, così come disciplinato dall'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA). Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Continua ad applicarsi il Regolamento comunale del piano degli impianti di pubblicità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 30/06/2008.

Articolo 2

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) occupazione: come definita al successivo articolo 8, comma 1, l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti;
 - b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) canone: il canone dovuto dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b) nonché dall'occupante senza titolo;
 - d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).
2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione o

autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

4. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
5. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
6. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
7. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
8. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
9. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
10. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.
11. Le istanze per l'ottenimento delle concessioni/autorizzazioni devono essere presentate anche laddove le occupazioni o le esposizioni pubblicitarie non sono assoggettate al canone, ai sensi dell'art.5 del presente Regolamento;

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone per occupazioni di suolo ed aree pubbliche e per l'esposizione di messaggi pubblicitari, è dovuto in base ai presupposti individuati dai commi 819 e 839 dell'art. 1 L. 160/2019
2. Il canone per l'occupazione di aree destinate al mercato è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, in strutture attrezzate di cui il Comune di Massa Marittima ne è proprietario o ne ha la disponibilità a qualsiasi titolo.
3. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
4. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del

D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

5. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

Articolo 4

Soggetto obbligato

1. Ai sensi dei comma 823 e 839 dell'articolo 1 della L. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

Articolo 5

Occupazioni ed esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone

1. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
2. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

3. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
4. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
5. le occupazioni di aree cimiteriali;
6. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
7. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
8. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
9. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
10. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
11. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - a) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - b) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - c) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
12. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
13. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
14. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
15. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
16. i passi carrabili, le rampe, e simili e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap.
17. gli stalli di sosta presso i punti di ricarica destinati agli autoveicoli elettrici.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO

PUBBLICO

Articolo 6

Disposizioni generali

1. Il presente Titolo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli

spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

2. Nelle aree comunali si comprendono anche le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 7

Disciplina per l'occupazione del suolo pubblico

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per spazio pubblico il suolo o lo spazio ad esso soprastante o sottostante, appartenente al demanio stradale o al patrimonio indisponibile comunale, oppure appartenente a privati purché vi sia costituita, nei modi di legge, la servitù di pubblico passaggio, ove possono essere realizzate occupazioni;
- b) per occupazione permanente l'occupazione di carattere stabile che comporti o meno la presenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile aventi durata continuativa di un anno o pluriennale nei limiti di cui al successivo articolo 14;
- c) per occupazione temporanea l'occupazione di durata inferiore ad un anno solare o, comunque, limitata a determinate fasce orarie inferiori all'intera giornata;
- d) per indennità l'indennizzo economico che il soggetto interessato è tenuto a pagare al Comune chi realizza di fatto occupazioni dello spazio pubblico senza averne ottenuto la concessione;
- e) per chiosco qualsiasi struttura, avente superficie coperta disposta su un solo piano al livello stradale, realizzata su uno spazio pubblico e destinata allo svolgimento di un'attività lucrativa, che non costituisca pertinenza accessoria di esercizio di un'attività economica svolta in via principale in altri locali o spazi, pubblici o privati;
- f) per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande; può essere aperto, semichiuso o chiuso:
 - è aperto quando lo spazio occupato non ha elementi fisici che ne delimitano il perimetro: è possibile l'uso di borchie a terra lungo il perimetro;
 - è semichiuso quando lo spazio occupato ha delimitazioni laterali e/o frontali che determinino un ambiente circoscritto;
 - è chiuso quando nello spazio occupato è installata in modo stabile una struttura chiusa e/o coperta per la maggior parte della superficie;
- g) per gazebo si intende l'insieme degli elementi mobili smontabili o comunque facilmente rimovibili con autonoma copertura, posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o di uso pubblico, finalizzato all'effettuazione di eventi temporanei a carattere sociale, sportivo e ludico-ricreativo e di quelle di cui all'art. 28 del presente Regolamento;
- h) per centro storico o tessuto storico si intendono le parti identificate all'interno dei centri abitati di valore storico, culturale ed architettonico secondo quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici comunali e corrispondenti perimetralmente alla zona A così come indicata dallo strumento urbanistico generale;
- i) per centro vincolato di Massa Marittima si intende il perimetro, all'interno del centro storico, vincolato da D.M. del 24.11.1999;
- j) per artisti di strada coloro che esercitano attività spettacolare senza impiego di palcoscenico, di platea ed apprezzabili attrezzature, e con minimi strumenti ad uso esclusivo;

- k) per mestiere girovago od ambulante l'attività professionale, diversa dal commercio su aree pubbliche, svolta in forma itinerante;
- l) per Settori/Servizi o Uffici: i Settori/Servizi o gli uffici del Comune di Massa M.ma e dell'Unione Comuni Montana Colline Metallifere competenti nelle materie interessate ai fini del rilascio della concessione e dei conseguenti controlli ed adempimenti.

Articolo 8

Concessione

1. Lo spazio pubblico, come individuato dalla lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 7, costituisce bene comune appartenente alla collettività cittadina destinato alla fruizione da parte di ogni abitante per l'utilizzo al quale è normalmente adibito.
La concessione di uno spazio pubblico ad un soggetto privato è pertanto atto discrezionale del Comune, subordinato alla verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal presente Regolamento e alla comparazione del sacrificio imposto alla collettività in rapporto all'utilità derivante al richiedente dall'uso di quanto concesso, nonché alla collettività medesima in relazione agli aspetti sociali propri di ogni attività economica e per una migliore fruizione dei servizi privati da rendere nello spazio pubblico concesso.
La concessione è rilasciata subordinatamente alla preventiva verifica della compatibilità con le esigenze di salvaguardia del paesaggio e dei beni monumentali, di tutela e decoro ambientale, di protezione della sicurezza ed incolumità pubblica, delle preminenti esigenze della pubblica viabilità e, più in generale, di rispetto di ogni altro interesse pubblico rilevabile. Nel caso in cui vengano rilevate lesioni ai detti interessi pubblici o si tema fondatamente che possano avvenire, la concessione può essere in ogni momento revocata, nei modi previsti dai successivi articoli 19 e 20.
2. Le occupazioni di qualsiasi natura dello spazio pubblico sono subordinate al preventivo ottenimento di concessione, salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 12.
3. Nella concessione sono indicati:
 - a) la superficie ed eventuali caratteristiche particolari dell'area concessa. (N.B. Le superfici indicate nelle Tavv. 1-6 allegate al presente Regolamento potranno subire variazioni con una tolleranza pari al 5% in fase di rilascio di concessione);
 - b) l'uso a cui l'area può essere destinata e gli oggetti che possono esservi collocati;
 - c) i giorni e l'orario dell'occupazione;
 - d) la durata dell'occupazione;
 - e) l'importo del canone, dei diritti, della cauzione e di eventuali altre spese a carico del concessionario;
 - f) le condizioni a cui è subordinata l'utilizzazione;
 - g) gli obblighi, i divieti e gli eventuali oneri posti a carico del concessionario.
4. Sono abusive le occupazioni effettuate senza concessione o quando si protraggono dopo che la concessione è revocata, sospesa, decaduta o cessata.
6. Sono irregolari le occupazioni effettuate quando eccedono la superficie dell'area concessa in uso ovvero non rispettano i contenuti e le prescrizioni della concessione.
7. Il concessionario di spazi pubblici deve essere sempre in grado di esibire, nel corso dell'occupazione, l'atto di concessione alle autorità incaricate dei controlli.

Articolo 9

Domanda di concessione

1. Per ottenere la concessione per l'occupazione di spazi pubblici è necessario presentare domanda al Comune o al SUAP dell'Unione nel caso di attività produttive.
2. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente o dell'intermediario e deve pervenire esclusivamente in modalità telematica o tramite posta elettronica certificata, al SUAP nel

caso di attività produttive, salvo che sia presentata da privati cittadini o riguardi occupazioni d'urgenza o inferiori alle 8 ore.

3. Il contenuto della domanda e gli allegati obbligatori sono stabiliti dal Responsabile del Settore/Servizio competente per il relativo procedimento amministrativo e pubblicati nel sito internet del Comune e/o dell'Unione, unitamente ai moduli per agevolare la compilazione delle domande ed alle informazioni relative all'occupazione dello spazio pubblico.
4. La domanda deve essere presentata almeno 15 giorni prima rispetto alla data prevista per l'inizio dell'occupazione, corredata della modulistica necessaria. La domanda relativa all'occupazione di spazi pubblici da parte di attività commerciali deve essere presentata almeno 30 giorni prima rispetto alla data prevista per l'inizio dell'occupazione, corredata, anche in questo caso, della modulistica necessaria.
5. A seguito della domanda, è acquisito il preliminare nulla osta della Giunta municipale, ad esclusione dei cantieri temporanei, e in caso di esito favorevole, qualora risulti necessaria l'acquisizione di autorizzazione ai fini del vincolo monumentale, si applica l'art. 23 del presente Regolamento. Poiché l'autorizzazione riguarda l'occupazione del suolo pubblico comunale non è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo per la richiesta ai sensi dell'art. 21 del Codice dei Beni Culturali.
Contestualmente la domanda, salvo i casi di occupazione di urgenza o inferiore alle 8 ore, è pubblicata all'Albo per un periodo di giorni 10 consecutivi in modo da consentire ad eventuali soggetti controinteressati di intervenire nel procedimento presentando le proprie osservazioni che saranno esaminate nel corso del procedimento stesso.
6. Nel caso in cui l'occupazione venga richiesta in relazione ad una concessione già rilasciata ai sensi del presente Regolamento, per la documentazione prevista nel precedente comma 2 si può fare riferimento a quella facente parte integrante e sostanziale della concessione originaria qualora ancora valida ed idonea.

Articolo 10

Procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per la concessione di spazi pubblici ha inizio dal momento del ricevimento della domanda di cui al precedente articolo 9 e, di norma, ha la durata massima indicata al successivo articolo 14 in relazione alle diverse tipologie di concessione. Nella durata del procedimento non sono computati i tempi per acquisire nulla osta o autorizzazioni preliminari e obbligatorie da altre Amministrazioni.
2. Nel caso in cui la domanda non sia presentata nelle forme previste è archiviata ed al richiedente viene comunicata l'irricevibilità. Quando manchi in tutto o in parte dei contenuti, delle dichiarazioni e dei documenti prescritti, l'ufficio competente interrompe il procedimento, assegnando il termine massimo di 30 giorni per provvedere all'integrazione. Se l'interessato non provvede entro tale termine, ovvero nel caso in cui la documentazione integrativa non corrisponda a quanto richiesto, la domanda è dichiarata improcedibile ed è archiviata. L'interessato dovrà produrre una nuova domanda anche facendo riferimento alla documentazione già presentata, se ancora valida, producendo quanto ulteriormente necessario.
3. Le domande sono esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento, salvo quanto disposto per i casi d'urgenza.
4. L'ufficio incaricato del procedimento verifica la regolarità formale della domanda e, ove del caso, la trasmette entro 5 giorni dal ricevimento agli uffici competenti per gli accertamenti ed i pareri di volta in volta necessari od opportuni, che debbono provvedervi entro il termine massimo ordinario di 30 giorni, salvi i casi di occupazioni inferiori alle 8 ore.

Articolo 11

Termini per la conclusione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo delle domande di concessione di spazi pubblici permanenti è concluso con provvedimento espresso del Responsabile entro i termini di seguito indicati, decorrenti dal giorno del ricevimento della domanda, fatte salve le prescritte interruzioni e/o sospensioni:
 - a) per occupazioni del sottosuolo, nonché per occupazioni con installazioni infisse al suolo: 90 giorni;
 - b) negli altri casi: 30 giorni, fatto salvo quanto previsto all'art. 12.
2. La concessione può essere accordata esclusivamente se i Responsabili degli Uffici preposti al rilascio dei pareri di competenza hanno espresso parere favorevole oppure non hanno espresso alcun parere nei termini indicati al comma 4 del precedente articolo 10. Resta ferma la necessità della autorizzazione monumentale o paesaggistica nei casi previsti.
3. La concessione è accordata con determinazione dell'ufficio competente, contenente lo schema di disciplinare di uso del suolo pubblico, ed è rilasciata all'interessato previo pagamento del canone dovuto e sottoscrizione del relativo atto. Il Responsabile dell'ufficio competente può derogare dalla forma indicata dal primo periodo del presente comma nei casi di occupazioni d'urgenza, inferiori alle otto ore.

Articolo 12

Occupazioni esenti da concessione

Sono esenti da concessione le occupazioni:

- a) con balconi, verande, bow-windows e simili, infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura di balconi o ingressi;
- b) realizzate dall'Amministrazione direttamente o insieme a enti pubblici, associazioni o soggetti privati per fini sociali, sportivi, assistenziali o culturali;
- c) derivanti dall'esecuzione di opere realizzate o appaltate dall'amministrazione;
- d) non superiori alle 8 ore giornaliere, per fare fronte a situazioni d'emergenza a garanzia e tutela della pubblica incolumità. In questo caso l'interessato deve darne comunicazione alla Polizia Locale, anche mediante posta elettronica, indicando il luogo dell'occupazione, la superficie dell'area utilizzata, gli oggetti collocati e i motivi dell'urgenza. Nel caso che la circostanza richieda il protrarsi dell'utilizzo del suolo pubblico oltre le 8 ore, l'interessato dovrà presentare istanza per il rilascio della concessione all'occupazione dell'area pubblica;
- e) non superiori alle ore 8 giornaliere effettuate con ponteggi mobili, con soste automezzi utilizzati per lavori e operazioni di autospurgo, di sabbiatura, per traslochi, per potatura piante, per lavori di pronto intervento con ponti, steccati, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti e coperture. In questi casi l'interessato deve inoltrare, almeno 5 giorni prima del giorno in cui è prevista l'occupazione, comunicazione scritta al Servizio di Polizia Locale utilizzando appositi modelli che l'utente potrà reperire presso la sede della Polizia Locale e sul sito dell'Unione Comuni Colline Metallifere sezione Polizia Locale.
- f) realizzate con piante, fioriere o panchine, in quanto considerate abbellimento dell'ambiente pubblico. In tal caso è necessario specifica autorizzazione nelle modalità di cui all'art. 8. Nell'ipotesi in cui tali arredi siano posizionati in modo tale da delimitare un'area impedendone di fatto l'uso pubblico, la stessa deve essere assoggettata a concessione e relativo canone.
- g) conseguenti alla realizzazione di progetti di partenariato pubblico privato, di sussidiarietà orizzontale o di baratto amministrativo approvati dal Comune di Massa Marittima;

Articolo 13

Requisiti del concessionario

Con la domanda di concessione per l'uso di spazi pubblici, mediante specifica autocertificazione il richiedente dichiara se persona fisica, ovvero, i legali rappresentanti e, se del caso, i membri della compagine sociale, se persona giuridica, il possesso dei seguenti requisiti:

a) se l'occupazione concerne un'attività economica:

- il possesso del titolo che abilita o autorizza allo svolgimento dell'attività stessa;
- l'immunità da condanne che comportino l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 32-quater del codice penale;
- l'immunità, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", da provvedimenti definitivi di applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del decreto legislativo stesso;

b) in tutti i casi:

- l'insussistenza di debiti derivanti dal canone disciplinato dal presente Regolamento con il Comune di Massa M.ma, per somme certe, liquide ed esigibili riferiti al soggetto richiedente;
- l'insussistenza di debiti derivanti dal canone disciplinato dal presente Regolamento con il Comune di Massa M.ma, per somme certe, liquide ed esigibili per precedenti concessioni riferite all'unità immobiliare di cui l'occupazione costituisca eventuale pertinenza.

Articolo 14

Durata della concessione

1. Le concessioni permanenti, salvo i casi di passi carrai, possono essere rilasciate anche con durata pluriennale, entro i seguenti limiti massimi calcolati dalla data di rilascio della concessione:
 - a) 5 anni per i dehors aperti e semichiusi e altre occupazioni come bacheche, telai, vetrinette;
 - b) 3 anni per le occupazioni con impianti pubblicitari;
 - c) 12 anni per i chioschi e dehors stabilmente chiusi;
 - d) per tutta la vita dell'edificio per i cappotti termici o involucri ad alta efficienza energetica.
2. Per le concessioni afferenti alle attività di commercio su area pubblica si rimanda alla specifica normativa in materia.
3. In caso di occupazione connessa ad immobile comunale la durata della concessione non può superare la scadenza della concessione o locazione dell'immobile.
4. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice Beni Culturali e del Paesaggio" art. 21 e art. 146 ha durata pari a quella della concessione rilasciata dal Comune.

Articolo 15

Condizioni di concessione

1. La concessione è accordata alle seguenti condizioni:
 - a) senza pregiudizio dei diritti altrui o arrecare danni a terzi
 - b) con responsabilità a carico esclusivamente del concessionario per qualsiasi danno arrecato ai beni concessi, a persone o cose a causa dell'uso, proprio o improprio, dello spazio oggetto di concessione e delle eventuali opere e lavori eseguiti e risponde degli stessi sotto ogni profilo penale e civile, restando esclusa qualsiasi responsabilità del Comune di Massa Marittima e dell'Unione Comuni montana Colline Metallifere;
 - c) con facoltà del Comune di imporre nuove condizioni, anche nel corso della durata della concessione, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;

- d) con addebito al concessionario delle spese relative a canone, diritti, tasse, imposte e cauzione, nonché di eventuali spese per rendere fruibile lo spazio pubblico concesso in uso.
2. La concessione può essere subordinata alle prescrizioni che il Comune ritenga di imporre di volta in volta per motivi tecnici, igienico-sanitari, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza ed incolumità pubblica, per la tutela del bene monumentale e paesaggistico su indicazione della Soprintendenza e, più in generale, dell'interesse pubblico.
 3. Le condizioni di cui al comma 1 e quelle previste da disposizioni di legge si intendono conosciute ed accettate senza alcuna riserva dal concessionario, anche se non sono riprodotte nella concessione.

Articolo 16

Obblighi e oneri del concessionario

1. Il concessionario deve:
 - a) rispettare le disposizioni del presente Regolamento, nonché quelle contenute nella concessione concernenti le modalità di utilizzo dello spazio pubblico dato in uso;
 - b) riparare immediatamente tutti i danni derivanti dall'uso, proprio o improprio, dello spazio pubblico concesso, nel rispetto delle necessarie procedure autorizzative;
 - c) delimitare l'area oggetto della concessione mediante riferimenti fissi e visibili e secondo le indicazioni dei preposti uffici comunali;
 - d) mantenere, a proprie spese, in condizioni di accurata pulizia il suolo occupato e l'area immediatamente circostante;
 - e) aver cura che le cose collocate nello spazio pubblico siano sempre in buone condizioni di manutenzione e decoro;
 - f) rispettare le condizioni, modalità, adempimenti e termini riportati nell'eventuale parere espresso dal Responsabile del Settore competente inerente la manomissione di suolo pubblico
 - g) utilizzare lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
 - h) evitare di creare situazioni di pericolo o di intralcio per la circolazione veicolare e il transito dei pedoni;
 - i) provvedere al pagamento del canone alle scadenze stabilite;
 - j) eseguire, all'estinguersi della concessione, tutti i lavori occorrenti per rimuovere le opere eventualmente installate e per ripristinare il suolo pubblico a regola d'arte, salvo diversa disciplina contenuta nella concessione relativa a chioschi o altri manufatti a carattere stabile.
2. Con la concessione il Comune può imporre al concessionario altri obblighi, nonché l'adempimento di oneri, finalizzati alla soddisfazione di interessi pubblici.
3. Gli atti che regolano il rapporto connesso alla concessione disciplinano gli obblighi dei concessionari in ordine alle eventuali spese che il Comune deve sostenere per la fornitura di energia elettrica, acqua potabile e simili, nonché per la pulizia dell'area e l'allontanamento dei rifiuti generati dalla manifestazione.
4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione ed esibirli a richiesta del personale incaricato del controllo. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti o documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
5. Il concessionario deve rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi ai quali si riferisce, nonché le prescrizioni contenute nei pareri, nulla osta e atti di assenso allegati

Articolo 17

Trasferimento della concessione

1. La concessione è personale e incedibile. La subconcessione è vietata e comporta la decadenza del titolo e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, salvo i casi espressamente previsti. Per il commercio su area pubblica si rimanda al dettato normativo dell'art 74 della L.R.T 28/2005.
2. Nel caso di occupazione relativa allo svolgimento di un'attività economica, il subentrante nella proprietà o nella gestione dell'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, deve presentare domanda per ottenere una nuova concessione a proprio favore della concessione per la sola durata residua, a condizione che dimostri. Nei casi diversi dall'occupazione relativa allo svolgimento di attività economica, ha titolo alla voltura della concessione, per la sola durata residua, chi possa dimostrare di avere acquisito i diritti reali connessi con l'oggetto della concessione.
3. Il subentrante può proseguire l'occupazione, in via provvisoria e alle medesime condizioni del cedente, nei 30 giorni seguenti alla data di acquisto del titolo a condizione che il subentrante abbia preventivamente presentato domanda per la voltura della concessione. Il pagamento del canone decorrerà dalla data di inizio dell'occupazione.
4. Nel caso in cui il cedente sia in debito verso il Comune per il pagamento del canone relativo ad annualità pregresse o a rate maturate dell'annualità in corso, la voltura della concessione a favore del subentrante può perfezionarsi solo nel momento in cui venga estinto il debito, anche dallo stesso concessionario subentrante.

Articolo 18

Rimozione dell'occupazione

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 20 e 211 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" (indicato nel seguito come Codice della Strada), concernenti l'occupazione della sede stradale e relative sanzioni, nel caso di occupazione abusiva il Comune ordina al trasgressore la rimozione degli oggetti collocati nello spazio pubblico, assegnando un congruo termine per provvedere, comunque non superiore a 30 giorni.
2. Decorso inutilmente il termine assegnato, la rimozione è effettuata d'ufficio con spese, anche di custodia, a carico del responsabile.

Articolo 19

Sospensione e revoca della concessione

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

1. La concessione può essere sospesa per motivi di pubblico interesse, quando essi hanno carattere transitorio ed è ragionevole prevedere che l'occupazione potrà riprendere prima della scadenza della concessione. Per il periodo di sospensione della concessione non deve essere corrisposto il canone.
2. La concessione può essere revocata o sospesa, senza oneri per il Comune, nel caso in cui:
 - l'occupazione sia di pregiudizio all'esecuzione di lavori non differibili su immobili direttamente o indirettamente interessati dall'occupazione stessa;
 - sospesa o parzialmente sospesa in occasione di manifestazioni o eventi organizzati, autorizzati e/o patrocinati dal Comune;
 - per n. 2 violazioni delle disposizioni del presente Regolamento o della concessione, accertate nel corso di un anno, decorrente dalla notificazione del provvedimento di accertamento della prima violazione;
 - per omesso pagamento del canone totale o parziale non sanato a seguito di avviso di accertamento.

3. La revoca dà diritto al solo rimborso proporzionale del canone, se già pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo della mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
4. La concessione è, inoltre, revocata nei seguenti casi:
 - a) per subingresso di un nuovo titolare;
 - b) per decesso del titolare in caso di impresa individuale.

Articolo 20 Decadenza

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio pubblico quando vengono a mancare i requisiti di cui al precedente art. 13. Decade inoltre dal diritto di proseguire l'occupazione quando, senza giustificato motivo, la interrompa per un periodo di tempo superiore a quello stabilito nella concessione. Per il commercio su area pubblica si rimanda alla specifica disciplina regionale (L.R. n. 62/2018 "Codice del Commercio") e comunale.
2. In caso di decadenza il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo, né alla restituzione del canone pagato in via anticipata.

Articolo 21 Rinuncia alla concessione

1. Il concessionario può rinunciare in qualsiasi momento alla concessione.
2. In caso di rinuncia il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo, né alla restituzione del canone pagato in via anticipata.
3. Della rinuncia il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune.

Articolo 22 Localizzazione delle occupazioni di suolo pubblico per gli esercizi commerciali.

1. Le occupazioni di suolo pubblico degli esercizi commerciali, normate dal presente regolamento e che insistono nei centri storici (zone A) o nel centro vincolato da D.M. del Comune di Massa Marittima o comunque nelle aree soggette a tutela ai sensi dell'art. 10 e 11 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, sono individuate nelle planimetrie di cui all'allegata TAVV 1-6. Tali occupazioni, così individuate, sono da considerarsi Autorizzate ai sensi dell'art. 21 e dell'art 146 del D.lgs 42/2004.
2. Ogni ulteriore variazione o nuova individuazione di occupazione di suolo pubblico, qualora conforme al presente Regolamento sarà comunicata alla Soprintendenza e diventerà parte integrante della planimetria allegata.
3. All'esito positivo del procedimento descritto al comma 2, il Responsabile del settore competente provvede ad aggiornare le planimetrie allegata al presente Regolamento.
4. Le occupazioni di suolo pubblico difformi dalle presenti norme dovranno ottenere la necessaria autorizzazione da parte della Soprintendenza ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 31/2017 recante le disposizioni per il "COORDINAMENTO CON LA TUTELA DEI BENI CULTURALI" e mediante il quale la Soprintendenza competente si pronuncia con un atto a contenuto ed efficacia plurimi recante sia le valutazioni relative alla tutela paesaggistica, sia le determinazioni relative alla tutela storica, artistica e archeologica di cui agli art. 21 e 22 del Codice dei Beni Culturali.
5. Le superfici indicate nelle Tavv. 1-6 allegata al presente Regolamento potranno subire variazioni con una tolleranza pari al 5% in fase di rilascio di concessione.
6. Il presente Regolamento e i suoi allegati (Tavole ed Abaco) sono oggetto di parere da parte della Commissione Comunale del Paesaggio. Gli interventi non già normati dal D.P.R. n. 31/2017 saranno sottoposti al parere della Commissione del paesaggio.

Articolo 23

Aree destinate ad occupazioni con chioschi

1. L'individuazione delle aree destinate all'occupazione con chioschi è operata mediante apposito strumento di programmazione approvato dal Consiglio Comunale, acquisito il parere della Soprintendenza, avuto riguardo ad una riconosciuta funzione di utilità pubblica, all'ubicazione, alla presenza nei dintorni di attività economiche analoghe, all'esistenza di vincoli posti a tutela di beni culturali o paesaggistici, alle norme edilizie, urbanistiche ed igienico-sanitarie.
2. Nel caso in cui lo strumento di programmazione di cui al precedente comma 1 comporti la rimozione di un chiosco esistente, al titolare della relativa concessione verrà concessa la possibilità di proseguire l'attività per almeno 2 anni dalla data di approvazione dell'atto, salvo che la concessione preveda già una scadenza successiva.

Articolo 24

Occupazioni di spazi pubblici per esercizi commerciali

1. L'occupazione del suolo pubblico è concessa ai titolari degli esercizi commerciali per l'esposizione, e saltuariamente la vendita, di merci nel rispetto del progetto autorizzato.
2. In caso di chiusura dell'esercizio superiore al periodo di una settimana, lo spazio concesso dovrà essere liberato da ogni oggetto od arredo comunque utilizzato, fatta eccezione per eventuali fioriere e/o pedane.

Articolo 25

Occupazioni con dehors di spazi pubblici per gli esercizi di somministrazione

1. L'occupazione del suolo pubblico con dehors è concessa ai titolari degli esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel rispetto del progetto autorizzato.
2. In caso di chiusura dell'esercizio superiore al periodo di una settimana, lo spazio concesso dovrà essere liberato da ogni oggetto od arredo comunque utilizzato, fatta eccezione per eventuali fioriere e/o pedane.
3. Fermo restando quanto definito al successivo– art. 39 (Dehors), i dehors devono essere realizzati:
 - a. in modo che gli arredi si inseriscano armoniosamente nell'ambiente circostante;
 - b. collocando tavoli e sedie in maniera tale che restino all'interno del perimetro dell'area assegnata, anche in presenza di avventori.
4. L'occupazione dello spazio pubblico con dehors è concessa nel rispetto del Codice della Strada e delle seguenti prescrizioni:
5. Il dehors non deve essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli in prossimità degli incroci e la sua dislocazione deve essere valutata dando assoluta priorità alla sicurezza della circolazione pedonale e veicolare;
6. L'utilizzo del dehors è consentito, di norma, per l'orario di apertura dell'esercizio; è tuttavia facoltà del Comune ridurre l'orario di fruizione del dehors, in relazione all'ambito in cui lo stesso è inserito e, in particolare, in ragione del disturbo che può arrecare alla quiete e al riposo del vicinato;
7. L'atto di concessione deve essere esposto in maniera ben visibile all'interno del locale.
8. L'occupazione del suolo pubblico con dehors deve essere realizzata di preferenza davanti all'esercizio, senza eccedere la larghezza del fronte dei locali sulla strada (criterio di prospicienza) e in adiacenza ai locali (criterio di adiacenza), in modo che gli spazi occupati risultino direttamente connessi con i locali dell'esercizio senza soluzioni di continuità.
9. Ove lo stato dei luoghi lo consenta, l'occupazione può essere realizzata o può estendersi anche in spazi non prospicienti all'esercizio. In tal caso, qualora gli spazi siano antistanti ai locali di altre attività economiche o a ingressi residenziali, alla domanda di concessione

dovrà essere allegata l'autorizzazione delle attività e dei frontisti interessati; in presenza di uno spazio libero o corridoio di almeno 3 metri non è necessaria l'autorizzazione del frontista. Qualora le stesse aree non prospicienti vengano richieste da più esercizi la concessione potrà essere rilasciata per i soli spazi di cui al precedente comma 3, salvo specifico accordo fra le parti che dovrà essere formalmente presentato al momento della domanda di concessione.

10. Le occupazioni con dehors e che insistono nei centri storici (zone A) o nel centro vincolato da D.M. del 24.11.1999 del Comune di Massa Marittima o comunque nelle aree soggette a tutela dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio sono inoltre ammesse nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni, anche allo scopo di non precludere la visuale di edifici monumentali:

- a. In Piazza Garibaldi i dehors sono consentiti esclusivamente in adiacenza al lato opposto alla Cattedrale di San Cerbone, con una profondità delle aree concesse tale da garantire la fluidità del traffico veicolare;
- b. In altre vie o piazze dei centri storici e centro vincolato di Massa Marittima le occupazioni con dehors possono essere subordinate al rispetto di specifiche prescrizioni determinate dalla Giunta Comunale allo scopo di non precludere la visuale di edifici monumentali e garantire la fluida circolazione, in particolare dei pedoni.
- c. In Piazza Garibaldi non sono consentiti dehors del tipo chiuso o semichiuso.

Articolo 26

Disposizioni per l'installazione di tende sulle facciate degli edifici

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente alle tende da installare sopra le porte o le vetrine che si aprono al piano stradale degli edifici, nel caso in cui esse, una volta aperte, aggettino sul suolo pubblico o su aree private su cui sia costituita la servitù di pubblico passaggio.
2. Le tende, per forma, colore e posizione, debbono essere adeguatamente collocate sull'edificio, in quanto costituiscono parte sostanziale del prospetto e devono inoltre inserirsi in modo armonioso nel contesto architettonico e ambientale.
3. L'installazione delle tende è consentita alle seguenti condizioni:
 - a) le tende non devono recare intralcio alla circolazione pedonale e veicolare. Pertanto, non devono avere elementi verticali di sostegno poggianti a terra; la loro larghezza non deve eccedere quella del marciapiede sottostante o dell'area oggetto di concessione del suolo pubblico, entrambe diminuite di cm 15; non devono occultare segnali stradali, semafori e targhe toponomastiche; l'altezza dal suolo, nel punto più alto, deve essere di almeno cm 250, esclusa la fascia di finitura (mantovana) che non deve essere rigida e non deve avere altezza superiore a cm 25;
 - b) le tende possono essere installate solo se non vi sono impedimenti di carattere architettonico dell'edificio, quali superfici non piane, e se non occultano elementi decorativi dello stesso, come ad esempio cornici, modanature, lesene, sopraluce costituiti da rostre in ferro battuto e simili; nello stesso edificio devono essere omogenee per tipo, materiale e colore; non devono eccedere la larghezza delle aperture sopra le quali sono installate; non è consentito l'uso di tende tipo a "pagoda" o a "cappottina", ma possono essere previste del tipo a braccio estensibile, che non implichi appoggi e chiusure laterali.
 - c) Il telo delle tende dovrà essere in tessuto, non riflettente (cioè non plastificato lucido), di colore chiaro, nelle tonalità tra il bianco e il beige l'avorio; nel caso in cui gli stessi interferiscano con i coni visivi dalla campagna circostante verso il centro storico; qualora non interferiscono con i coni visivi della campagna circostante è consentito il colore bordeaux (tonalità scura del rosso) a richiamo del gonfalone cittadino.
 - d) In Piazza Garibaldi sono consentite solo tende di colore chiaro (bianco – avorio).
5. L'installazione di tende da sole sulle facciate degli edifici tutelati per legge ai sensi dell'art. 10 e 11 del D.LGS n. 42/2004 per locali destinati ad attività commerciali non è consentita.

6. Le tende apposte sulle aperture di locali destinati ad attività economiche devono essere riavvolte quando l'esercizio è chiuso.

Articolo 27

Disposizioni per i cappotti termici o per la realizzazione di involucri ad alta efficienza energetica

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai cappotti termici o agli involucri ad alta efficienza energetica che occupino il suolo pubblico o aree private su cui sia costituita la servitù di pubblico passaggio.
2. L'installazione del cappotto termico o l'involucro ad alta efficienza energetica è consentita alle seguenti condizioni:
 - a) il cappotto termico o l'involucro ad alta efficienza energetica non devono recare intralcio alla circolazione pedonale e veicolare.
 - b) il cappotto termico o l'involucro ad alta efficienza energetica non devono superare lo spessore massimo di 15 cm, misurati dalla parete esistente.
3. La concessione per l'installazione del cappotto termico o dell'involucro ad alta efficienza energetica è rilasciata a condizione che:
 - a) il richiedente presenti l'assenso del proprietario o dei proprietari dell'edificio o dell'amministratore del condominio.
 - b) siano acquisiti i pareri degli Enti di competenza qualora l'edificio sia ubicato nei centri storici (zone A) o nel centro vincolato da D.M. del Comune di Massa Marittima o comunque nelle aree soggette a tutela ai sensi dell'art. 10 e 11 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio;La autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico connessa all'installazione del cappotto termico o dell'involucro ad alta efficienza energetica è rilasciata con atto formale, a titolo oneroso, la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

Articolo 28

Disposizioni per occupazioni realizzate con cantieri di privati

L'occupazione dello spazio pubblico per eseguire lavori edili, aprire cantieri, depositare materiali, collocare ponteggi, strutture ed impianti, per qualunque finalità o scopo, fatti salvi i casi previsti all'art. 12 com.1 lett. C-D-E, è sempre subordinata al preventivo ottenimento della concessione. Nel caso che i lavori richiedano interventi di manomissione/ modifica dell'area pubblica, l'interessato dovrà richiedere l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico al preposto ufficio comunale. Nei provvedimenti sono indicate le eventuali misure speciali da adottare a tutela della sicurezza e dell'incolumità di persone e cose, nonché ai fini della sicurezza stradale, in aggiunta a quelle ordinariamente previste dalle norme che disciplinano tali materie.

Articolo 29

Oggetto del canone, soggetti obbligati, durata

Sono soggette al canone unico patrimoniale, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate sulle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale, o su patrimonio indisponibile dell'Amministrazione. Sono parimenti soggette al canone unico patrimoniale le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi e forme di legge la servitù di pubblico passaggio.

E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.

Articolo 30

Suddivisione del territorio comunale ai fini della sola determinazione del canone e determinazione della tariffa base

1. La tariffa base per la determinazione del canone unico patrimoniale ai fini dell'occupazione di suolo pubblico è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio comunale, ai soli fini della determinazione del canone, è diviso in quattro categorie che sono:

- a) Piazza Garibaldi;
- b) Via Ximenes, Corso della Libertà, Piazza Cavour, Via Moncini, Via Goldoni, Vicolo Ciambellano, Vicolo Porte, Piazza Matteotti, Via Butigni;
- c) Rientrano in questa categoria le strade, Piazze e aree pubbliche del capoluogo;
- d) Tutte le frazioni del Comune

2 . Determinazione della tariffa base:

Occupazioni temporanee:

- a) Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa al giorno per metro quadrato o lineare è determinata con apposita tariffa, secondo la tipologia dell'occupazione stessa sulla base dei coefficienti di cui all'art. 32. Per le occupazioni realizzate da attività e giochi dello spettacolo viaggiante il canone viene sempre applicato per i primi 100 metri quadrati. Per le superfici da 101 a 1000 metri quadrati tale tariffa è ridotta del 75% ;
- b) Per le occupazioni realizzate per Finalità politiche, istituzionali, culturali, sportive, sociali e sindacali la tariffa da applicare viene ridotta del 50% a partire dal secondo giorno di occupazione;
- c) Per le occupazioni effettuate con ponteggi, materiale edile, cantieri, la tariffa applicata viene ridotta del 60% per il periodo eccedente i 10 giorni.

Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa è determinata al giorno per metro.

Occupazioni permanenti:

- a) Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, il canone unico patrimoniale annuo per metro quadrato o lineare è determinato attraverso i coefficienti di cui all'art. 27. A ciascun anno solare corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma.
- b) Per le occupazioni relative a mercati occasionali o ricorrenti effettuati anche in occasione di fiere e festeggiamenti, compresi i mercati settimanali, si rimanda alle disposizioni dello specifico regolamento.

Articolo 31

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie ai fini della determinazione del canone, occupazioni per ordine dell'autorità, occupazioni abusive.

1) OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Passi carrabili - Definizione

Ai fini dell'applicazione del canone unico patrimoniale, sono considerati passi carrabili i manufatti costruiti, ancorché senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso alle proprietà private.

I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, danno luogo all'applicazione del canone nell'ipotesi in cui siano utilizzati per accedere con mezzi alla proprietà privata.

Ove non vi sia più interesse a utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione dello stesso. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

Il canone di concessione dovuto per i passi carrabili è determinato dalla lunghezza degli stessi, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso e arrotondata all'unità superiore, moltiplicata per la tariffa fissata per un metro lineare.

Ove il passo carrabile sia costruito dall'Amministrazione senza che il proprietario dell'edificio antistante lo abbia richiesto e non intenda comunque farne uso, il canone non è dovuto e l'Amministrazione provvede a ripristinare a proprie spese l'assetto stradale.

B) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

Ai fini della determinazione del canone, le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto simile, sono calcolate sulla base della lunghezza delle stesse, espressa in metri lineari.

Per le occupazioni realizzate **da aziende erogatrici di pubblici servizi** (gas, acqua, telefonia, etc) il canone annuale di concessione è determinato in via forfetaria, moltiplicando la specifica tariffa di € 1,5 (soggetta a rivalutazione istat annua) per il numero delle utenze esistenti e, comunque il canone dovuto non può essere inferiore a € 800,00. Ove si tratti di servizi in rete, gestiti da concessionari dell'Amministrazione, il canone di concessione non è dovuto qualora il Comune abbia mantenuto la proprietà della rete stessa.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari infissi o ancorati al suolo, la superficie di riferimento, ai fini della determinazione del canone, è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, così come risultanti dall'atto di concessione. Non sono computabili i sostegni al suolo.

Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 della l. 160/2019 è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa va applicata fino a una capacità dei serbatoi di sino a 3000 litri, mentre per i serbatoi con capacità maggiori si applica un aumento della tariffa standard del 25% ogni mille litri o frazione.

D) Occupazioni con impianti di distribuzione di carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti viene stabilita un'autonoma tariffa. La superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, così come risultante dal provvedimento di concessione; non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti e i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture e impianti di servizio.

E) Occupazione con innesti e allacci

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di pubblici servizi (acqua, luce, gas, telefonia) non è dovuto alcun canone.

F) Ogni altra tipologia di occupazione permanente non prevista ai punti precedenti;

2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo in genere.

Nel corso dei lavori di realizzazione di opere di soprassuolo o sottosuolo, il canone è dovuto soltanto per la superficie del suolo occupata. Per le attività che danno luogo a occupazioni a sviluppo progressivo (per esempio, manutenzione, posa di cavi o condutture, etc) è possibile richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e delle entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo. Il canone può essere determinato in via forfetaria sulla base di specifica convenzione, che terrà conto delle occupazioni effettivamente realizzate nel corso dell'anno precedente. In questo caso la tariffa base viene ridotta nella misura del 50%.

B) Occupazioni con tende o simili

Per le occupazioni con tende o simili ove le stesse siano poste a copertura di banchi di vendita o comunque di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgenti dai banchi o dalle aree medesime.

C) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante.

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. In tali occupazioni non vengono calcolate quelle realizzate con veicoli destinate al ricovero di mezzi e persone.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone giornaliero è quella corrispondente allo spazio occupato al momento della prima sosta.

D) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi etc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quello corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture oltre alla superficie concessa per uso cantiere. Nell'ipotesi di collocazione di impalcature non appoggiate al suolo e quindi tali da mantenere libero il transito sottostante, la superficie da prendere a base di riferimento è pari al 25% della proiezione al suolo.

E) Occupazioni per ordine dell'autorità

Il canone di occupazione è dovuto anche nei casi in cui ordinanze adottate dall'amministrazione per motivi di sicurezza o salute pubblica impongono a soggetti normalmente tenuti al pagamento del canone la recinzione o la delimitazione comunque realizzate di uno spazio o di un'area pubblica, la cui occupazione comporterebbe il pagamento del canone ove realizzata a loro richiesta.

Articolo 32

Tabella dei coefficienti per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni permanenti e temporanee.

La tariffa base ai sensi dell'art. 1 comma 826 della L. 160/2019 è di € 30,00. Nell'allegato A) sono definiti i coefficienti distinti in occupazione temporanea e occupazione permanente.

Articolo 33

Criteri di determinazione del canone e casi particolari

1. La misura complessiva del canone unico patrimoniale sia per le occupazioni di suolo pubblico temporanee che permanenti è determinata secondo le varie categorie e tipologie di classificazione stabilite dal presente regolamento.

A) Occupazioni permanenti:

Il canone annuale è determinato moltiplicando la tariffa base prevista dal comma 826 art. 1 l. 160/2019, per il coefficiente di valutazione economica di cui all'art. 32. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per i metri quadrati o lineari stabiliti nella concessione. Per le altre tipologie di occupazione le concessioni vengono rilasciate per frazioni di area non inferiori a 0,50 metri, nel rispetto delle prescrizioni legate alla normativa del vigente codice della strada.

Per le occupazioni da cappotto termico o involucri ad alta efficienza energetica la tariffa è applicata al ml di occupazione dello spazio pubblico (ossia pari alla lunghezza del fabbricato interessato dall'intervento). In tal caso il canone è una tantum da pagarsi al momento del rilascio della relativa concessione e comunque prima dell'inizio lavori.

B) Occupazioni temporanee:

La tariffa giornaliera delle varie fasce temporali e zone della città si ottiene moltiplicando la tariffa base prevista dal comma 827, art. 1, l. 160/2019, per le occupazioni temporanee in vigore per i coefficienti di valutazione economica di cui all'articolo 32. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per i metri quadri lineari e per i giorni stabiliti nell'autorizzazione.

Casi particolari

Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale, nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine etc, la misura complessiva del canone annuo è determinata forfetariamente sulla base del numero degli utenti asserviti nel territorio comunale moltiplicando per € 1,5. Le aziende erogatrici sono tenute a comunicare, contestualmente al pagamento del canone annuo, il numero degli utenti serviti al 31 dicembre dell'anno precedente. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a € 800,00. La medesima misura minima è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi, cioè quelle connesse direttamente all'erogazione dei servizi resi dai soggetti di cui al comma 1.

Articolo 34 Cauzione

1. Il rilascio della concessione può essere motivatamente subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale, la cui entità è stabilita dall'ufficio che rilascia il provvedimento, tra un minimo di Euro 50 ed un massimo di Euro 5.000, tenuto conto delle caratteristiche dell'occupazione e della natura dei luoghi.

2. La cauzione non è fruttifera di interessi e resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli obblighi e oneri imposti dalla concessione. Essa è restituita entro 30 giorni dalla fine dell'occupazione, previa verifica della regolare esecuzione dell'occupazione stessa e dell'insussistenza di danni al patrimonio comunale.

3. Possono essere esentati dal costituire il deposito cauzionale le pubbliche amministrazioni, nonché i soggetti che realizzano occupazioni di modesta superficie e di breve durata.

Articolo 35 Artisti di strada

1. Con la definizione "artisti di strada" intendersi musicisti, attori, danzatori, clown, acrobati, giocolieri, mimi, mangiafuoco, fachiri, prestigiatori, cantastorie, burattinai e marionettisti, fantasisti e categorie ad essi riconducibili.

Articolo 36

Modalità , orari , divieti e obblighi relativi all'espletamento dell'attività di artista di strada

1. L'attività di artista di strada è consentita su tutte le aree pubbliche del territorio comunale purché ciò non crei intralcio e pericolo per la regolare fluidità della circolazione stradale. E' sempre vietata in prossimità dell'ospedale San Andrea, della casa di riposo Istituto Falusi e delle sedi delle forze di polizia. Gli orari di esercizio dell'attività di artista di strada sono stabiliti dalle ore 09.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00.
L'attività di artista di strada è libera e senza nessun onere , purché l'artista :
 - a. inoltri comunicazione all'ufficio protocollo del Comune, almeno tre giorni prima della rappresentazione;
 - b. l'area pubblica occupata non sia superiore a mq.4,00;
 - c. la durata della rappresentazione nella stessa area pubblica non superi le 4 ore.
2. Nel caso che la rappresentazione superi i limiti stabiliti ai precedenti punti b e c , l'artista deve presentare richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico all'Ufficio Protocollo del Comune.
3. Se durante la rappresentazione è fatto utilizzo di attrezzature soggette a certificazione di conformità, il documento attestante il corretto montaggio o la conformità delle attrezzature deve essere conservato sul posto a disposizione della autorità' preposte ai controlli.
4. Durante lo svolgimento dell'attività di artista di strada, è sempre fatto divieto di effettuare vendite e forme di pubblicità e di utilizzare impianti di amplificazione sonora che possano creare disturbo alla quiete pubblica.
5. Dall'adempimento di cui al precedente punto 2 sono esclusi gli artisti di strada che si esibiscono in eventi e manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale o da enti, associazioni e comitati a cui l'Amministrazione Comunale abbia concesso l'uso delle aree pubbliche.

Articolo 37

Disposizioni generali sugli arredi

1. Il presente titolo disciplina in modo particolare ed esclusivo quelle occupazioni di suolo pubblico complementari all'esercizio di attività commerciali e turistiche presenti nel Comune di Massa Marittima nel preciso intento di tutelare l'immagine della Città e delle sue frazioni salvaguardandone gli aspetti architettonici e paesaggistici che sono le peculiarità specifiche la cui attenta conservazione è alla base dello stesso sviluppo commerciale e turistico.
2. Tutte le strutture e tutti gli elementi di arredo mobili che definiscono il sistema dell'arredo e del decoro ubicati su spazi o luoghi pubblici o di uso pubblico che fanno parte della stessa attività o dello stesso esercizio commerciale, devono essere coordinati fra loro, mirando a ricreare un unicum visivo e armonico.
3. Non sono consentite strutture permanenti.
4. In fase di montaggio e smontaggio delle strutture temporanee devono essere adottate tutte le opportune cautele al fine di evitare danni antropici alle strutture e alle superfici monumentali del contesto interessato, comprese le pavimentazioni storiche di particolare pregio sulle quali è fatto divieto di predisporre ancoraggi di qualsiasi genere.
5. Tutte le strutture e gli elementi di arredo dovranno essere:
 - a) conformi alle prescrizioni tipologiche, dimensionali e materiche contenute nel presente regolamento.
 - b) certificati secondo le disposizioni legislative in materia di sicurezza ed incolumità pubblica e superamento delle barriere architettoniche;
 - c) mantenuti in condizioni di pulizia e di decoro e sostituiti allorché presentino livelli eccessivi di deterioramento. La mancata manutenzione è motivo di revoca della concessione.
6. I privati, responsabili dell'ubicazione, realizzazione, manutenzione e gestione delle strutture di cui al presente titolo, devono uniformarsi alle tipologie costruttive, ai materiali, alle

dimensioni ed alle localizzazioni indicate nel presente regolamento e negli atti di concessione.

7. Qualsiasi intervento aggiuntivo o difforme dal presente Regolamento Cosap dovrà essere sottoposto a nuova approvazione da parte della Soprintendenza;

Articolo 38

Chioschi ed edicole

1. È consentita l'installazione, in conformità alle vigenti norme, di chioschi ed edicole in forma permanente, a condizione che esse si inseriscano nel contesto urbano, sia architettonico che ambientale e che non siano di interferenza prospettica con gli edifici esistenti.
2. Essi devono presentare una struttura semplice e sobria ed essere realizzati in ferro, ghisa, rame e con finiture nei colori bruniti o canna di fucile o verde scuro bottiglia. Sono vietati materiali e colori riflettenti.
3. Il posizionamento di chioschi e di edicole in aree adibite a verde pubblico (parchi, giardini e simili) deve salvaguardare rigorosamente la vegetazione esistente ed armonizzarsi con le architetture vegetali e le attrezzature esistenti, garantendo un assetto armonico e coordinato dal punto di vista paesaggistico.
4. I chioschi e le edicole dovranno essere di dimensioni minime funzionali allo svolgimento dell'attività e non potranno superare i 20 mq. di superficie di vendita.

Articolo 39

Dehors

1. I dehors, così come definiti all'art. 7 lettera f) del presente regolamento, devono essere realizzati in materiali idonei per esterni, al fine di resistere agli agenti atmosferici.
2. Gli elementi qualificati come strutture e arredi mobili che costituiscono i dehors come accessori, le cui caratteristiche sono meglio precisate nei successivi articoli, sono:
 - a) pedane ed elementi di protezione; (prescrizioni al seguente art. 40);
 - b) tavoli e sedie; (prescrizioni al seguente art. 41)
 - c) stufe ad irraggiamento o apparecchi scaldanti o infrescanti;
 - d) leggi per menù;
 - e) cestini raccolta rifiuti a servizio della attività
 - f) impianti di illuminazione;
 - g) ombrelloni; (prescrizioni al seguente art. 42)
3. Gli elementi appartenenti alla stessa attività o esercizio commerciale, devono essere posizionati esclusivamente all'interno dell'area concessa; devono essere scelti coordinati fra loro mirando a ricreare una unità visiva e compositiva ed un insieme armonico.
4. Non è ammesso l'uso di più tipologie di copertura nello stesso dehors. La copertura dei dehors è consentita con ombrelloni che rispondano alle tipologie descritte negli articoli seguenti e non devono eccedere il perimetro dell'area assegnata in concessione.
5. L'illuminazione dello spazio di dehors in cui siano presenti ombrelloni deve essere realizzata con sistemi a led contenuti o integrati nella struttura dell'ombrellone, al fine di evitare l'apposizione esterna di corpi illuminanti visibili appesi o agganciati; in alternativa e in aggiunta sono ammessi corpi illuminanti disposti sui tavoli e candele.
6. È consentita l'installazione di sistemi di riscaldamento sia perimetrale, da posizionarsi esclusivamente sugli ombrelloni, che di tipo puntuale quali lampade o funghi riscaldanti, omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza, nelle tipologie più semplici, di colore preferibilmente acciaio satinato o verniciato grafite.
7. È consentito altresì, l'installazione di sistemi di vaporizzazione acqua per refrigerio durante la stagione calda.
8. Eventuali impianti tecnologici (elettrici, audio, illuminazione, etc.) non devono essere posizionati sulle murature degli edifici a carattere monumentale;

9. All'interno dei dehors è consentita l'installazione di un solo pannello porta menù, avente dimensione non superiore a cm 50 X 40 in forma di leggio, cavalletto o lavagnetta; sono vietati i cartelli recanti immagini delle vivande.
10. All'interno di dehors non è consentito l'inserimento di botti con funzione di tavoli o di elementi di arredo e altri elementi di arredo non compatibili con il contesto monumentale.
11. Sono ammesse soluzioni di arredo di dehors in deroga alle prescrizioni di cui ai commi precedenti quando esse costituiscono un progetto di rilievo sotto il profilo del design, avente carattere unitario e diretto a rappresentare la peculiarità dell'esercizio, sempre che il dehors si inserisca in modo armonioso nel contesto. Il progetto è valutato dai Settori competenti in materia e sottoposto ai pareri obbligatori previsti dalla disciplina vigente in materia.

Articolo 40

Pedane ed elementi di protezione

1. Le pedane sono consentite esclusivamente nei casi in cui la pendenza della strada proibisca il posizionamento di tavoli e sedie e qualora le sconnessioni del piano di appoggio o la pendenza stradale non offrono una stabilità sufficiente all'esercizio delle attività.
2. Le pedane non potranno essere messe in opera qualora interferiscano con il prospetto di edifici vincolati ai sensi della Parte II del Codice dei Beni culturali.
3. Le pedane devono essere dotate di una struttura flessibile, dotata di sostegni regolabili in altezza con piano di calpestio in moduli di legno per esterni, facilmente rimovibili per consentire l'ispezione, la pulizia ed il passaggio di eventuali impianti.
4. Per la pedana senza parapetto sarà cura del progettista garantire la sicurezza degli utenti prevedendo adeguati sistemi di protezione nel rispetto della compatibilità paesaggistico-ambientale.
5. Lateralmente, il dislivello creato dalla pedana rispetto al piano di appoggio potrà anche essere aperto e lo spazio sottostante la pedana dovrà essere mantenuto in condizioni di pulizia.
6. Per quanto riguarda la necessità di apporre altri elementi di delimitazione e protezione sul perimetro delle pedane, tipo parapetti o paraventi, questi sono realizzabili in strutture di sostegno in legno, metallo brunito o acciaio, non riflettente, con passo di circa 1 m e di altezza massima di circa 1.50 mt. fissati alla pedana, con barra di chiusura superiore.
7. La scelta del tamponamento dovrà prediligere la permeabilità visiva e tenere conto del contesto architettonico e delle visuali urbane da salvaguardare. E' vietato l'uso di reti, teli di tamponamento e di materiali riflettenti.
8. Le pedane non devono interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti, né impedire l'accesso ad eventuali caditoie e chiusini presenti. Sarà cura del titolare della concessione verificare con i gestori la presenza di reti o sottoservizi. Qualora si verifichi la presenza di una linea esistente le pedane potranno essere rimosse in qualsiasi momento, su semplice richiesta della Amministrazione Comunale. Se si rendono necessari interventi sui sottoservizi e sulle reti pubbliche sottostanti la pedana, senza che il titolare della concessione possa avere nulla a pretendere o eccepire.
9. Fermo restando la necessità di sottoporre l'apposizione delle pedane ai pareri previsti dalla legislazione vigente, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in fase istruttoria, di valutare la compatibilità con le caratteristiche storico - monumentali e con la preesistenza di sottoservizi o reti di pubblici servizi ed eventualmente di negarne l'installazione.

Articolo 41

Tavoli e sedie

1. I tavoli e le sedie da allocare all'esterno degli esercizi commerciali devono uniformarsi alle tipologie costruttive, ai materiali, alle dimensioni ed alle localizzazioni del contesto urbano di

riferimento e nelle tipologie indicate nell'ABACO allegato al presente Regolamento. Tali arredi devono rispettare una linea geometrica semplice e pulita, in metallo verniciato color nero o nelle tonalità scure del grigio o del marrone o di legno nelle tonalità naturali o del marrone scuro.

2. I materiali utilizzabili devono garantire durabilità, resistenza, facilità alla manutenzione ed alla pulizia; il trattamento superficiale deve garantire resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici. I materiali e colori utilizzati non devono essere riflettenti.
3. Sedie e tavoli dei dehors devono essere ritirati dall'area occupata quando l'esercizio rimane chiuso per ferie o, comunque, per periodi di durata superiore a 15 giorni.
4. I tavoli e le sedie esistenti, qualora non conformi all'Abaco allegato, dovranno essere adeguati entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 42

Ombrelloni a servizio di attività commerciali

1. È consentita l'installazione di ombrelloni ai pubblici esercizi entro i confini della proprietà privata e/o entro l'area di suolo pubblico loro concesso.
2. Gli ombrelloni avranno struttura in legno o in metallo, di norma con palo centrale salvo i casi in cui le condizioni tecniche dell'occupazione facciano preferire specifici pali laterali, con finiture per esterno opache e base d'appoggio in metallo\acciaio con piedini regolabili di materiale idoneo al sostegno della struttura o eventualmente dotati di sistemi di ancoraggio al suolo adeguato che non comporti manomissione della pavimentazione sottostante. Non potranno interferire in altezza (sia quando aperti che chiusi), con le visuali dei piani superiori.
3. La forma dell'ombrellone può essere pentagonale, esagonale, quadrata o rettangolare, privi di paramenti laterali, con dimensioni adeguate allo spazio a disposizione e tale da non invadere lo spazio pubblico esterno. Il telo di copertura dovrà essere in tessuto, non riflettente (cioè non plastificato lucido), di colore chiaro, nelle tonalità chiara tra il bianco e l'avorio. Fatta eccezione per Piazza Garibaldi, qualora non interferiscono con i con visivi della campagna circostante è consentito il colore bordeaux (tonalità scura del rosso) a richiamo del gonfalone cittadino.
4. Gli ombrelloni esistenti, qualora non conformi all'Abaco allegato, dovranno essere adeguati entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 43

Fioriere e vasi

1. Non è consentito l'uso di fioriere per delimitare la perimetrazione degli spazi destinati a tavoli e sedie delle attività commerciali. Il vaso/fioriera sarà di tipo autoportante, avrà forma e dimensione rispettosa del contesto urbano e sarà provvisto di un fondo forato anti-ristagno. Il materiale ammesso per i vasi è il cotto, la ceramica, il metallo brunito ed il legno tipo composito, mentre è escluso l'uso della plastica.
2. L'altezza massima dalla base delle fioriere non dovrà superare i 50 cm, tranne casi particolari che potranno essere concordati con l'Ufficio competente. L'altezza complessiva compresa l'essenza a dimora non dovrà superare i mt 1,50.
3. I materiali ammessi per le fioriere sono il ferro trattato, acciaio e acciaio Corten, il marmo ricostituito, il cotto, la pietra;
4. Le fioriere devono essere mantenute pulite e in buone condizioni.
5. Le essenze contenute nelle fioriere o nei vasi non devono essere ammalate né infestate da parassiti.

Articolo 44

Bacheche, vetrinette ed altre esposizioni esterne

1. All'esterno dei negozi, bacheche e vetrinette permanenti, devono uniformarsi alle tipologie costruttive, ai materiali, alle dimensioni ed alle localizzazioni del contesto urbano di riferimento e nelle tipologie indicate nell'ABACO allegato al presente Regolamento e fatta salva l'autorizzazione resa dalla competente Soprintendenza ai sensi dell'art. 18 (Autorizzazione Monumentale).
2. Non è consentito alcun tipo di apposizione sulle facciate degli edifici vincolati dalla Parte II del Codice.
E' sempre vietata l'apposizione di bacheche, vetrine o espositori di qualunque genere sugli elementi architettonici dei prospetti, quali , ad esempio, le cornici in pietra o intonaco di porte e finestre o l'apposizioni di elementi che nascondono cantonate caratterizzate da motivi decorativi, plastici o pittorici, bassorilievi o apparati decorativi.
3. E' permessa l'esposizione di una campionatura dei propri articoli nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - E' vietata l'esposizione degli articoli direttamente a terra.
 - E' consentita l'esposizione della merce sulla soglia e sulle spallette dell'ingresso principale di ogni esercizio.
 - I negozi possono esporre i loro articoli solo su telaio a muro e/o a terra, realizzati in corten o ferro naturale cerato non riflettente, privo di paramento posteriore e di elementi decorativi (volute, riccioli etc.), da collocarsi esclusivamente ai lati delle vetrine e degli accessi per un ingombro laterale massimo di mt.1,50 ed una altezza massima di mt. 2,00.
 - In ogni caso i prodotti esposti devono essere contenuti all'interno del telaio oggetto di concessione e comunque nel rispetto degli ingombri massimi sopra specificati.
 - Alle sole edicole è consentita l'esposizione di due "civette" di quotidiani mediante relativa cornice appoggiata al suolo in aggiunta al telaio.
 - Le bacheche sono ammesse in struttura di legno e vetro, vetro e acciaio, o materiali analoghi non riflettenti, verniciati o elettroverniciati.
4. Per quanto riguarda l'esposizione di cartoline, esse possono essere collocate esclusivamente all'interno del telaio, tramite espositori a "parete" (del tipo "a tasche") o "girevoli", capaci di contenere gli articoli in questione, a condizione però che siano rispettate le dimensioni massime e le caratteristiche tecniche previste per il telaio di cui al presente articolo.
5. In alternativa al telaio sopra trattato ed unicamente per negozi di artigiani che intendono esporre oggetti di artigianato tradizionale, è consentita la collocazione di una vetrinetta esterna da collocarsi ad un lato dell'ingresso principale del negozio o laboratorio.
6. L'utilizzo della vetrinetta di cui al comma precedente viene inoltre esteso a coloro che commerciano prodotti di oreficeria, argenteria e gioielleria.
7. I partiti, i movimenti e le associazioni possono esporre i loro cartelli murali, previa specifica concessione, utilizzando bacheche che, rispettino le caratteristiche tecniche indicate ai precedenti commi 4 e 6. Analoghe concessioni potranno essere rilasciate anche a favore di agenzie turistiche al fine di contenere esclusivamente gli orari dei servizi di trasporto, ma comunque privi di ogni forma di promozione pubblicitaria.

Articolo 45

Insegne e simili

Tutti gli interventi ricompresi nel presente articolo, dovranno ottenere il parere preventivo della Commissione Comunale per il paesaggio qualora ricadenti nei Centri storici del Comune di Massa Marittima e comunque soggetti ad Autorizzazione Paesaggistica nei casi previsti dal DPR. n. 31 del 13.02.2017 e ss.mm. e ii. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è fatta salva ogni Autorizzazione già rilasciata.

Le insegne degli esercizi commerciali e qualunque altra attività dovranno riportare solo il nome dell'esercizio e gli eventuali simboli grafici, evitando l'aggiunta di scritte che pubblicizzino marche di prodotti in vendita.

Le loro dimensioni dovranno essere adeguate al contesto in cui si inseriscono.

Le insegne dovranno essere costituite di regola da lettere singole e dovranno essere dotate di illuminazione di tipo indiretto; è quindi vietato l'uso di luci intermittenti ed a variazione di colore.

Sono altresì vietate le insegne poste "a bandiera" rispetto al paramento della facciata.

Per quanto riguarda la segnaletica gli indicatori saranno soltanto quelli relativi alle categorie ricettive e di ristorazione in numero massimo di 2 per attività, uffici pubblici, siti di interesse culturale e pubblico.

Le insegne indicanti la denominazione dell'esercizio o dell'attività svolta devono essere contenute, sia in pianta che in prospetto, nel vano della porta del locale.

Sulle spallette della porta principale è altresì consentita l'apposizione di pannelli con scritte della larghezza massima della profondità della spalletta (quindi tassativamente non aggettanti verso l'esterno) e per un'altezza massima di mt. 1,50.

Non è consentito, né ai negozi né ai pubblici esercizi né a qualunque altra attività, l'esposizione all'esterno, in aderenza al muro o in qualunque altro modo, di alcun tipo di insegna indicante la denominazione dell'esercizio o dell'attività svolta, fatta eccezione per le TARGHE PROFESSIONALI (libere professioni, associazioni, partiti politici e istituzioni pubbliche e simili). L'installazione di queste ultime è permessa unicamente in aderenza al muro del fabbricato dove viene svolta l'attività; le targhe dovranno essere di materiale confacente all'edificio e delle seguenti dimensioni massime: -dimensioni lunghezza mt. 0.30 x altezza mt. 0.20 – profondità mt. 0.05.

Ai pubblici esercizi, previa eventuale autorizzazione della competente Soprintendenza, è consentita la sola esposizione a muro, da collocarsi ad un lato dell'ingresso principale, di massimo un listino prezzi, sotto forma di vetrinetta, avente le seguenti dimensioni massime e caratteristiche tecniche:

dimensioni mt. 0.70 x mt. 0.50 – profondità mt. 0.10 – stacco minimo dal suolo

mt. 1.00; materiali: ferro naturale cerato o corten e/o vetro, non riflettente.

Detto espositore può essere collocato in forma fissa e provvisto di luce interna avente una tonalità simile alla pubblica illuminazione.

1. Coloro che esercitano attività ricettive extra-alberghiere dovranno collocare esclusivamente all'interno del vano della porta di ingresso o su di una delle spallette della stessa, una targhetta indicante i dati dell'attività esercitata, avente come dimensioni massime larghezza cm. 15 altezza cm. 10.
2. L'utilizzo di striscioni, stendardi, pannelli o altre forme pubblicitarie è consentito esclusivamente all'Amministrazione Comunale di Massa Marittima, su parere della Soprintendenza ove ne ricorrano i presupposti previsti per la tutela paesaggistica e monumentale, per la promozione di proprie attività, anche istituzionali. Tale possibilità viene estesa inoltre alle Associazioni locali nel solo caso in cui la stessa Amministrazione Comunale sia direttamente coinvolta nella gestione dell'evento. Detti elementi possono essere installati anche in forma permanente.
3. Le occupazioni previste nel presente articolo, sebbene oggetto di concessione, non sono soggette al pagamento di alcun tributo o canone in relazione esclusivamente all'occupazione di suolo pubblico.

Articolo 46

Manifestazioni a carattere commerciale, pubblici spettacoli ed intrattenimenti in genere su aree pubbliche

Le manifestazioni quali fiere e mercati e pubblici spettacoli ed intrattenimenti di varia natura, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate in apposite disposizioni regolamentari regionali e statali, si svolgono nei luoghi di seguito indicati e meglio indicati nelle piantine

allegate al presente regolamento e di cui alla documentazione "Realizzazione eventi annuale" per la quale valgono comunque le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- a. Non sono consentite strutture permanenti.
- b. In fase di montaggio e smontaggio delle strutture temporanee devono essere adottate tutte le opportune cautele al fine di evitare danni antropici alle strutture e alle superfici monumentali del contesto interessato, comprese le pavimentazioni storiche, comprese le pavimentazioni storiche di particolare pregio sulle quali è fatto divieto di predisporre ancoraggi di qualsiasi genere.
- c. Eventuali impianti tecnologici (elettrici, audio, illuminazione, etc.) non devono essere posizionati sulle murature degli edifici a carattere monumentale fatto salvo quanto previsto nella documentazione allegata "Realizzazione eventi annuale".
- d. I gazebo previsti per le manifestazioni temporanee siano progettati, specialmente in altezza, in modo da non interferire con la visuale delle strade del centro storico, né con quelle dei prospetti monumentali.
- e. Particolare cura dovrà essere riservata agli inserimenti di strutture presso la Cattedrale di San Cerbone.
- f. Non è consentito l'uso di strutture gonfiabili.

Le manifestazioni di cui al presente articolo si svolgono:

- 1- All'interno dei centri storici: i pubblici spettacoli e intrattenimenti e le manifestazioni a carattere commerciale in genere nelle Piazze Garibaldi, Cavour, Matteotti e Socci, Via Verdi, Corso Diaz e Largo Doninzetti, Vicolo Porte, Via Moncini, Corso della libertà di Massa M.ma, Piazza della Cisterna di Tatti, Via Toscana di Prata;
- 2- Al di fuori dei centri storici: i mercati settimanali si svolgono nelle Vie del Parco e Gramsci di Massa M.ma, nella Via del Minatore di Valpiana, nella Via Toscana di Prata e nella Via dei Chiassarelli di Massa M.ma, la Fiera annuale di Ghirlanda nel centro abitato di Ghirlanda.

Modalità di utilizzo del posteggio presso i mercati settimanali e la fiera annuale di Ghirlanda sono disciplinate nel Regolamento comunale per il commercio sulle aree pubbliche.

Ogni nuovo evento qualora ricadente nella progettazione degli eventi di cui allegata "Realizzazione eventi annuale" e comunque ad essa conforme, è da considerarsi Autorizzato ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 42/2004. Ogni ulteriore variazione o nuova individuazione di eventi, qualora conforme al presente Regolamento sarà comunicata alla Soprintendenza e diventerà parte integrante della documentazione allegata. La realizzazione dell'evento conforme al documento "Realizzazione eventi annuale" dovrà ottenere la necessaria Autorizzazione ai sensi dell'art. 18 del Codice da parte della Soprintendenza.

Articolo 47

Tipologie e criteri di occupazioni per riprese filmate, fotografiche e simili

1. Ogni tipo di ripresa filmata, fotografica o simili nel territorio del Comune di Massa M.ma deve essere effettuata senza arrecare disturbo alla cittadinanza e senza danneggiare il patrimonio artistico/culturale/turistico della città.
2. Le riprese eseguiti ai soli fini personali e dilettantistici e comunque senza scopo di lucro non sono soggette ad alcuna autorizzazione. Sono altresì libere e gratuite le riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca.
3. Sono da considerarsi gratuite e non soggette a nulla osta del Comune di Massa M.ma le riprese eseguite:
 - a) per essere utilizzate in conferenze o come materiale illustrativo di attività didattiche o per essere destinate ad archivi non aventi fini di lucro;
 - b) per essere riprodotte in riviste monografiche, cataloghi e altre pubblicazioni di carattere artistico, scientifico o in genere culturale, non aventi fini di lucro;

- c) per essere utilizzate da Enti Pubblici per proprie iniziative di rilevanza culturale; O per promuovere l'immagine della Città.
4. Le riprese diverse da quelle di cui al comma 3 devono essere preventivamente autorizzate dal Comune Massa M.ma, che potrà richiedere un corrispettivo, anche quando le riprese stesse non implicino occupazione di suolo pubblico. L'interessato a tal fine deve presentare domanda almeno 8 giorni prima dell'inizio delle riprese indicando:
- a) Denominazione del soggetto richiedente: Cognome , nome , indirizzo, telefono e/o recapiti del soggetto richiedente e del legale rappresentante;
 - b) Oggetto delle riprese e comunque ogni indicazione utile per comprendere le finalità delle riprese stesse;
 - c) Durata delle riprese, la località di svolgimento delle stesse ,il giorno e l'orario di inizio. Nell'autorizzazione vengono stabilite le condizioni, le modalità, il tempo dell'esecuzione e le prescrizioni atte a salvaguardare il patrimonio artistico/culturale/turistico della città.
- Il rilascio del provvedimento di concessione è rilasciato dal servizio competente previo versamento da parte del soggetto richiedente dei seguenti oneri:
- Marca da bollo vigente;
 - Eventuale Canone dovuto;

Articolo 48

Occupazioni da parte di organizzazioni politiche, sindacali, religiose, benefiche e simili

1. La Giunta Comunale individua, in particolare nel centro storico e centro vincolato, alcune aree che possono essere concesse ai partiti politici, per l'attività di propaganda effettuata anche in occasione dei comizi elettorali, nonché ad altri enti e associazioni, comunque senza scopo di lucro e organizzati nel rispetto dei principi democratici, per attività connesse alla realizzazione delle finalità da esse perseguite, aventi natura politica, sindacale, religiosa, benefica, umanitaria, culturale, di tutela dell'ambiente, di tutela dei consumatori, di promozione sociale e finalità analoghe.
2. La Giunta stabilisce altresì modalità semplificate per la concessione in uso di tali aree, prevedendo idonee forme di alternanza al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento. Può inoltre prevedere, nel caso di occupazioni aventi superficie non superiore a mq 50 e di durata non superiore ad un giorno, che l'occupazione possa essere realizzata dietro semplice segnalazione o comunicazione, anche telematica, effettuata al settore competente con adeguato preavviso, salvo diniego espresso per le stesse vie brevi dall'ente in caso di indisponibilità dell'area.
3. Qualora le occupazioni vengano effettuate all'interno delle seguenti aree: Piazza Garibaldi, Piazza Soggi, Piazza Matteotti, Piazza Cavour, con un gazebo o palco della tipologia indicata nell'allegata "Relazione eventi annuale", non sarà necessario acquisire ulteriori autorizzazioni ai sensi di quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 49

Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione

pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente.

2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente
3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
4. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.
5. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
 - e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.
6. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
7. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
8. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 50

Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:
Insegna di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'adeguata struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

3. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.
4. Si rimanda altresì anche a quanto previsto dall'art. 45 del presente regolamento

Articolo 51 Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica, non potrà superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal D.P.C.M. del 1.03.1991, e successive modifiche.
2. Nei Centri Abitati, per ragioni di pubblico interesse sono disposte le limitazioni di seguito indicate.
3. La pubblicità fonica è vietata:
 - a) nei Centri Storici così come definiti dalla normativa urbanistica vigente;
 - b) in prossimità di strutture sanitarie e assimilate, di luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, di strutture cimiteriali e luoghi di culto.
4. E' consentito effettuarla nei giorni feriali dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 17:00 alle ore 19:30.
5. Nei giorni festivi e negli orari non previsti sopra, la pubblicità fonica è vietata; è possibile concedere deroghe, durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili.
6. Devono inoltre essere osservate le prescrizioni eventualmente indicate nell'autorizzazione amministrativa.
7. Le presenti norme non si applicano alla pubblicità fonica per attività politica o per pubblicizzare manifestazioni di interesse pubblico, a cui si applicano le diverse norme previste dalla normativa nazionale e locale.
8. E' fatto inoltre divieto di stazionare più di 5 minuti nella stessa località. Ove la pubblicità venga svolta in forma "non itinerante" il soggetto, trascorsi i 5 minuti di cui sopra, dovrà spostarsi ad una distanza di almeno mt. 200 dalla precedente.

Articolo 52 Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio
2. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione

pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
4. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
5. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
6. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
7. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
8. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
 - b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
9. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
10. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

Articolo 53 Procedure

1. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di quindici giorni dalla data della relativa richiesta.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere

all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.

3. Il diniego deve essere espresso e motivato.

Articolo 54 **Titolarità e subentro nelle autorizzazioni**

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 120 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i) versare il canone alle scadenze previste.
3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione contenente gli estremi della autorizzazione in questione.
5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai

sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 55

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
4. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.
5. La cessazione della pubblicità, comporta la rimozione integrale dell'impianto entro il termine comunicato, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne d'esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque del soggetto interessato.
6. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Articolo 56

Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
5. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 57

Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - e) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.
2. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
3. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 58

Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.
3. La cessazione della pubblicità, comporta la rimozione integrale dell'impianto entro il termine comunicato, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne d'esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Articolo 59

Le esposizioni pubblicitarie abusive

Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con

oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 60

Norme per la collocazione delle strutture per la diffusione dei messaggi pubblicitari

Ai sensi del comma 821 della L.160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il Regolamento comunale per la collocazione di preinsegne, cartelli e impianti pubblicitari adottato con delibera del Consiglio comunale n. 34 del 30/06/2008

Articolo 61

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è obbligato in solido al pagamento del canone il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a mezzo metro quadrato.
8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

Articolo 62

Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua di riferimento, ai fini del canone dovuto per l'ipotesi dell'art. 1 comma 819, della Legge 160/2019, è quella indicata al successivo comma 826.
2. La tariffa standard annua di riferimento, ai fini del canone dovuto per l'ipotesi dell'art. 1 comma 839, della Legge 160/2019, è quella indicata al successivo comma 841.
3. La tariffa standard giornaliera di riferimento, ai fini del canone dovuto per l'ipotesi dell'art. 1 comma 819, della Legge 160/2019, è quella indicata al successivo comma 827.
4. La tariffa standard giornaliera di riferimento, ai fini del canone dovuto per l'ipotesi dell'art. 1 comma 839, della Legge 160/2019, è quella indicata al successivo comma 842.
5. Ai fini del canone dovuto per l'ipotesi dell'art. 1 comma 819 lett. a), la tariffa è determinata per ciascuna delle categorie viari, per unità di superficie occupata, su base annuale e per periodi inferiori, secondo i coefficienti deliberati annualmente dalla Giunta Comunale, entro i limiti minimi e massimi indicati in allegato.
6. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
7. Ai fini del canone dovuto per l'ipotesi dell'art. 1 comma 819 lett. b), la tariffa per la diffusione di messaggi pubblicitari è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, secondo i coefficienti deliberati annualmente dalla Giunta Comunale, entro i limiti minimi e massimi indicati all'allegato B).
8. Ai fini del canone dovuto per l'ipotesi dell'art. 1 comma 839, la tariffa è determinata per unità di superficie occupata, su base annuale e per periodi inferiori, secondo i coefficienti deliberati annualmente dalla Giunta Comunale, entro i limiti minimi e massimi indicati nell'allegato B).
9. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 63

Determinazione del canone

1. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria.
2. la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa annuale per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.
3. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il canone è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera, o oraria, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni, oppure ore, di occupazione o di esposizione pubblicitaria.

TITOLO IV - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 64

Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti

di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 65

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. L'unità di misura delle pubbliche affissioni è il foglio di dimensioni 70 x 100. Tali dimensioni rappresentano anche la misura convenzionale minima anche per le richieste di affissioni di messaggi pubblicitari di dimensioni inferiori. I fogli di maggiore dimensione sono computati in numero pari a multipli dell'unità di misura e sue frazioni.
3. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio e per periodi di esposizione di 7 giorni o frazione, è quella determinata da delibera di Giunta Comunale in applicazione dell'art. 1, comma 827, L. 160/2019
4. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni
5. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio;

Articolo 66

Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 67;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso di società e/o sponsor commerciali a fini promozionali, in termini di spazio dedicato sul singolo foglio, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Articolo 67

Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
 - h) i manifesti relativi a manifestazioni da svolgere nel territorio del Comune di Massa Marittima, patrocinate dall'Ente e per le quali la delibera di concessione del patrocinio preveda espressamente l'esenzione per motivi d'interesse culturale, sociale e/o per la valorizzazione del territorio.

Articolo 68

Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale

rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

TITOLO V - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 69

Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari “mobili”, non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi. L'obbligo di occultamento non sussiste per i veicoli che riportano il logo, il numero telefonico o altre informazioni utili all'individuazione della ditta e dell'oggetto della sua attività, nel caso in cui siano poste sulle portiere, cofano, sportello del bagagliaio e comunque parti laterali di veicoli di cui la medesima ditta ne abbia la proprietà o la disponibilità in base a contratti di noleggio o leasing.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. In caso contrario hanno l'obbligo di coprire adeguatamente il messaggio pubblicitario.

Articolo 70

Pubblicità realizzata su carrelli supermercati

1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria

Articolo 71

Frecce direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 72

Locandine

In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Articolo 73

Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il termine fissato dall'art. 1 comma 848, L. 160/2019 relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.
3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. Possono essere esposte soltanto le locandine appositamente timbrate dal Comune di Massa Marittima o dal concessionario.
4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione al Comune di Massa Marittima, con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo
6. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
7. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore trecento centimetri quadrati, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di

pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente.

TITOLO VI – OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Articolo 74

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Massa Marittima (Gr).
2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 75

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 76

Presupposto del canone

Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 77

Soggetto passivo

Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 78

Commercio su aree pubbliche

L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato dal Consiglio Comunale con delibera 34 del 23.05.2020.

Articolo 79

Rilascio dell'autorizzazione

Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento dei mercati e delle fiere ed al quadro normativo vigente in materia approvato dal Consiglio Comunale con delibera numero 34 del 23/05/2020.

Articolo 80

Criteri per la determinazione della tariffa

La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 81

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'art. 30 del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 82

Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata. (€ 30)
 - b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 20% per cento rispetto alla 1a. (€26)
 - c) la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 40% per cento rispetto alla 1a. (€18)
 - d) la tariffa per le strade di 4° categoria è ridotta in misura del 50% per cento rispetto alla 1a. (€15)
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 83

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata. (0,60)
 - b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1a.
 - c) la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 38 per cento rispetto alla 1a.
 - d) la tariffa per le strade di 4a categoria è ridotta in misura del 40 per cento rispetto alla 1a.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 3, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 84

Determinazione del canone

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 85

Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal Regolamento dei mercati e delle fiere.

Articolo 86

Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente Regolamento dei mercati e delle fiere.

Articolo 87

Occupazione per commercio itinerante

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al Regolamento dei mercati e delle fiere.
2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:
 - a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
 - b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

3. Con apposita deliberazione potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.
4. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con provvedimento della Civica Amministrazione.
5. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie. Per gli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari esercenti l'attività a mezzo di veicoli ad emissioni zero la distanza è ridotta a metri 30.
6. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

Articolo 88

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 500,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo tre rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;
3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.3 - 31.5 – 31.7 – 31.10
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 800,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31.5 – 31.7 – 31.10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 5,00.
9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 20 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

TITOLO VII - RISCOSSIONE, RIMBORSI ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 89

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione e in ogni caso prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio fornendone idonea dimostrazione;
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti il canone va corrisposto entro il 31 marzo.
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone è dovuto:
 - a) dai titolari del posteggio o loro aventi causa, in forza di contratti di affitto o usufrutto, trimestralmente entro il giorno 10 del mese successivo al termine del trimestre, in base alle occupazioni effettivamente realizzate nel periodo;
 - b) dagli spuntisti assegnatari temporanei dei posteggi i cui titolari sono assenti, nella stessa giornata prima di iniziare l'occupazione
4. il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o entro il 31 marzo per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie autorizzate entro tale data.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto, se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi o per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre 15 giorni dai termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui al successivo art. 43 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
9. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti nel caso di calamità naturali e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

Articolo 90

Rimborsi

Gli interessati possono richiedere con apposita istanza all'amministrazione, il rimborso delle somme o le maggiori somme versate e non dovute nel termine di cinque anni dal pagamento, o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso verrà effettuato dall'Ente entro 180 giorni dalla domanda ai sensi del D. Lgs. 296/2006 (legge finanziaria 2007) art. 1 comma 164.

Art. 91

Sanzioni e riscossione coattiva

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione delle seguenti sanzioni pecuniarie tramite accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 792 l. 160/2019.
 - Per l'omesso, parziale o tardivo pagamento del canone, o delle rate alle prescritte scadenze, fermo restando quanto disposto dall'art.1 comma 821, lettera h), si applica una sanzione pecuniaria pari al 30% del canone, o della rata di canone, dovuto ai sensi del comma 821 lettera h) della legge 160/2019 istitutiva del canone unico patrimoniale, oltre agli interessi legali.
 - Il tardivo o parziale versamento del canone, o della rata di canone, effettuato entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una sanzione del 10% mentre, oltre il quindicesimo giorno, si applica una maggiorazione del 30%; la sanzione non potrà comunque essere inferiore a € 25,00 né maggiore di € 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000;
2. Per le occupazioni e la diffusione di mezzi pubblicitari realizzate abusivamente, oltre all'immediata rimozione, è prevista un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari realizzati con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale (comma 821 lettera g) l. 160/2019);
Alle occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al precedente punto si applica inoltre anche una sanzione pecuniaria pari all'ammontare del canone o dell'indennità

di cui al punto precedente ferme restando quelle stabilite dagli artt. 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285.

3. Nel caso di installazioni abusive, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse con oneri e spese a carico del soggetto che ha effettuato l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie.
4. Il mancato pagamento nei termini stabiliti comporta, oltre all'emissione di avviso di accertamento esecutivo comprensivo di interessi legali calcolati sul canone giorno per giorno, anche la decadenza della concessione/autorizzazione. Le somme dovute saranno recuperate coattivamente ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 160/2019.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 92

Funzionario Responsabile

Al Funzionario Responsabile, nominato con delibera di Giunta Comunale, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

Articolo 93

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Coefficienti Occupazioni Permanenti Tariffa Base € 30,00

TIPOLOGIA	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D
Esercenti il commercio in aree pubbliche	2,76	1,46	0,56	0,3
Esercenti il commercio in aree pubbliche: ristorazione	3,93	2,19	0,9	0,53
Cantieri edili	2,36	0,85	0,23	0,14
Attività dello spettacolo viaggiante	0,15	0,06	0,02	0,01
Finalità politiche, sportive, istituzionali	0,39	0,24	0,11	0,07
Passi carrai	1,18	0,73	0,34	0,23
Distributori di carburante	1,96	1,22	0,57	0,38
Cavi, condutture, impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi	1,5	1,5	1,5	1,5
Ogni altro tipo di occupazione	1	0,9	0,8	0,7

Coefficienti Occupazioni Temporanee Tariffa Base € 0,60

TIPOLOGIA	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D
Esercenti il commercio in aree pubbliche	1,17	0,65	0,36	0,18
Esercenti il commercio in aree pubbliche: ristorazione	0,82	0,47	0,24	0,11
Cantieri edili	4,6	2,5	1	0,52
Attività dello spettacolo viaggiante	0,46	0,25	0,1	0,03
Finalità politiche, sportive, istituzionali	0,11	0,08	0,05	0,01

 Mercati anche in strutture attrezzate

TIPOLOGIA	Coeff Perm.	Coeff Temp.
Occupazioni realizzate in mercati sino a 4 ore	0,6	0,6
Occupazioni realizzate in mercati sino a 6 ore	0,9	0,9
Occupazioni realizzate in mercati sino a 9 ore	1	1
Occupazioni realizzate fuori dai mercati	0,8	0,8
Occupazioni realizzate da produttori agricoli	0,8	0,8
Occupazioni realizzate dagli spuntisti	2,5	2,5
Occupazioni realizzate in occasioni di fiere	2,5	2,5
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni e sagre	1	1

Coefficienti esposizione mezzi pubblicitari permanenti tariffa base € 30,00

TIPOLOGIA	
CATEGORIA NORMALE PERMANENTI	
1 mq	0,38
>1,00 mq = 5,50 mq	0,46
>5,51 mq = 8,50 mq	0,69
>8,50 mq	0,91

CATEGORIA LUMINOSA PERMANENTI -MAGGIORAZIONE-	
1,00 mq	100%
>1,00 mq = 5,50 mq	98%
>5,51 mq = 8,50 mq	65%
>8,50 mq	50%

DIFFUSIONI VARIE PERMANENTI	
Pubblicità veicolare esterna > 1 mq	0,46
Pubblicità veicolare esterna > 5,51 mq < 8,50 mq	0,69
Pubblicità veicolare esterna > 8,50 mq	0,91
Pannelli luminosi 1 mq	1,11
Pannelli luminosi > 1 mq	1,33
Pannelli luminosi in proprio 1 mq	0,56
Pannelli luminosi in proprio > 1 mq	0,67

Coefficienti esposizione mezzi pubblicitari temporanea tariffa base € 0,60

TIPOLOGIA	
CATEGORIA NORMALE TEMPORANEE	
1 mq	1,90
>1,00 mq = 5,50 mq	2,28
>5,51 mq = 8,50 mq	3,41
>8,50 mq	4,55

CATEGORIA LUMINOSA TEMPORANEE -MAGGIORAZIONE-	
1,00 mq	100%
>1,00 mq = 5,50 mq	100%
>5,51 mq = 8,50 mq	67%
>8,50 mq	50%

DIFFUSIONI VARIE TEMPORANEE	
Volantinaggio	3,45
Pubblicità sonora	10,34
Striscioni 1 mq	1,96
Striscioni > 1 mq	1,52
Pubblicità veicolare interna 1 mq	0,38
Pubblicità veicolare esterna 1 mq	0,38

PUBBLICHE AFFISSIONI

Manifesti 1 mq gg 10	1,72
5 gg succ. 1 mq	0,52
Manifesti > 1 mq gg 10	2,07

5 gg succ. > 1 mq	0,62
Locandine	0,07



Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto

REALIZZAZIONE EVENTI ANNUALI NEL COMUNE DI MASSA MARITTIMA



Comune di Massa Marittima P.zza Garibaldi 10 - 58024 Massa Marittima GR - c.a. e P.Iva 09090200536
tel. 0566/906211 fax 0566/922052 - sito Web www.comune.massamarittima.gr.it

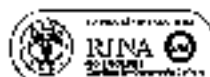


Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto

Disciplinare delle attrezzature e degli arredi
negli eventi realizzati nei centri storici di Massa
Marittima

Il Sindaco
Marcello Giuntini

Il Responsabile del Settore 4
Arch. Sabrina Martignozzi





Comune di Massa Marittima Provincia di Grosseto

Premessa

Il sistema delle associazioni culturali di Massa Marittima organizza nel corso dell'anno diversi eventi che sono diventati ormai un appuntamento storico. Alcuni di questi eventi sono inseriti nella programmazione delle manifestazioni ricorrenti, altri sono invece riconosciuti come manifestazioni storiche. Per la loro realizzazione è necessario il montaggio di una serie di attrezzature omologate sia per lo stazionamento del pubblico che per l'esibizione degli artisti. Lo scopo del presente disciplinare è fornire uno standard di allestimento condiviso con tutti i soggetti interessati, tale da renderlo il più possibile uniforme e coerente con la tutela dell'immagine del centro storico di Massa Marittima.

Riferimenti normativi

R.D. 18 giugno 1931, n. 773
D.M. 19/08/1996 e succ. mod ed int.
Codice dei beni culturali art. 21 D lgv 42/2004
Circolare Ministero dell'interno 20.07.2017 e successive

Descrizione

Il Comune di Massa Marittima possiede una serie di strutture omologate per accogliere il pubblico (tribuna) che per allestire eventi (palchi e pedane). Dette strutture sono state esaminate dalla Commissione Comunale di Vigilanza e pubblico spettacolo e sono state ritenute idonee. Il Comune e le Associazioni che normalmente svolgono attività di animazione ed aggregazione nell'ambito del comune di Massa Marittima posseggono una serie di ulteriori attrezzature quali gazebo (generalmente di colore panna), tavoli e sedute, che possono all'occasione essere allestiti nel centro storico per eventi benefici o per finalità sociali e culturali.

Si ripulghano di seguito le principali attrezzature e strutture, nonché gli eventi ricorrenti





Comune di Massa Marittima Provincia di Grosseto

Attrezzature tipiche

Tribune e palchi

Tribune

Il Comune di Massa Marittima dispone di alcune strutture omologate utilizzate prevalentemente per il Tradizionale balestro del Girifalco.

In particolare si tratta di:

- n. 1 tribuna metallica da 245 posti a sedere, dimensioni massime mt 10x18,00
- n. 1 tribuna metallica da 82 posti a sedere. Dimensioni 9,40 x4,30
- n. 1 palco dei figuranti per 40 persone. Dimensioni 4,40 x5,70
- n. 1 palco per le autorità per circa 20 persone Dimensioni 4,00x 6,00
- n. 2 cavalletti di tiro per il tiro con la balestra.

Tali strutture, prefabbricate, sono realizzate in acciaio zincato, sono incombustibili, omologate e rispondenti alla Norma UNI 9217.

Le strutture summenzionate possono essere allestite esclusivamente con personale specializzato ed all'uopo formato. Al termine del montaggio viene rilasciato un certificato di conformità e corretto montaggio. E' possibile intervenire con modesti allestimenti quali drappi, bandiere, purchè gli stessi non modifichino la struttura portante e non incrementino il carico strutturale o il carico d'incendio.

I tempi medi per l'allestimento delle tribune sono gg. 4 lavorativi per il montaggio e per lo smontaggio gg. 4 lavorativi.

Torre Multimediale tipo Torre layher

In alcune specifiche occasioni viene allestita anche una torre multimediale tipo torre layher, prefabbricata in acciaio la torre serve da supporto per apparecchi illuminanti e elementi tecnologici: ad esempio per la realizzazione di linea in piazza.

La torre fissa viene allestita in posizione defilata per limitare gli impatti visivi con gli edifici più significativi che si affacciano sulla piazza.

I tempi medi per l'allestimento delle tribune sono gg. 1 lavorativi per il montaggio e per lo smontaggio gg. 1 lavorativi.

LEGENDA:



Palco / pedana



Gazebo



Tavoli



Tribuna





Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto
Piazza Garibaldi

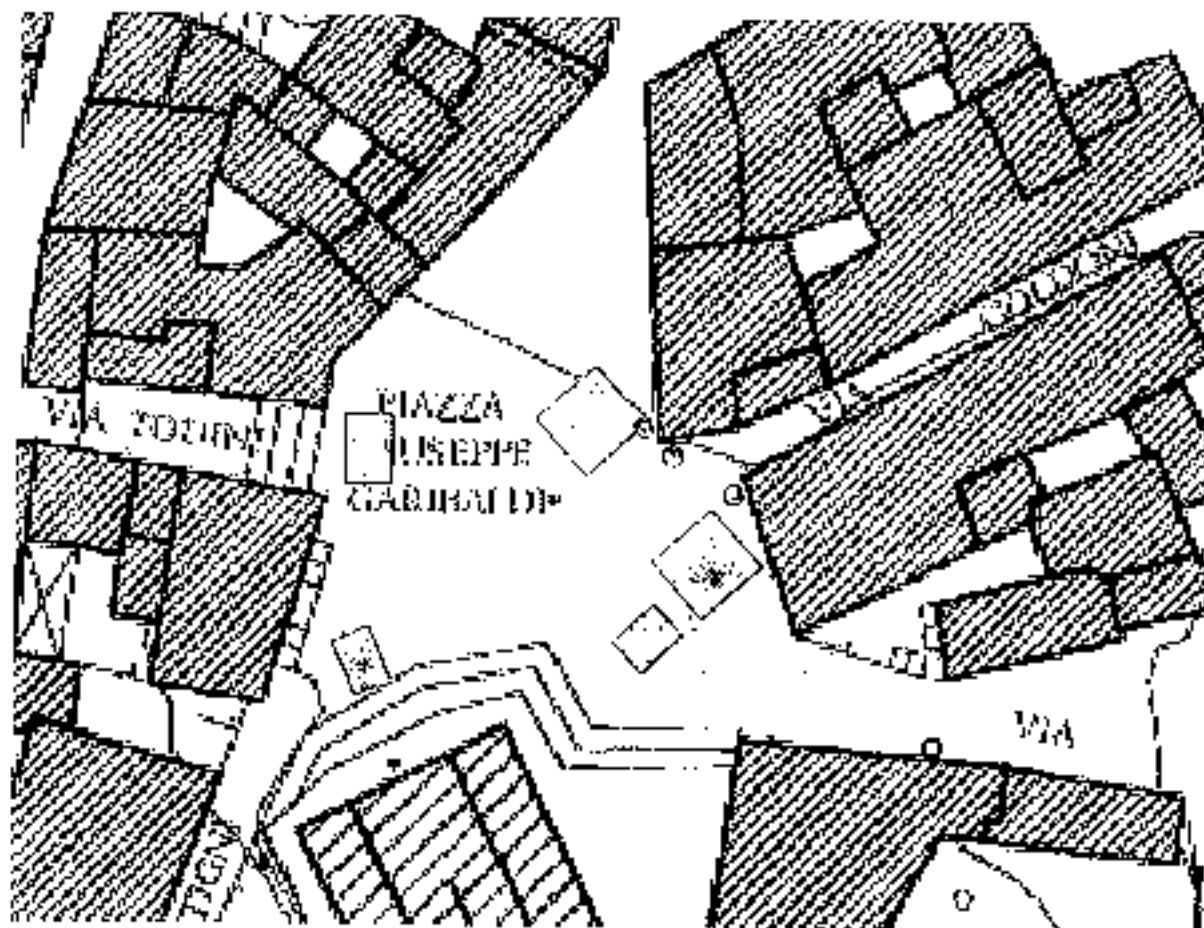


Figura 1 Fontana





Comune di Massa Marittima Provincia di Grosseto



Figura 2 tecnica realizzata per sovrapposizione del pulcio con la piccola pedana mobile



Figura 4 vista d'insieme delle due tribune





Comune di Massa Marittima Provincia di Grosseto



Figura 4 la trilussa grande



Figura 5 vista d'insieme della trilussa grande





Comune di Massa Marittima Provincia di Grosseto

Palco

Il Comune di Massa Marittima dispone di n. 1 palco modulare composto da moduli 2x2 con struttura in acciaio zincato e piano di calpestio in legno che viene utilizzato per l'allestimento di spettacoli ed eventi. Il suo montaggio avviene secondo gli schemi definiti in commissione di vigilanza e pubblico spettacolo, in base alla tipologia di manifestazioni. La dimensione minima di allestimento è mt 2,00 x 2,00 la dimensione massima è mt 12,00 x 8,00

Tali strutture, prefabbricate, sono realizzate in acciaio zincato, sono incombustibili nella parte strutturale, omologate e rispondenti alla Norma UNI 9217.

Le strutture summenzionate possono essere allestite esclusivamente con personale specializzato ed all'uopo formato. Al termine del montaggio viene rilasciato un certificato di conformità e corretto montaggio. E' possibile intervenire con modesti allestimenti quali drappi, bandiere, purché gli stessi non modifichino la struttura portante e non incrementino il carico strutturale o il carico d'incendio.

I palchi possono essere attrezzati con sedute di colore grigio omologate per i locali di pubblico spettacolo.

Possono essere attrezzati anche con le piccole pedane modulari per creare una gradinata.

L'allestimento del palco necessita di gg. 2 lavorativi per il montaggio e gg. 2 lavorativi per lo smontaggio.

Pedana

1- Per l'allestimento di lirica in piazza e di altri eventi l'Amministrazione ha a disposizione una pedana con struttura in acciaio e piano di calpestio in legno. La pedana, completamente estraibile, è stata disegnata per le specifiche esigenze dell'orchestra e viene posizionata alla base della scalinata del duomo. La pedana, una volta allestita, viene attrezzata con sedute omologate per i locali di pubblico spettacolo. Le dimensioni della pedana sono mt 6,00 x mt 13,00, altezza da terra 0,40 mt.

L'allestimento della pedana deve essere eseguito da personale all'uopo formato ed al termine viene rilasciata una dichiarazione di conformità e corretto montaggio. Necessita di gg. 2 lavorativi per il montaggio e gg. 2 lavorativi per lo smontaggio.

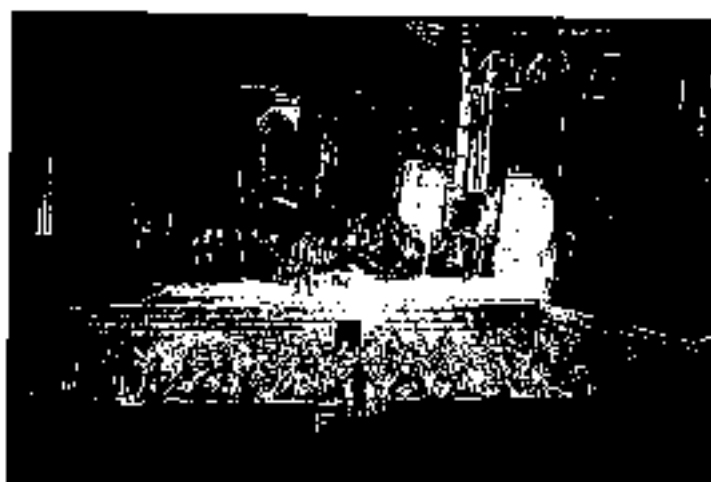


Figura 2 pedana





Comune di Massa Marittima Provincia di Grosseto

Pedane

Per l'allestimento di piccoli eventi e manifestazioni il Comune dispone di 2 pedane in legno h 20 e due pedane in legno h 30 cm, modulari, che possono essere utilizzate sia direttamente appoggiate sul terreno che poste sopra palchi e podane. Presentano una struttura metallica e un piano in legno e idonee caratteristiche di resistenza. Le dimensioni di delle pedane è ml 2x2 ciascuna.

L'allestimento della podana deve essere eseguito da personale all'uopo formato ed al termine viene rilasciata una dichiarazione di conformità e corretto montaggio. Necessita di gg. 1 lavorativi per il montaggio e gg. 1 lavorativi per lo smontaggio (vedi fig. 5)

Tavolato in legno

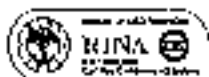
In occasione di alcune manifestazioni viene realizzato un tavolato in legno sul sagrato della cattedrale. Il tavolato viene realizzato in opera ed è semplicemente appoggiato sulla pavimentazione esistente. Funge da elemento di protezione della stessa ed è un intervento completamente reversibile. (vedi fig. 5) Trattandosi di un intervento realizzato in opera richiede gg. 5 lavorativi per il suo allestimento e gg. 5 lavorativi per lo smontaggio

Transeame

Si tratta di strutture metalliche utilizzate per la regolamentazione del traffico. Sono pertanto in regola con quanto previsto per dal vigente codice della strada

Tavoli

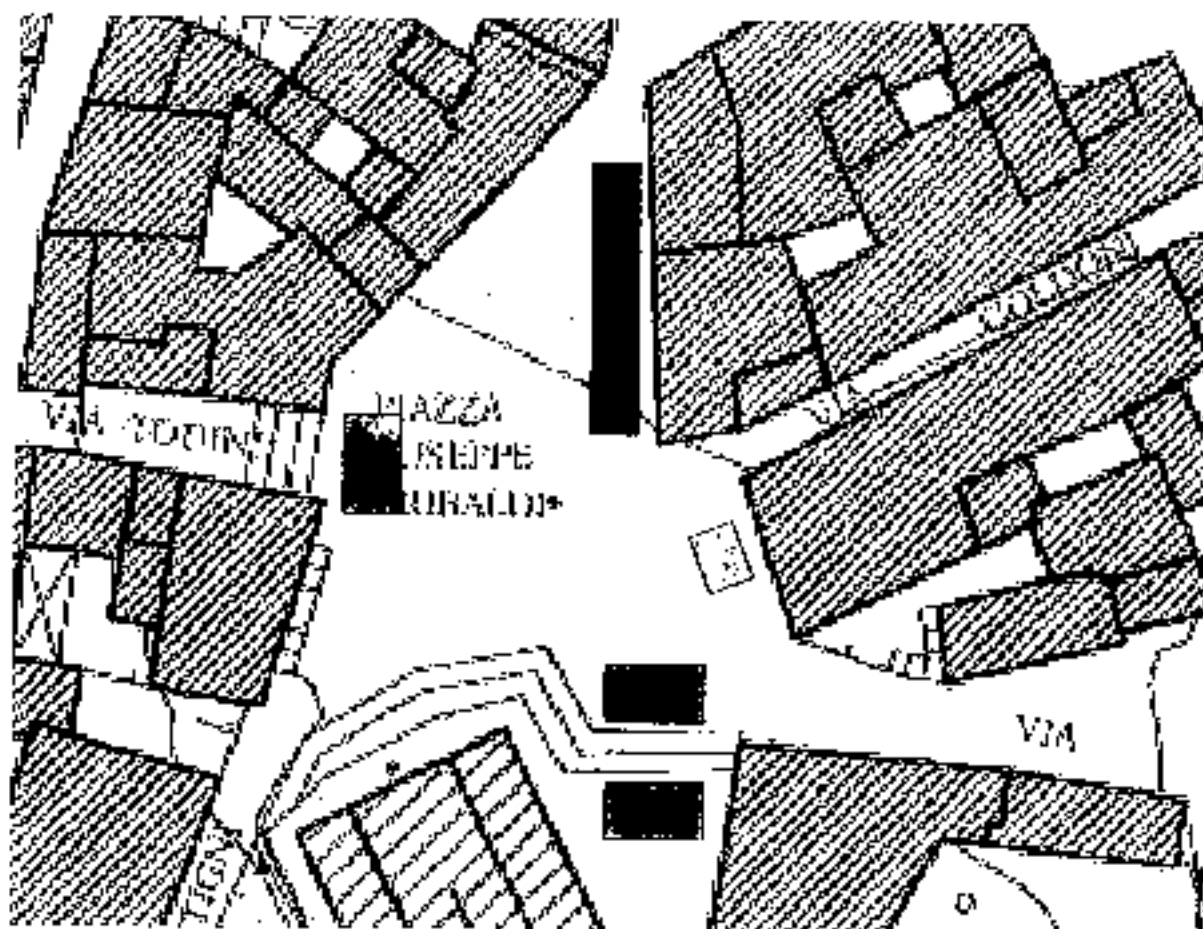
Trattasi di tavoli in legno o metallo . Il tavolo viene normalmente coperto con un tovagliato di colore chiaro o color vinaccia in base alla manifestazione





Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto

Piazza Garibaldi

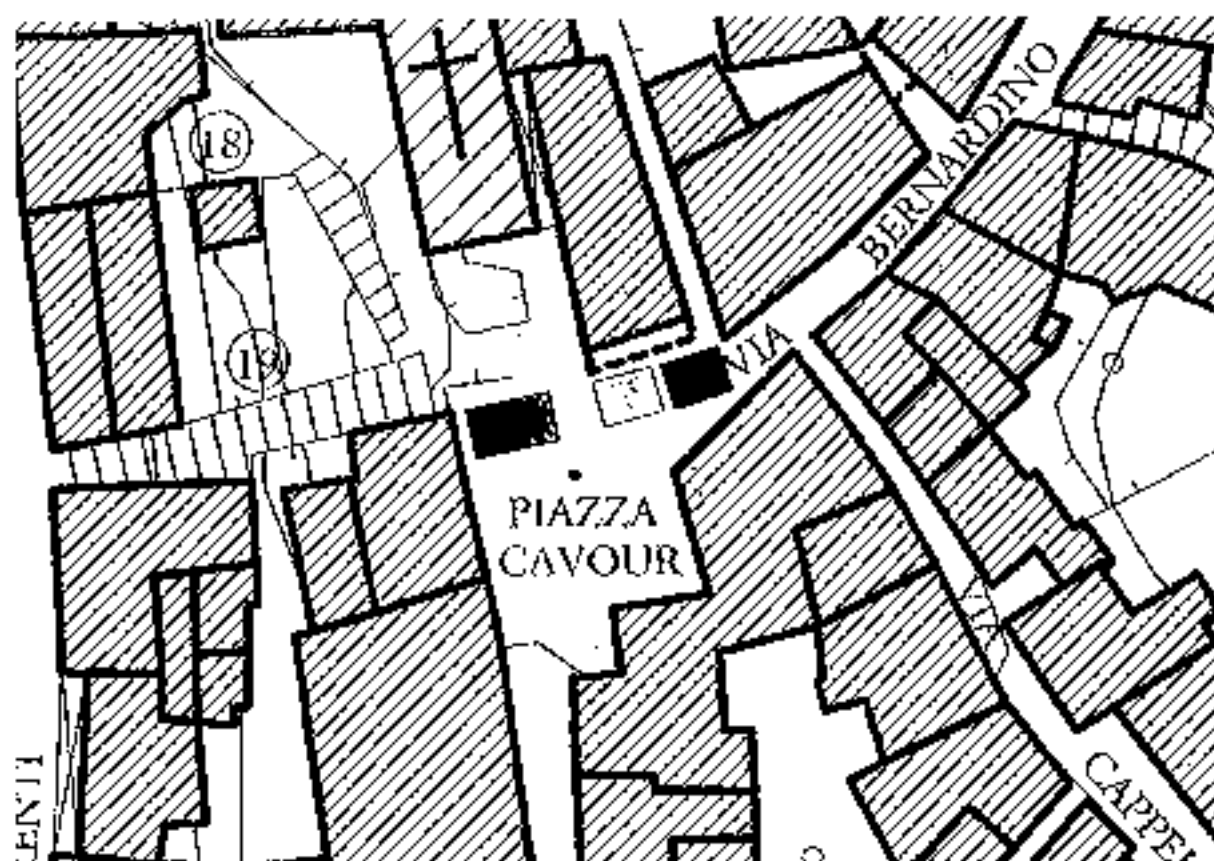


Comune di Massa Marittima Piazza Garibaldi 10 - 58024 Massa Marittima GR - c.f. e P. Iva 00090200536
tel. 0566/905211 fax 0566/902052 - sito Web www.comune.massamarittima.gr.it



Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto

Piazza Cavour

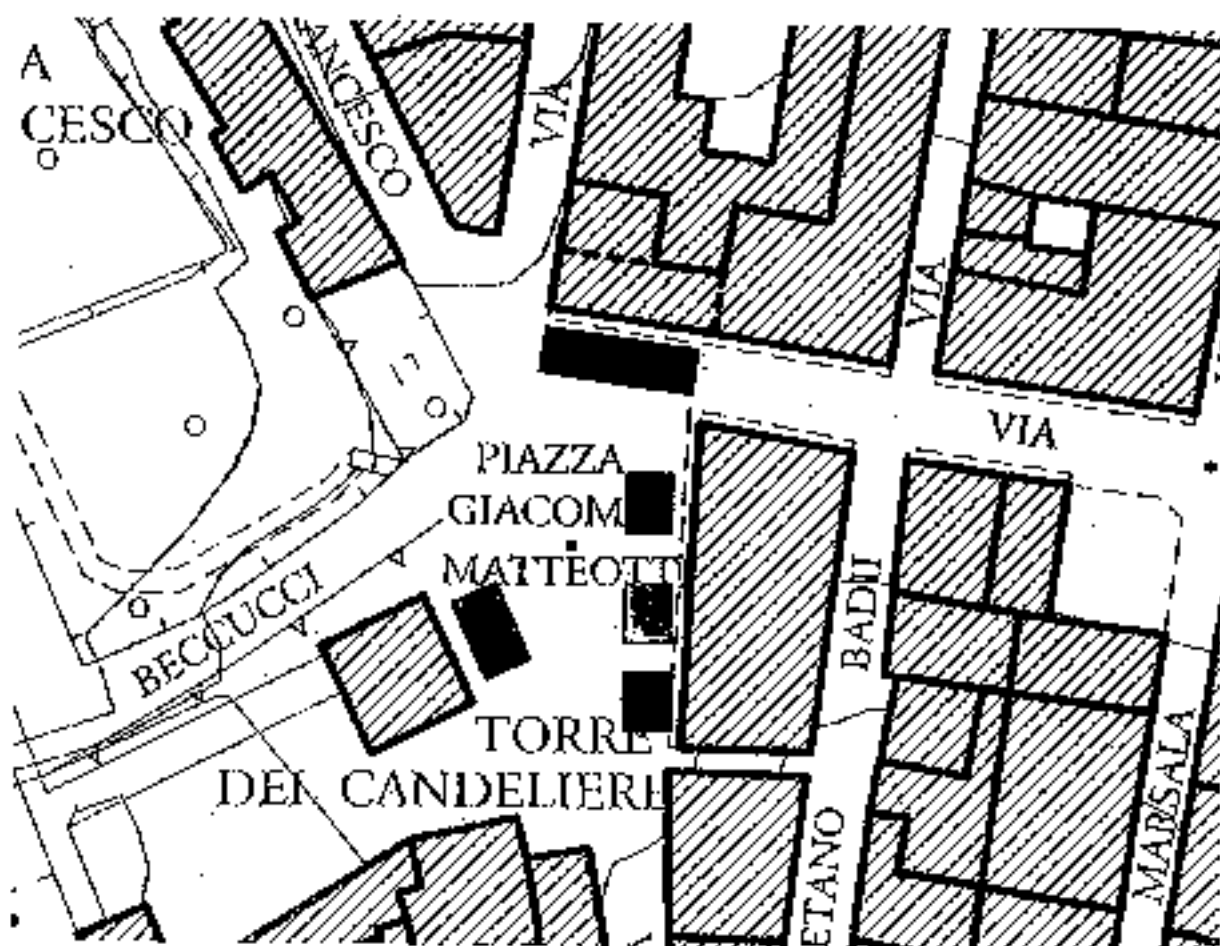


Comune di Massa Marittima Piazza Garibaldi 10 - 58024 Massa Marittima GR - c.f. o P. Iva 00090200538
tel. 0566/906211 fax 0566/902052 - sito Web www.comune.massamarittima.gr.it



Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto

Piazza Matteotti Torre del Candeliere

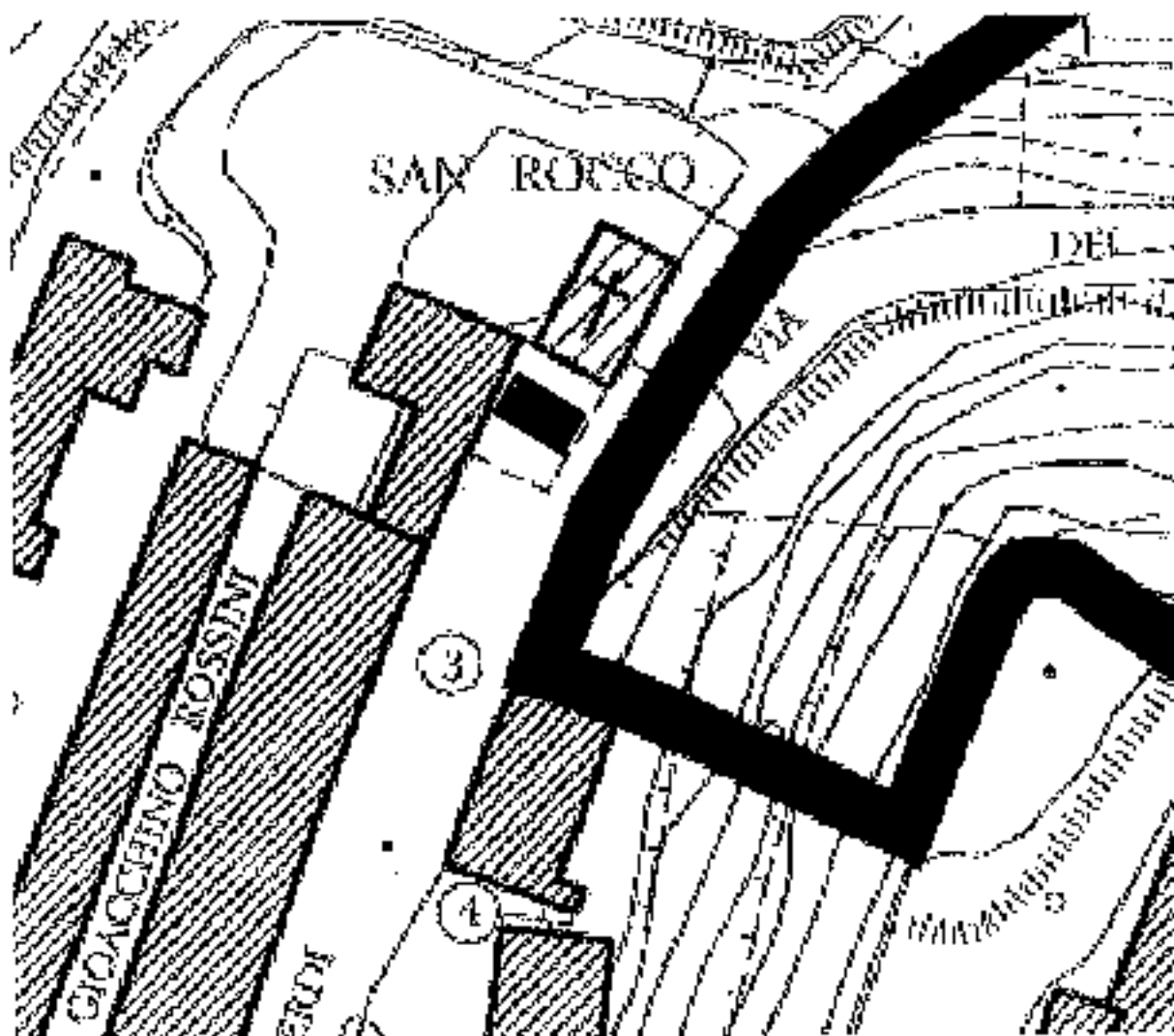


Comune di Massa Marittima Piazza Garibaldi 10 - 58024 Massa Marittima GR - c.f. e P. Iva 00090200530
tel. 0566/906211 fax 0566/902052 - sito Web www.comune.massamarittima.gr.it



Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto

Chiesina di San Rocco



Pista pattinaggio

Trattasi di Pista del ghiaccio a struttura snovibile delle dimensioni di circa mt. 20 x 10 circa, montata al di sopra di un piano costituito da tavolato in legno delle dimensioni di circa mt. 21 x 11 circa poggiato su infrastruttura semplicemente appoggiata.

La pista, sopra il tavolato in piano, è in genere costituita da:

platen (superficie di base) formata da n. 10 serpentine (100x2030) di MATERIALE Polimerico EVA "Inspart-mat Dupon" memoria elastica 3% - collegato alla linea di alimentazione (collettori) da sub-



Comune di Massa Marittima Piazza Garibaldi 10 - 58024 Massa Marittima GR - c.f. e P. Iva 00090200536
tel. 0565/905211 fax 0565/902052 - sito Web www.comune.massamarittima.gr.it

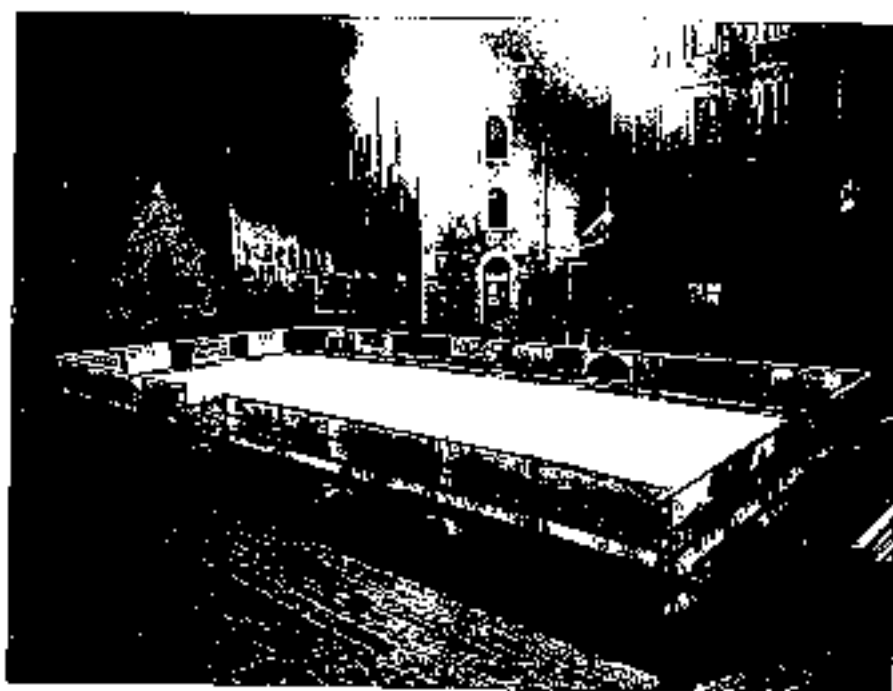


Comune di Massa Marittima Provincia di Grosseto

collettori in rame. Le serpentine sono inserite all'interno di un tubo di PVC di contenimento acqua. Ogni pack è formato da 70 tubi per una resa termica totale di 300 kcal/ora/mq per un totale complessivo di circa 200.000 kcal.

collettori (tubazione da diametro 110 PN 10) collegati, tra di loro con giunti 110 attacchi rapidi idraulici, e, con le serpentine, con specifico "prese a staffa" (Press. Max 10), tubo flessibile ad attacchi rapidi e rubinetterie.

balaustra (in struttura lignea) - interasse ml. 2,00. La struttura a tenuta d'aria è inserita, nella piastra ghiaccio al fine di supportare la spinta orizzontale dei pattinatori oltre a prevedere, in ogni montante del lato corto, un elemento di base (piastra metallica) incorporata e dello "spunto" a 45° esterno per contrastare la spinta orizzontale dei pattinatori. Balaustra testata per il carico dinamico dei pattinatori; tra i montanti metallici viene collocato un tavolato in legno.



CASSETTE in legno occasionalmente utilizzate di supporto ad eventi (es il ricovero dei pattini) dimensioni m 2 x 3 ed una di dimensioni m 2 x 4; casati di strutture lignee prefabbricate semplicemente appoggiate sul suolo.



Comune di Massa Marittima P.zza Garibaldi 10 - 58024 Massa Marittima GR - c.f. e P. Iva 00090200538
tel. 0566/906211 fax 0566/902052 - sito Web www.comune.massamarittima.gr.it



Comune di Massa Marittima Provincia di Grosseto

Sedie

Il Comune dispone di circa 900 sedie in materiale plastico e ferro utilizzate per l'allestimento di eventi e manifestazioni. Trattasi di sedute omologate per il pubblico spettacolo, di colore grigio. Le sedute vengono installate per i giorni strettamente necessari alla realizzazione degli eventi in cui è previsto lo stationamento del pubblico. (es lirica in Piazza)

Tendaggi scenici

Per consentire la regolamentazione dell'accesso alla piazza e l'insonorizzazione il comune dispone di tendaggi teatrali in velluto ignifugo colore rosso hordò doppia faccia con drappaggio in ricchezza del 100% idonei per isolamento acustico. Detti tendaggi possono essere installati all'ingresso del corso della libertà, soprattutto in occasione di eventi in cui occorre isolare acusticamente la Piazza Garibaldi rispetto alla via Montini ed al Corso della Libertà (es Lirica in Piazza)

Gazebo

Il comune dispone di n. 1 gazebo, che viene utilizzato talvolta per eventi e manifestazioni. Ad esso si affiancano ulteriori altri gazebo, che vengono noleggiati o forniti dalle associazioni, che presentano caratteristiche similari.

Il gazebo di proprietà comunale è una struttura provvisoria, non ancorata a terra, in profilati di acciaio e copertura con membrana in poliestere (classe 2 di reazione al fuoco), dimensioni mt 4,00 x 4,00 circa omologati e certificati.

Alcuni gazebo delle associazioni presentano delle serigrafie identificative dell'associazione quali il nome del terziere e lo stemma. Il colore del telo è color corda chiaro.

I Gazebo possono essere attrezzati con pedane in legno interne, semplicemente appoggiate sulla pavimentazione (vedi al paragrafo pedane)





Comune di Massa Marittima Provincia di Grosseto



Tavolo

Tavolo in legno coperto con telo bianco con struttura coperta con telo ombreggiante



Comune di Massa Marittima P.zza Garibaldi 10 - 58024 Massa Marittima GR - c.f. e P. Iva 00090200538
tel. 0566/556211 fax 0566/902052 - sito Web www.comune.massamarittima.gr.it



Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto

IMMOBILI ED AREE DESTINATE A PUBBLICO SPETTACOLO:



UBICAZIONI:

- A -Cassero dei Senesi
- B -Palazzo dell'Abbondanza
- C -Ex Convento delle Clarisse

CALENDARIO DEGLI EVENTI E MANIFESTAZIONI RICORRENTI A MASSA MARITTIMA SU AREE PUBBLICHE:

Gennaio - Febbraio Carnevale Massetano All.1

Aprile San Ginfako All.2

Maggio - Agosto Salsbro del Ginfako All.3

Maggio Massa Gustoruni All.4



Comune di Massa Marittima Piazza Garibaldi 10 - 58024 Massa Marittima GR - c.f. e P. Iva 00033200536
tel. 0566/906211 fax 0566/902052 - sito Web www.comune.massamarittima.gr.it



Comune di Massa Marittima Provincia di Grosseto

Giugno - Luglio Notte Bianca All.5

Giugno - Luglio - Agosto - Settembre eventi vari All.6

Luglio Torneo Nazionale delle Balestre All.7

Luglio Under the Moonlight All.8

Luglio La Torre e la Luna All.9

Luglio - Agosto Festa di San Rocco All.10

Luglio-Agosto Ottobre-Novembre eventi a Tatti All.11

Agosto Dilettando All.12

Agosto Calcio di Stelle All.13

Agosto Unica la Piazza All.14

Agosto Blondy Summer Night All.15

Ottobre Novembre Halloween All.16

Dicembre - Gennaio Festa del Ghiaccio e festività natalizie All.17

Date variabili- eventi vari All.18

Maggio Festeggiamenti Prata All.19

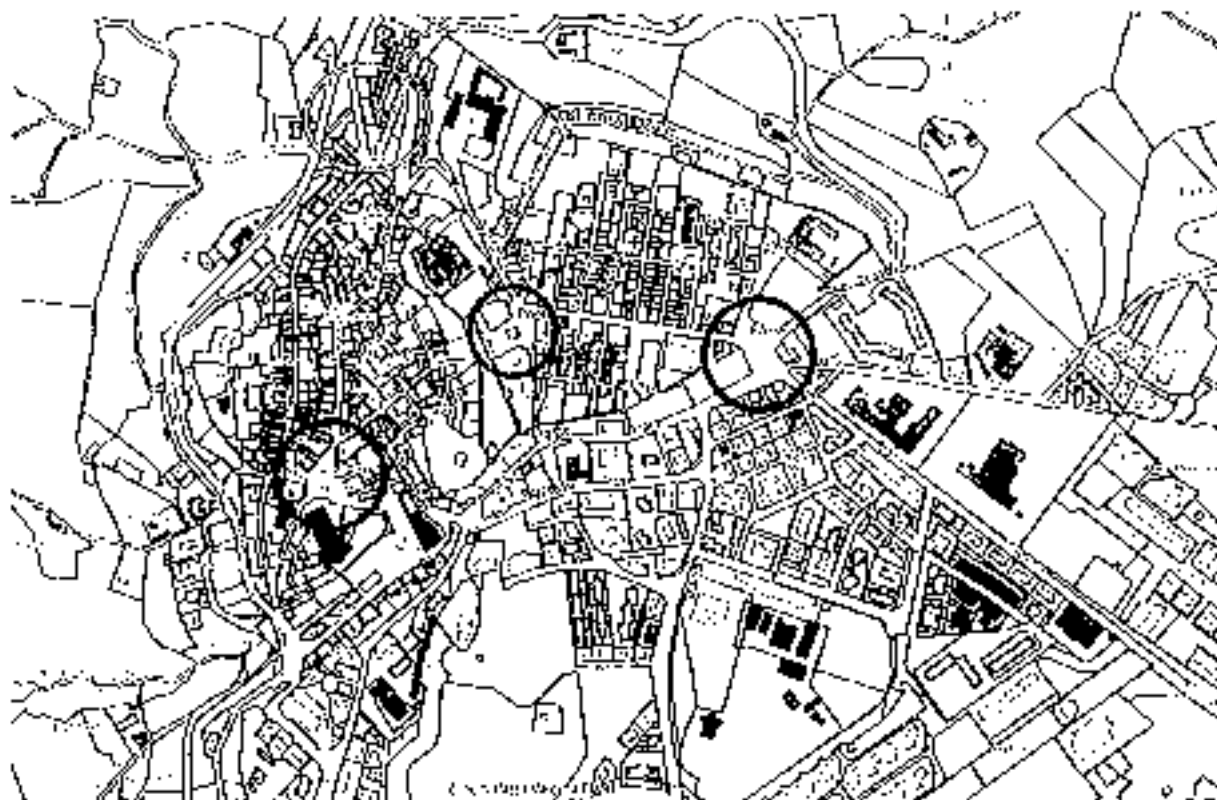
Ottobre San Cerbone All.20





Comune di Massa Marittima Provincia di Grosseto

UBICAZIONI principali degli eventi da Piazza Garibaldi - Piazza Cavour - Piazza Muliccoli - San Rocco -
a Piazza XXIV Maggio e vie limitrofe



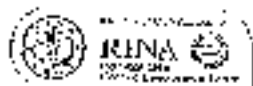
○ Piazza Garibaldi ○ Piazza Cavour Piazza Muliccoli ○ Piazza XXIV Maggio ○ San Rocco

Il Resp. le Sett. 4°
Arch. Sabrina Martinuzzi

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005.



Comune di Massa Marittima Piazza Garibaldi 10 - 58024 Massa Marittima GR - c.f. e P. Iva 00090200539
tel. 0566/906211 fax 0566/902052 - sito Web www.comune.massamarittima.gr.it



COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto

**SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni
Demaniali/Patrimoni di Opere Pubbliche – Ambiente**



Allegato 1

Carnevale Massetano

Organizzatore: Pro Loco Massa Marittima

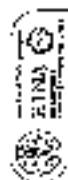
Periodo di realizzazione: Il giovedì grasso e il martedì grasso (periodo febbraio-gennaio)

Programma:

La manifestazione si svolge nel centro storico di Massa Marittima in Piazza Matteotti il giovedì grasso e in Piazza Garibaldi il martedì grasso, caratterizzata dalle varie attrazioni del palco musicale ed artisti di strada. Gli eventi musicali di intrattenimento si svolgeranno nel pomeriggio in due giornate, una il giovedì e una il martedì grasso, dalle ore 15.30 alle ore 20.00.

Installazioni: Verrà installato per il giovedì grasso, frontalmente alla Torre del Candeliere, un palco in elementi metallici prefabbricati e pannellature in legno della dimensione di mt 2x4; per il martedì grasso invece, verrà installato di fronte al Museo Civico di Piazza Garibaldi un palco snodato e certificato, delle dimensioni di mt 6x4 palco e pedana, che ospiterà i gruppi musicali; di fronte, verrà installato il service con mixer, controllo audio e luci. L'allestimento e lo smontaggio delle attrezzature avverrà nei 3-4 giorni precedenti e successivi la manifestazione nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Ubicazione: Piazza Matteotti e Piazza Garibaldi (vedi planimetrie allegate)

**COMUNE DI MASSA MARITTIMA**

Pruy di Grossero

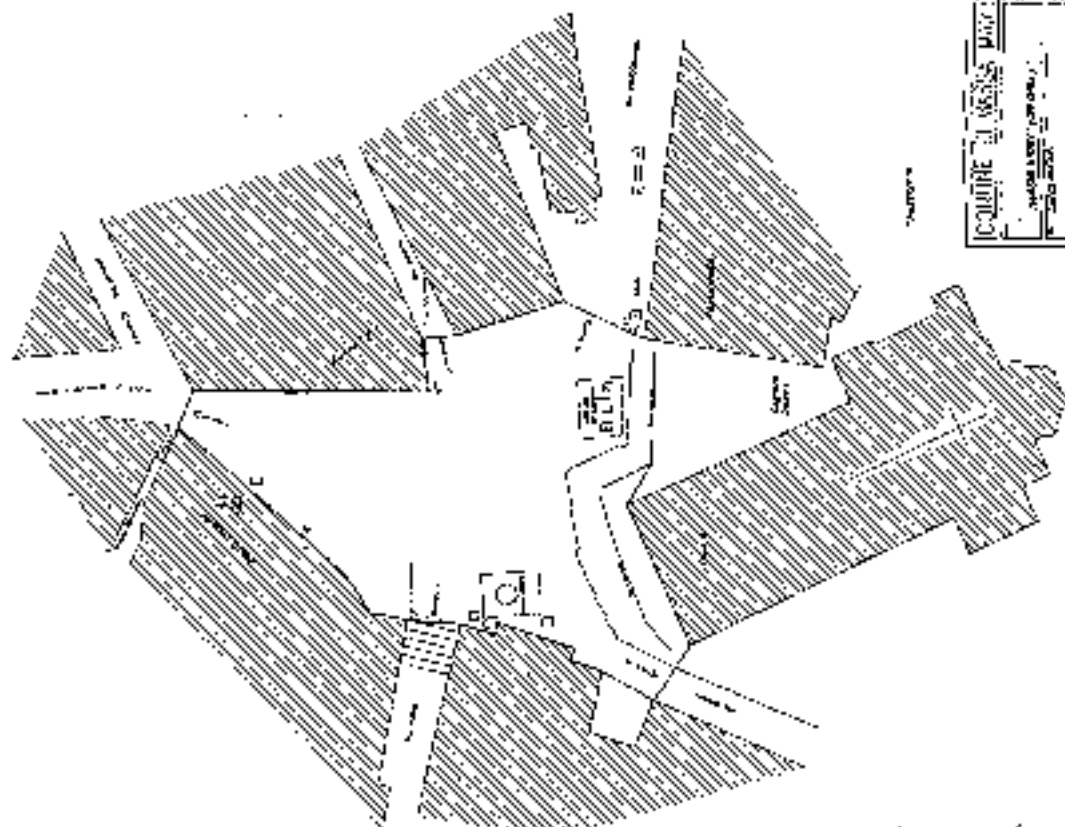
SECTION 4 - Concrete Technical Panel

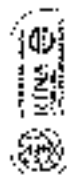
Dromaeosiphonia (Phaeophyceae)

STANDARD
SWIN

1	NAME	
2	DATE	
3	TIME	
4	LOCATION	
5	REMARKS	
6	REMARKS	
7	REMARKS	
8	REMARKS	
9	REMARKS	
10	REMARKS	
11	REMARKS	
12	REMARKS	
13	REMARKS	
14	REMARKS	
15	REMARKS	
16	REMARKS	
17	REMARKS	
18	REMARKS	
19	REMARKS	
20	REMARKS	
21	REMARKS	
22	REMARKS	
23	REMARKS	
24	REMARKS	
25	REMARKS	
26	REMARKS	
27	REMARKS	
28	REMARKS	
29	REMARKS	
30	REMARKS	
31	REMARKS	
32	REMARKS	
33	REMARKS	
34	REMARKS	
35	REMARKS	
36	REMARKS	
37	REMARKS	
38	REMARKS	
39	REMARKS	
40	REMARKS	
41	REMARKS	
42	REMARKS	
43	REMARKS	
44	REMARKS	
45	REMARKS	
46	REMARKS	
47	REMARKS	
48	REMARKS	
49	REMARKS	
50	REMARKS	
51	REMARKS	
52	REMARKS	
53	REMARKS	
54	REMARKS	
55	REMARKS	
56	REMARKS	
57	REMARKS	
58	REMARKS	
59	REMARKS	
60	REMARKS	
61	REMARKS	
62	REMARKS	
63	REMARKS	
64	REMARKS	
65	REMARKS	
66	REMARKS	
67	REMARKS	
68	REMARKS	
69	REMARKS	
70	REMARKS	
71	REMARKS	
72	REMARKS	
73	REMARKS	
74	REMARKS	
75	REMARKS	
76	REMARKS	
77	REMARKS	
78	REMARKS	
79	REMARKS	
80	REMARKS	
81	REMARKS	
82	REMARKS	
83	REMARKS	
84	REMARKS	
85	REMARKS	
86	REMARKS	
87	REMARKS	
88	REMARKS	
89	REMARKS	
90	REMARKS	
91	REMARKS	
92	REMARKS	
93	REMARKS	
94	REMARKS	
95	REMARKS	
96	REMARKS	
97	REMARKS	
98	REMARKS	
99	REMARKS	
100	REMARKS	

Page 10 of 10

[illegible]

**COMUNE DI MASSA MARITTIMA**

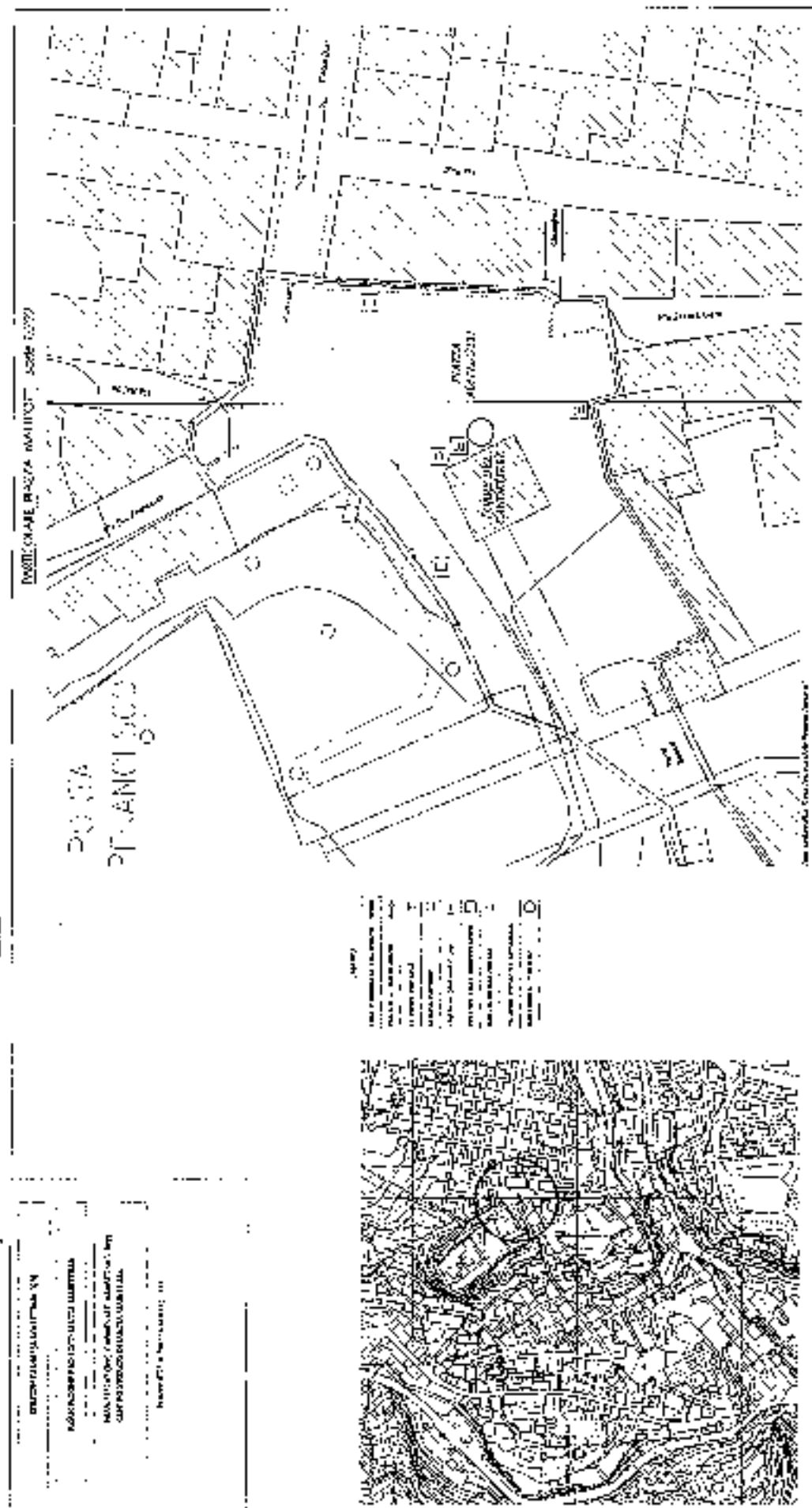
Prof. di Grosseto

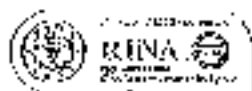
SECTORE 4 - Gestione Tecnica Beni

Comunali e Provinciali Opere Pubbliche - Ambiente



കേരള
സംഗ്രഹം
പതിമൂന്നാം





COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto

SETTORE 4 - Gestione Tecnica Beni
Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente



EMAS
CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
dal 1997 al 2000





Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto

Allegato 2

San Ciriaco

Organizzatore: Terziere di Civitavecchia

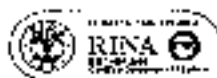
Periodo di realizzazione: aprile

Programma: L'evento si svolge con il corteo storico del Terziere dalla sede alla Cattedrale, con apertura del mercatino dell'artigianato. Ci sarà l'esibizione della Compagnia Sbandieratori e il Battesimo dei nuovi Civitavecchini

Installazioni: L'allestimento o lo smontaggio delle attrezzature (gazebo, stand ecc, vedi disciplinare attrezzature arredi) avverrà nei 3-4 giorni immediatamente precedenti e successivi l'evento, nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

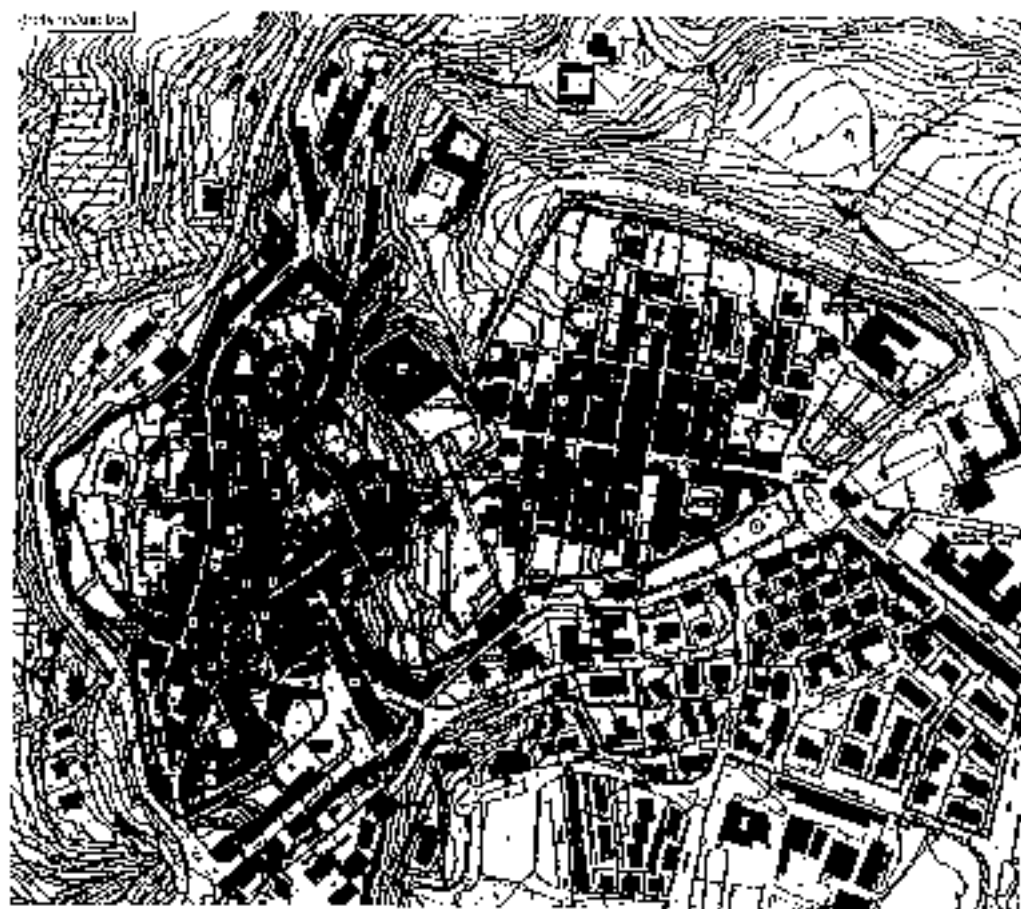


Ubicazione manifestazione: Piazza Cavour

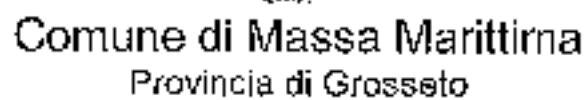




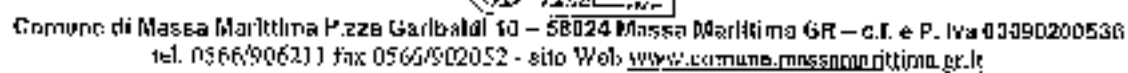
Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto



Comune di Massa Marittima P.zza Garibaldi 10 - 58024 Massa Marittima GR - c.f. e P. Iva 00090200536
tel. 0565/906211 fax 0566/902052 - sito Web www.comune.massamarittima.gr.it



Piazza Cavour

**UBICAZIONE STAND**



Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto



Comune di Massa Marittima P.zza Garibaldi 10 - 56024 Massa Marittima GR - c.f. e P. Iva 00090200530
tel. 0566/906211 fax 0566/902052 - sito Web www.comune.massamarittima.gr.it



Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto

Allegato 3

Balestro del Girifalco

Organizzatore: Società dei Terzleri Massetani con il Patrocinio del Comune di Massa Marittima

Periodo di realizzazione: maggio

Periodo di realizzazione: 14 agosto

Programma:

Il Balestro del Girifalco si svolge due volte l'anno nella Piazza Garibaldi: normalmente la quarta domenica di Maggio e il 14 Agosto. Prendono parte alla gara 24 balestrieri, 8 per ciascuno dei Terzleri in cui è divisa Massa Marittima fin dai tempi della sua costituzione a Libero Comune. La gara è preceduta da un austero ma vivo e policroino corteo, composto da oltre 150 persone che indossano fedeli riproduzioni di costumi medioevali. Il Corteo sfilava per le vie cittadine fino ad arrivare nella duecentesca piazza del Duomo, stupenda cornice in cui si svolge la gara. Dopo le evoluzioni dei bravissimi sbandieratori, che muovono le loro bandiere con eleganza e fantasia, ha inizio la gara vera e propria. Le frecce vengono scagliate mediante la balestra antica all'italiana, riproduzione di quelle usate nel '400. Il balestriere, dopo aver caricato la propria arma, prende posto sul banco di tiro e scaglia la propria freccia verso il bersaglio detto "cornicello" o "tasso", posto alla distanza di 36 metri. Il cornicello, posto al centro del grande girifalco, è un legno di forma





Comune di Massa Marittima Provincia di Grosseto

troncoconica di circa 13 centimetri di diametro e sporgente per 42 cm da una base circolare anche essa in legno e del diametro di 50 cm. Il balestriere vincitore, la cui freccia si sarà conficcata più vicina al centro del cornolo, riceverà in premio una simbolica freccia d'oro, mentre al suo Terziere verrà assegnato il "drappellone" in seta dipinta. La balestra è composta da un fusto in legno detto lenlere al quale è fissato l'arco d'acciaio. La corda è di fibra naturale. Il caricamento dell'arme si effettua con il "girello". La corda tesa si arresta su un cilindro rotante comandato dalla leva di scatto. La tradizione dell'uso della balestra in Massa marittima è ampiamente documentata. Il Constitutum Civitatis Massae, già al principio del XIV secolo, parla del Magister Balstrarum (Maestro delle Balestre) e soprattutto del Camerario, custode delle balestre e delle altre armi della Città. Oltre ad una pergamena del 2 Agosto 1497, un'altra testimonianza è costituita dalla delibera del Consiglio Maggiore del 1476 (Statutorum Mag. Civitatis Massae, pars IIa, Distinctio IIa, Anno Domini 1476 die X, Augusti) che recita: "In Consilio Generale cum adiuncta Communis et Populi Civitatis Massae, servatis solemnitatibus opportunis. In presentia cum dignissimum Potestatem et Capitulum Civitatis Massae STATUIMUS, Rub. Che si balestri un balestro ogni tre mesi. Che si dia alli giovani qualche esercizio laudevole, provveduto sia che quattro volte annue si facci balestrare di tre mesi in tre mesi, balestrandosi ogni volta tre volte, ciò è in tre di festivi comandati, e qualunque in quelli tre di averà più colpi a lui sia donato un balestro d'acciaio col girello essendo massetano et abitante in Massa e non ad altri o di questa balestra due ne paghi il Comune di Massa e gli altri due il Potestà, cioè ogni Potestà uno e in questo modo si diviaranno i giovani dalla caccia e inviarannosi al laudevole. Il programma del 118° Balestro del Grifalco prevede:

Sabato 26 maggio 2018

Ore 18.00 partenza del Gruppo Storico dalla Sede della Società dei Terzieri. Spostamento verso la Sede del Terziere di Cittanuova passando per via Montini e Corso Diaz.





Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto

Spostamento verso la Sede del Terziere di Borgo passando per Corso Diaz, via San Francesco, via Gabrielli, via Parenti, via Verdi. Spostamento verso la Sede del Terziere di Cittavecchia passando per via Verdi e via Albizeschi.

Ore 19.00 sfilata dei Gruppi sino a piazza Garibaldi, lungo il corso della Libertà

Domenica 27 maggio 2018

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 tir di prova in piazza Garibaldi con chiusura della piazza

Ore 14.30 chiusura della piazza Garibaldi

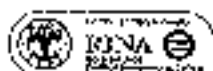
Ore 16.30 partenza del Gruppo Storico dalla Sede della Società dei Terzieri. Spostamento verso la Sede del Terziere di Cittanuova passando per via Moncini e corso Diaz

Ore 17.00 concentramento del Gruppo Storico in Piazza XXIV Maggio e sfilata del Corteo per corso Diaz, via San Francesco, via Gabrielli, via Parenti, via Verdi, via Albizeschi, corso della Libertà, piazza Garibaldi

Ore 17.30 svolgimento del 119° Balestro del Girifalco

Installazioni:

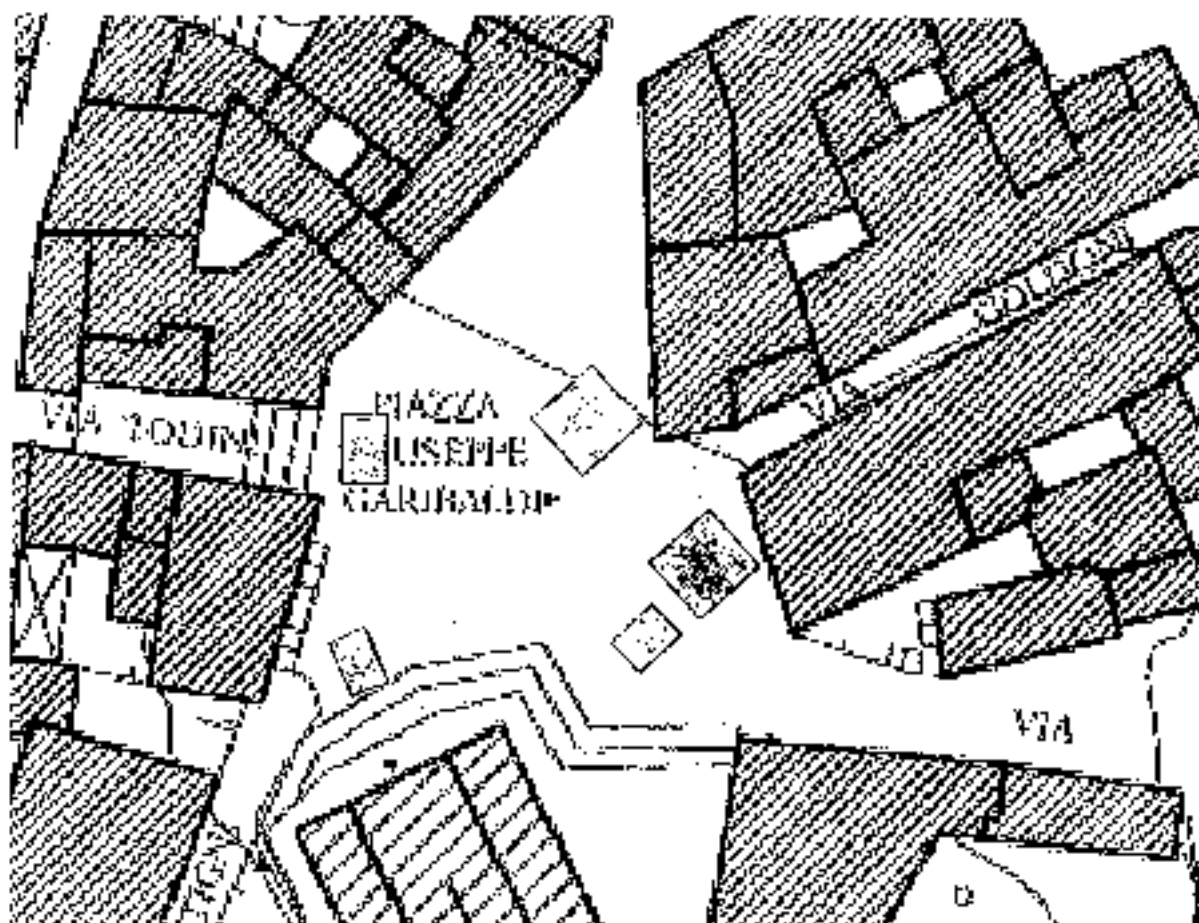
Cavalletto di tiro – Palchi figuranti -- tribune. Il montaggio e lo smontaggio avverranno nei quattro giorni precedenti la manifestazione e nei quattro seguenti.





Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto

Piazza Garibaldi



Comune di Massa Marittima Piazza Garibaldi 10 - 58024 Massa Marittima GR - c.f. e P. Iva 00690200538
tel. 0566/906211 fax 0566/902052 - sito Web www.comune.massamarittima.gr.it



Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto

Foto:



Figura 1 tribuna realizzata per sovrapposizione del palco con le piccole pedane marittime

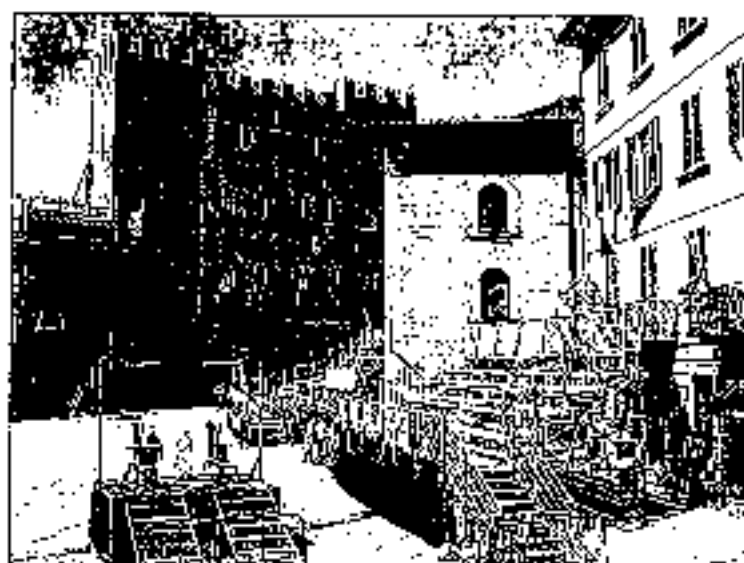
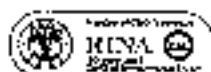


Figura 2 vista d'insieme delle due tribune





Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto



Figura 3 la torrione grande



Figura 4 Vista generale P.za Garibaldi



Comune di Massa Marittima Piazza Garibaldi 10 - 59024 Massa Marittima GR - c.f. e P. Iva 00090200536
tel. 0566/906211 fax 0566/902052 - sito Web www.comune.massamarittima.gr.it



Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto



Figura 5 Tribune





Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto

Allegato 4

Massa Gustorum

Organizzatore: Slow food di Massa Marittima con il Patrocinio del Comune di Massa Marittima

Periodo di realizzazione: maggio

Programma:

Massa Gustorum è una mostra mercato di prodotti agroalimentari che si svolgerà nel centro storico di Massa Marittima; sarà aperta liberamente a tutti dalle ore 10 alle ore 20; si svilupperà in un percorso che va da Piazza Garibaldi per salire lungo via della Libertà fino a Piazza Cavour, e lungo Via Montini fino al vicolo Bassi; saranno presenti le ***Produzioni biologiche***, e altri produttori, circa 50, per un mercato di eccellenze locali, olio, vino, pan di zucchero, pasta, miele, salumi, dolci, formaggi, birre, ma anche prodotti per cellaci. Massa Gustorum è organizzata da Slow Food Montenegro e dal Comune di Massa Marittima nel contesto dell'annuale protocollo d'intesa per la valorizzazione dei prodotti locali.

Installazioni:

I tavoli coperti per la durata della manifestazione. Il montaggio e lo smontaggio avverranno rispettivamente nei tre giorni precedenti la manifestazione e nei tre seguenti.

Ubicazione: Piazza Garibaldi, Piazza Cavour, Via Montini





Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto

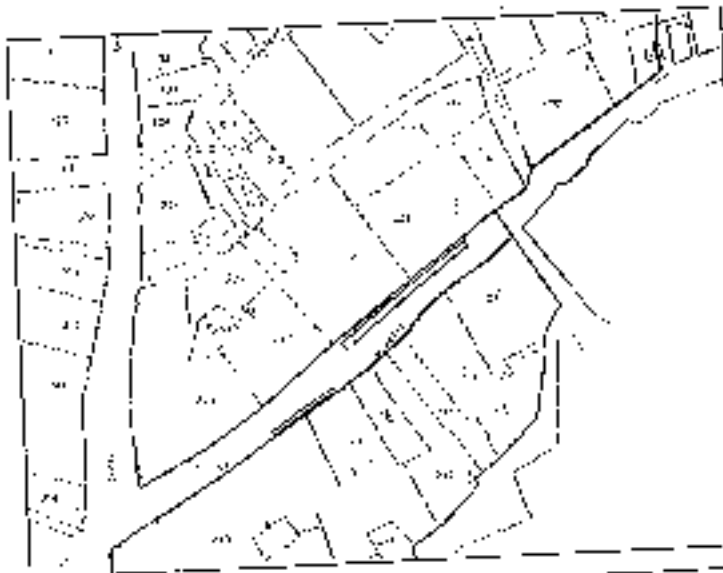
Massa Gustorum 20 maggio 2018

 Piazza Duomo



Massa Gustorum 20 maggio 2018

 Via Reno 1





Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto

Massa Gustorum 20 maggio 2018

C Piazza Garibaldi



Massa Gustorum 20 maggio 2018

A Piazza Duomo

C Piazza Duomo

B Via Mazzini



Foto 1 aerea generale



Comune di Massa Marittima Piazza Garibaldi 10 - 58024 Massa Marittima GR - c.f. e P. Iva 00090200535
tel. 0566/90211 fax 0566/902052 - sito Web www.comune.massamarittima.gr.it



Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto

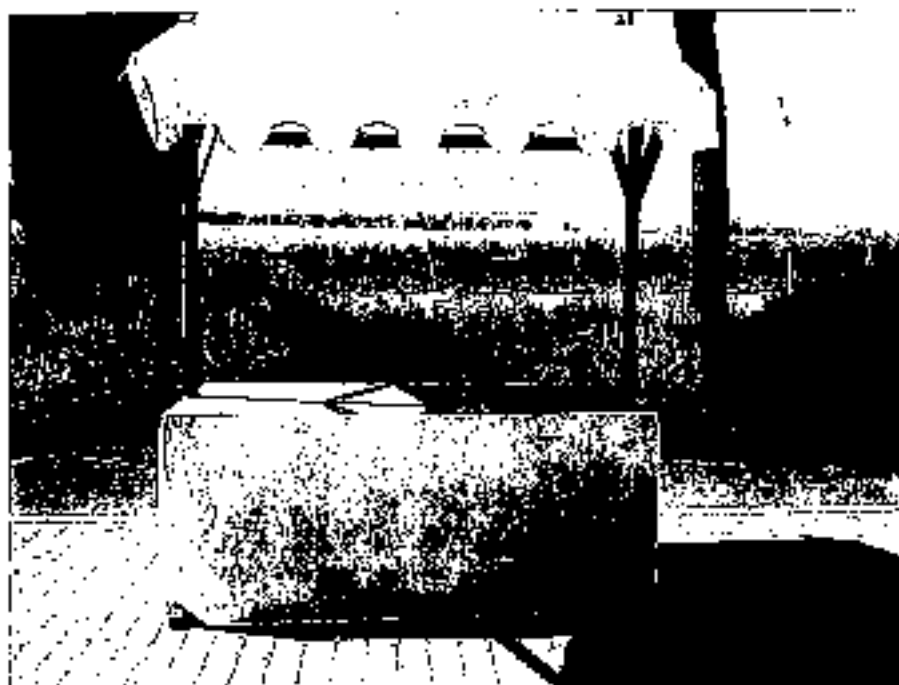
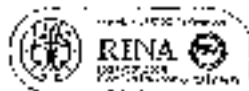


Figura 2 Tipologia Tavoli dimensionati





COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto



SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

Allegato 5

Descrizione dell'evento NOTTE BIANCA – date 13-14 Luglio

La Notte Bianca è uno dei più importanti eventi estivi della cittadina di Massa Marittima; la prima edizione risale al 2008 e l'evento si è ripetuto consecutivamente tutti gli anni a seguire, nel periodo di luglio e si svolge in due serate consecutive, 13 e 14 Luglio.

L'evento ormai collaudato, la cui organizzazione è affidata alla Pro Loco cittadina, è capace di portare a Massa Marittima un consistente flusso di gente da tutto il circondario; il programma è ricco e variegato, con numerosi appuntamenti che consigliano il divertimento, lo shopping, la buona musica, l'enogastronomia ed eventi culturali nella filosofia del "tutto in una/due notti".

Tutti gli esercizi commerciali resteranno aperti fino a tarda notte ed insieme alle bancarelle di artigiani e venditori ambulanti consentiranno a tutti i partecipanti di godere dei servizi offerti unitamente al divertimento di spettacoli itineranti e di concerti distribuiti in vari punti del centro storico della cittadina.

I musei rimarranno aperti e per l'occasione è sarà possibile visitare i cunicoli delle Fonti dell'Abbondanza con l'ausilio di guide speleologiche ed osservare le stelle, nella suggestiva cornice del giardino retrostante la cattedrale, con l'ausilio gli studiosi dell'Osservatorio Astronomico di Punta Falcone di Piombino.

L'evento coinvolgerà il centro storico di Massa Marittima e sarà organizzato in modo da generare un flusso omogeneo di persone tra la parte "bassa" e quella "alta" della cittadina.

I luoghi coinvolti saranno nel dettaglio Piazza Garibaldi, Via Goldoni, Via della Libertà, Via Mancini e la sua piazzetta, Vicolo Porto, Piazza Cavour e Via Bernardino degli Albizeschi, in Città Nuova Piazza Matteotti e Via Beccucci; l'intera area è compresa all'interno dell'U.T.O.E. MG1 del Piano Strutturale, zona A del Vigente Regolamento Urbanistico – censita al Catasto Fabbricati a partita speciale ai Fogli di mappa n° 143 e 144.

Dal punto di vista degli interventi si provvederà all'installazione, di fronte al Museo Archeologico di Piazza Garibaldi, di un palco in elementi metallici prefabbricati e pannellature in legno che ospiterà i gruppi musicali che animeranno dall'ora dell'aperitivo l'intera piazza; frontalmente allo stesso verrà disposto il servizio con mixer e controlli audio e luci.

Gli altri gruppi musicali suoneranno senza l'ausilio di palchi, direttamente a terra in Vicolo Porto e nella piazzetta a metà della Via Mancini o su pedane in legno in piazza Cavour; anche in Piazza Matteotti un palco in elementi metallici prefabbricati e pannellature in legno che ospiterà altri gruppi musicali.

In prossimità dei punti musica verranno installati dei gazebo con struttura metallica e telo di copertura che ospiteranno i punti ristoro gestiti dalla locale Pro Loco.

Ai margini della piazza Garibaldi, all'inizio del Corso, in Piazza Cavour e nella vicina Via Albizeschi, così come in Corso Diaz ed in Via Beccucci ai piedi della Torre del Candeliere verranno distribuite le bancarelle gestite da produttori locali, artigiani e commercianti.

L'intervento, eseguito con l'installazione di strutture amovibili, è completamente reversibile ed ha carattere temporaneo, non comporta alcuna manomissione del suolo pubblico né modifica permanente della Piazza.



COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto



EMAS
CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
UNIFICATA
REG. N. 10000

**SETTORE 4 - Gestione Tecnica Beni
Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente**

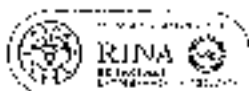
UBICAZIONE DELL'INTERVENTO

Estratto Tav. 06 A del Regolamento Urbanistico - non in scala

Perimetro del Centro Abitato - Massa Marittima



Ubicazione dell'intervento



COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto



EMAS
GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
Reg. Min. 1/10/99

**SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni
Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLE PRECEDENTI EDIZIONI DELLA
"NOTTE BIANCA"

1
4



Vista sulla Piazza Garibaldi in direzione Corso della Libertà



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto

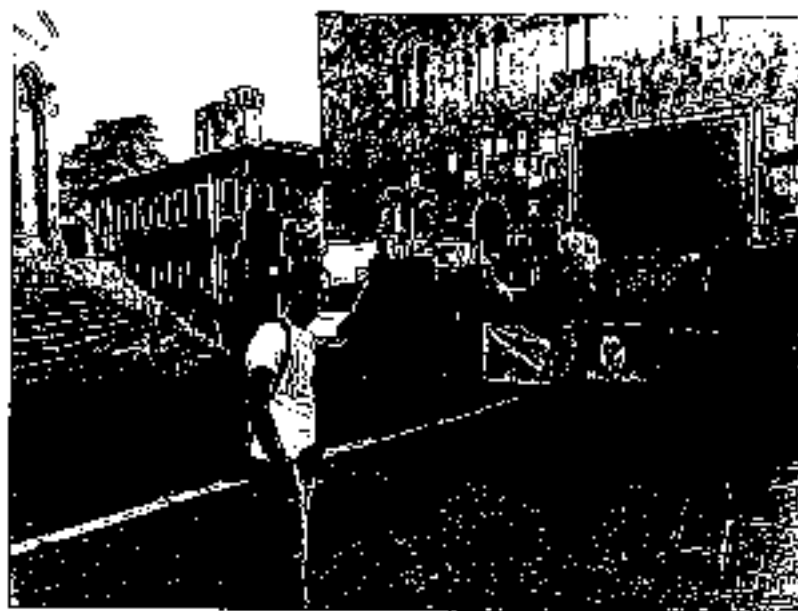


SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

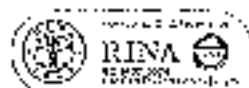
Musicisti in Piazza Cavour



Palco nella Piazza Garibaldi



Bancarelle in Via Albizeschi



COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto



EMAS
UNIONENvironmental
VERIFICA
Pag. 11/12/2011

**SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni
Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente**





Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto

Allegato 6

Gara Ciclistica

Organizzatore: ASD VIVAIO LE QUERCE GROSSETO

Periodo di realizzazione: giugno

Programma:

La gara si svolge su strada nello splendido borgo medioevale della maremma con partenza in Piazza Garibaldi. Sarà una gara estremamente divertente ma accessibile a tutti con un programma su e giù per le colline e i boschi che circondano Massa Marittima. Punto di arrivo in loc. Lupa (Bar Le Mura)

Installazioni: Nel punto arrivo sarà allestito uno striscione di colore rosso con scritta 'ARRIVO' di colore bianco; lo striscione sarà di mt 1x5 posizionato a 4 mt da terra e ancorato agli agganci già esistenti. Tutti gli allestimenti saranno montati e smontati nel 1-2 giorni precedenti e successivi la manifestazione nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Ubicazioni: Piazza Garibaldi





Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto



Comune di Massa Marittima Piazza Garibaldi 10 - 58024 Massa Marittima GR - c.f. e P. IVA 00090220530
tel. 0566/936211 fax 0566/932052 - sito Web www.comune.massamarittima.gr.it



Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto

Balli Odissea 2001

Organizzatore: ASD Odissea 2001 Grosseto

Periodo di realizzazione: agosto

Programma:

Vero e proprio entusiasmo ovviamente riservato ai migliori performer dei diversi generi di danza in quella che è stata definita "l'enciclopedia del ballo" sullo splendido scenario del Duomo di Massa Marittima in piazza Garibaldi dove sarà allestita una pedana e 200 sedie

Installazioni: L'allestimento e lo smontaggio delle attrezzature avverrà nei 3-4 giorni precedenti e successivi alla manifestazione nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Ubicazione: Piazza Garibaldi





Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto

Allegato 7

Torneo Nazionale delle Balestre

Organizzatore: FIB (Società Terzieri Massetani)

Periodo di realizzazione: luglio

Programma:

Una meravigliosa sfida fra i Balestrieri di Massa Marittima, Lucca e San Marino con balestre antiche all'italiana. Gara di tiro in notturna preceduta da maestoso corteo storico nella città. Il tutto contornato da esibizioni degli Sbandieratori e Musicisti. Nella stessa giornata pranzo a cura di Slow Food cucinato come nel medioevo senza sprechi e risparmiando energie. Danze medievali durante il pranzo ed esposizione di minerali rari essendo stata Massa Marittima un Libero Comune basato sul commercio dei minerali.

Installazioni: : L'allestimento e lo smontaggio delle attrezzature occorrenti (pedana, transenne ecc) avverrà nei 3-4 giorni immediatamente precedenti e successivi l'evento, nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (vedi allestimento allegato 3 Balestro del Girifalco)

Ubicazione: Piazza Garibaldi





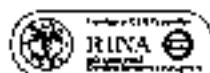
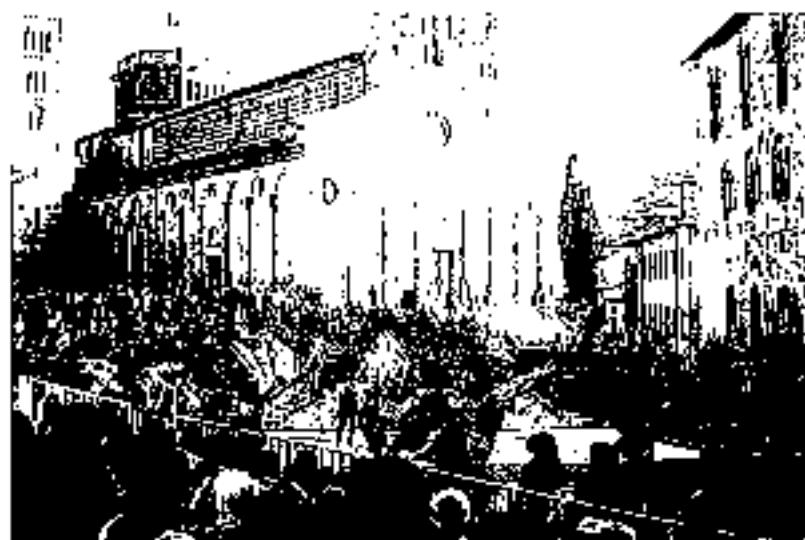
Comune di Massa Marittima

Provincia di Grosseto



UBICAZIONE

Foto:



Comune di Massa Marittima P.zza Garibaldi 10 - 58024 Massa Marittima GR - c.f. n. P. Iva 00090200538
tel. 0566/906211 fax 0566/902352 - sito Web www.comune.massamarittima.gr.it



Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto

Allegato 8

Under the moonlight

Organizzatore: Terziere di Cittavecchia

Periodo di realizzazione: Luglio

Programma: l'evento, che si svolge ormai da molti anni, fa parte delle feste ricorrenti patrociniate dal Comune di Massa Marittima. Comprende attività di promozione delle del Terziere di Cittavecchia rivolte principalmente ai giovani ed ai bambini, con la presenza di un punto ristoro e di uno spettacolo musicale

Installazioni: si prevede di installare una pedana modulare e dei gazebo simili a quelli delle altre manifestazioni già autorizzate. Tutte le strutture saranno semplicemente appoggiate sul terreno, con basamenti protettivi e prive di ogni ancoraggio al suolo. Si avrà cura di limitare le interferenze con i beni visivi verso i principali beni culturali che si affacciano sulla piazza. Lo smontaggio dei gazebo avverrà al termine della manifestazione. Lo smontaggio del palco avverrà nei giorni immediatamente successivi all'evento, nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro





Comune di Massa Marittima Provincia di Grosseto

Ubicazione:
piazza Garibaldi

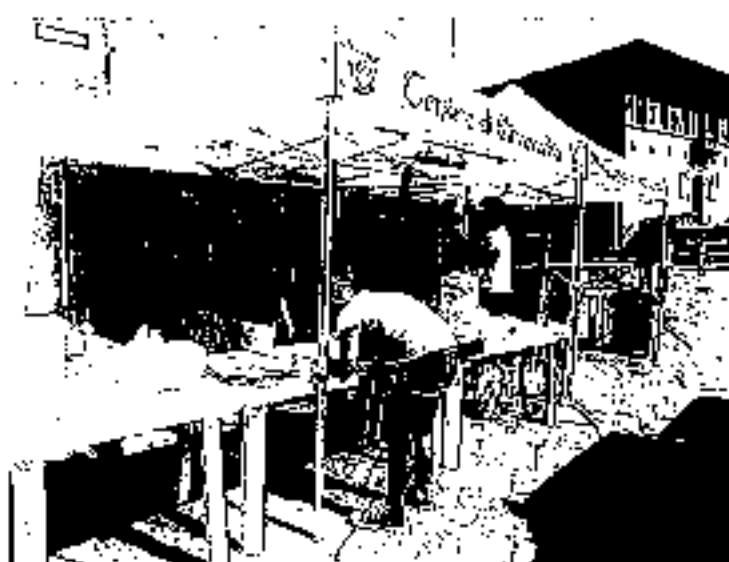


Comune di Massa Marittima P.zza Garibaldi 10 - 58024 Massa Marittima GR - c.f. e P. Iva 00090200538
tel. 0566/906211 fax 0566/902052 sito Web www.comune.massamarittima.gr.it



Comune di Massa Marittima Provincia di Grosseto

Foto:



Comune di Massa Marittima Piazza Garibaldi 10 - 58024 Massa Marittima GR - c.f. e P. Iva 00030200535
tel. 0566/905211 fax 0566/902052 - sito Web www.comune.massamarittima.gr.it



Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto

Allegato 9

La Torre e la Luna

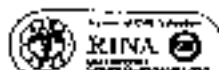
Organizzatore: Terziere di Cittanova

Periodo di realizzazione: Luglio

Ubicazione: piazza Matteotti – corso Diaz

Programma: L'evento "La Torre e la Luna" si svolge ogni anno l'ultimo sabato di Luglio. In Piazza Matteotti ai piedi della Torre del Candeliere viene installato un palco che sarà utilizzato esclusivamente dal complesso musicale, di fronte ad esso, in prossimità del fabbricato che delimita la piazza, sono montati 6 / 7 tavoli e un gazebo delle dimensioni di mt 6x3 adibito a punto ristoro. Risalendo il corso A. Diaz si prevede di posizionare i tavoli per i banchetti dei mercatini. A circa metà del corso Diaz e ai piedi del parco dove è installata la scultura raffigurante il simbolo del Terziere sono allestiti dei piccoli giochi di intrattenimento quali ruota della fortuna c/ o froccette che non prevedono alcun montaggio di struttura.

Installazioni: Tutte le strutture saranno semplicemente appoggiate sul terreno, con basamenti protettivi e prive di ogni ancoraggio al suolo. Lo smontaggio del palco avverrà nei giorni immediatamente successivi all'evento, nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Lo smontaggio del gazebo e dei tavoli avverrà al termine della manifestazione.





Comune di Massa Marittima Provincia di Grosseto

Piazza Matteotti



Posizione variabile bancarelle/tavoli



Palco per la musica



Gazebo punto ristoro mt 6x3



Posizione dei giochi di intrattenimento





Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio

**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO**

MASSA MARITTIMA , _____

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

DI SIENA, GROSSETO E AREZZO

E

COMUNE DI MASSA MARITTIMA



PREMESSO CHE

Il sistema di gestione dei Beni Culturali delineato dal DLgs 42/2004 e s.m.i. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio stabilisce all'art. 6 che le attività di valorizzazione culturale sono attuate in forme compatibili con la tutela e in modo tale da non pregiudicarne le esigenze: *"delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso"* costituiscono attività di valorizzazione culturale.

CONSIDERATO che ai sensi del comma 1 del citato art. 6 la valorizzazione comprende la promozione e il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.

RICHIAMATO il Decreto di Vincolo relativo, D.M. 24.11.1999 e le relative prescrizioni.

RICHIAMATA la nozione di "centro storico" che è individuata nelle zone A del Centro di Massa Marittima e delle frazioni, come perimetrato nello strumento urbanistico comunale vigente.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10 comma 4 lett.g) del Dlgs. 42/2004 e s.m.i. *"Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"* le vie, le piazze, le strade e tutti gli spazi aperti di carattere pubblico di proprietà del Comune e situati all'interno del centro storico costituiscono beni culturali oggetto di tutela.

RICHIAMATO l'art. 52 del Codice *"Esercizio del commercio in aree di valore culturale"*.

PRESO ATTO che poiché il presente protocollo norma l'occupazione di suolo pubblico comunale non è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo per la richiesta ai sensi dell'art.21 del Codice dei Beni Culturali;

CONSIDERATO che la Soprintendenza e il Comune ravvisano l'opportunità di salvaguardare la vivibilità della città, la tutela dell'ambiente urbano ricompreso dei nuclei insediativi storici e la salvaguardia delle aree archeologiche presenti sul territorio comunale.

CONSIDERATO che la Soprintendenza e il Comune assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e valorizzazione.

CONSIDERATO che la Soprintendenza e il Comune auspicano il miglioramento dell'efficienza della P.A. attraverso misure che concorrano a favorire un sostenibile equilibrio tra e con le esigenze di sviluppo del tessuto economico cittadino.

CONSIDERATO che a tal fine la Soprintendenza e il Comune hanno svolto un lavoro congiunto propedeutico alla stesura del presente atto.

PRESO ATTO delle **comunicazioni intercorse tra la SABAP di Siena Grosseto e Arezzo e il Comune di Massa Marittima** (note prot. _____).

PRESO ATTO degli accordi di cui al **Tavolo Tecnico convocato in data** _____
dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Siena, Grosseto e Arezzo.

LA **SOPRINTENDENZA**
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DI SIENA, GROSSETO E AREZZO

E

IL COMUNE DI Massa Marittima

ai fini della migliore gestione e fruizione degli spazi pubblici presenti nel territorio comunale ricompreso all'interno del centro storico come individuato nella cartografia dei centri storici del Comune di Massa Marittima di cui alle allegate Tavole 1-2, stante la inconfutabile loro valenza in termini di interesse storico, artistico, paesaggistico ed ambientale, nonché culturale per le relative comunità.

CONCORDANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Le parti, in relazione alle premesse, stipulano il presente Accordo per elaborare, nell'ambito del territorio comunale definito ed identificato come "centro storico", le regole atte a disciplinare l'utilizzo del suolo pubblico e degli spazi comunali in modo compatibile alle esigenze di tutela e valorizzazione.

ARTICOLO 2

Allegato al presente Accordo sono presenti il **Regolamento delle occupazioni di suolo pubblico e i suoi allegati** costituiti da:

- **le Planimetrie dei centri storici (TAVV 1-2),**
- **le Planimetrie delle occupazioni di suolo pubblico (TAVV. 3-6),**
- **Abachi delle occupazioni di suolo pubblico**
- **Abachi delle tipologie di arredo,**
- **Abaco dei raccoglitori rifiuti in Centro storico**
- **"Realizzazione degli eventi annuali".**

Tali documenti riguardano gli arredi/strutture/allestimenti urbani pubblici e privati su suolo pubblico. Nei suddetti allegati al Regolamento sono ricompresi, a titolo esemplificativo, nonché indicativo, non assoluto e cogente, tutti gli arredi/strutture/allestimenti che, per forme, dimensioni, struttura, colori e caratteristiche, possono essere considerati compatibili con le esigenze di tutela e ammissibili alle finalità di valorizzazione.

Sono così comprese nel presente accordo le planimetrie (Tavv. 1-6) con l'individuazione del perimetro dei centri storici oggetto della presente disciplina e l'individuazione delle aree in cui è consentito e/o interdetta l'occupazione permanente di suolo pubblico.

ARTICOLO 3

L'installazione, la sostituzione e la rimozione degli arredi fissi e mobili, citati al precedente **ARTICOLO 2**, in tutte le forme, caratteristiche, materiali, colori e dimensioni, sia per le funzioni pubbliche sia per le funzioni private, sia a servizio degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande (vedi **Regolamento delle occupazioni di suolo pubblico e Allegati**), sono disciplinate dal presente Accordo, con la seguente prescrizione ovvero: si raccomanda di adottare tutte le opportune cautele al fine di evitare danni antropici alle strutture ed alle superfici monumentali del contesto interessato, con particolare riferimento al controllo delle fasi di montaggio e smontaggio, delle strutture temporanee per evitare danni derivanti dall'esposizione dei beni, comprese le

pavimentazioni storiche di particolare pregio sulle quali è fatto divieto di predisporre ancoraggi di qualsiasi genere.

ARTICOLO 4

Restano valide le prescrizioni, meglio descritte all'Articolo 3, per eventi/manifestazioni definibili come temporanei per caratteristiche, tipologia, consistenza, durata e quindi con esclusivo riferimento ad eventi / manifestazioni definite, come sopra detto, temporanei.

Articolo 5

Per ogni arredo/struttura/allestimento urbano pubblico e privati su suolo pubblico **il Comune sarà esonerato dalla richiesta di N.O. e / o Autorizzazione e / o Parere** rilasciato da parte della Soprintendenza competente, avendo verificato tramite i propri uffici preposti, la richiesta avanzata dall'utenza, la conformità alle tipologie indicate nel Regolamento Cosap e suoi allegati (Abachi e Realizzazione eventi Annuale) dei manufatti/strutture/arredi che andranno ad occupare il suolo pubblico fermo restando le prescrizioni di far adottare tutte le opportune cautele, da parte del soggetto interessato, nonché proponente, al fine di evitare danni antropici alle strutture ed alle superfici monumentali del contesto interessato; ciò con particolare riferimento al controllo delle fasi di montaggio / smontaggio delle strutture, con puntuale attenzione alle strutture temporanee per evitare danni derivanti dall' esposizione dei beni, nell' immediato ma anche nel futuro.

ARTICOLO 6

Gli Abachi sono suscettibili di modifiche e/o integrazioni, per esigenze di spesa, di riorganizzazione degli spazi pubblici urbani, di installazione concreta in loco, infine per nuove soluzioni progettuali, adeguamento a normative di Legge, nonché riguardanti anche future opere pubbliche che interesseranno il "centro storico" sempre **previo accordo di revisione con l'ufficio ministeriale** preposto alla tutela del bene monumentale.

ARTICOLO 7

L'utilizzo del suolo pubblico nelle forme private, relative agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, che necessitano di utilizzare spazi e superfici pubbliche, è disciplinato dal presente Accordo, in conformità a quanto disciplinato dalla Deliberazione di Consiglio Comunale _____, da ubicare su aree pubbliche in concessione pluriennale, per tipologie di manufatti codificati dal Comune di Massa Marittima.

ARTICOLO 8

Per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, ricadenti nelle aree di cui al presente protocollo (vedi Tavole delle occupazioni di suolo pubblico allegate), **é ammesso l'utilizzo di arredi per esterni, a servizio delle attività sopra citate, anche se al momento non conformi alle tipologie di cui al Regolamento delle occupazioni di suolo pubblico e all'allegato abaco, fino a 90 giorni dalla entrata in vigore del Regolamento Cosap con le specifiche deroghe indicate all'interno del Regolamento;**

ARTICOLO 9

Le parti si impegnano, in caso di conformità delle istanze di concessione di suolo pubblico, al Regolamento delle occupazioni di suolo pubblico e agli allegati abachi, a procedere, in termini di Nulla Osta, tramite comunicazione.

Il Comune é in obbligo la verifica di conformità delle istanze presentate al presente Regolamento. Qualsiasi difformità dovrà attivare la regolare procedura di autorizzazione.

ARTICOLO 10

Eventuali modifiche, revisioni, aggiornamenti, da apportare in futuro, ai dettami di cui agli articoli sopra riportati, dovranno essere attuati ad integrazione del presente Accordo, di concerto tra le parti interessate; che si impegnano fin d'ora, al proseguimento della piena, prolifica ed ampia collaborazione istituzionale e tecnica, attuata nel tempo, incrementando così la valorizzazione del patrimonio culturale esistente nei luoghi indicati nel presente Protocollo d'Intesa ed ubicati nel territorio comunale di Massa Marittima, agevolando e potenziando, non per ultima, l'offerta turistica del medesimo territorio, nonché incentivando le attività imprenditoriali / commerciali di supporto, attualmente operanti e di quelle di futura apertura.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Anna DI BENE

IL SINDACO



OMBRELLONE A PALO CENTRALE



OMBRELLONE A PALO LATERALE



OMBRELLONI COLOR BORDEAUX



OMBRELLONE MEZZA OMBRA



OMBRELLONE A BRACCIO LATERALE



TENDE ESTENSIBILI

ABACO DELLE TIPOLOGIE DI ARREDO
ESPOSITORI E BACHECHE



ESPOSITORE IN METALLO
BACHECA ESPOSITORE IN METALLO



ESPOSITORE IN FERRO BATTUTO



ESPOSITORE IN LEGNO



ESPOSITORI PER CARTOLINE A TERRA E A TASCA

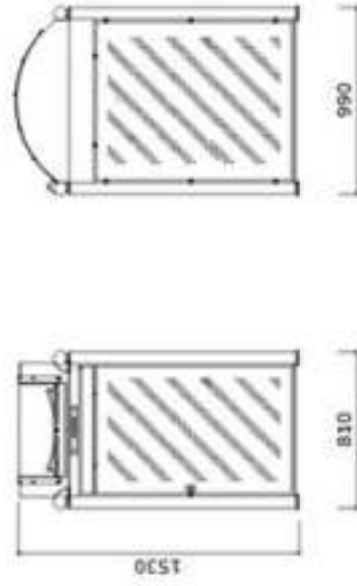


BACHECHE IN LEGNO



ESPOSITORI IN LEGNO





ABACO DELLE TIPOLOGIE DI ARREDO
TAVOLI E SEDIE



TAVOLO IN FERRO SCURO QUADRATO



TAVOLO IN FERRO SCURO TONDO



TAVOLO IN LEGNO



TAVOLO IN FERRO E MARMO



SEDIE IN FERRO



SEDIE IN FERRO E MATERIALE PLASTICO



SEDIA IN LEGNO





n. 1 Eredi Vanni



n. 2 Astorino e Gabrielli "i Tre archi"



n. 3 Berti Riccardo "Le Logge"



n. 6 Astorino Daniele "la Cantina i Tre Archi"



n. 7 Braglia Cinzia "Bar Centrale"



n. 8 Bargelli Monica "Il Baccino"



n. 4 Rossi Alberto "Osteria Grassini"



n. 17 Montoro Annunziata "Prosciutto e Popone"



n. 18 Zanzi Lisa "Bar Le Mura"



n. 27 Gambazza Cinzia "Tramezzinaria"



n. 26 Osteria San Cerbone



ABACO OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO TAVOLI SEDIE E OMBRELLONI
COMUNE DI MASSA MARITTIMA
QUADRANTE C2 e C3



n. 2 Cecchelli Raffaella "La tina dei Grilli"



n. 10 Pizzeria il Corso s.n.c.



n. 3 Luciani e Filippi "Il Gatto e la Volpe"



n. 12 Esposito Maria "La Padellaccia"



n. 16 Baldanzi Gaia



Quadrante C3 : N. 1 Trattoria "Il Grosso"



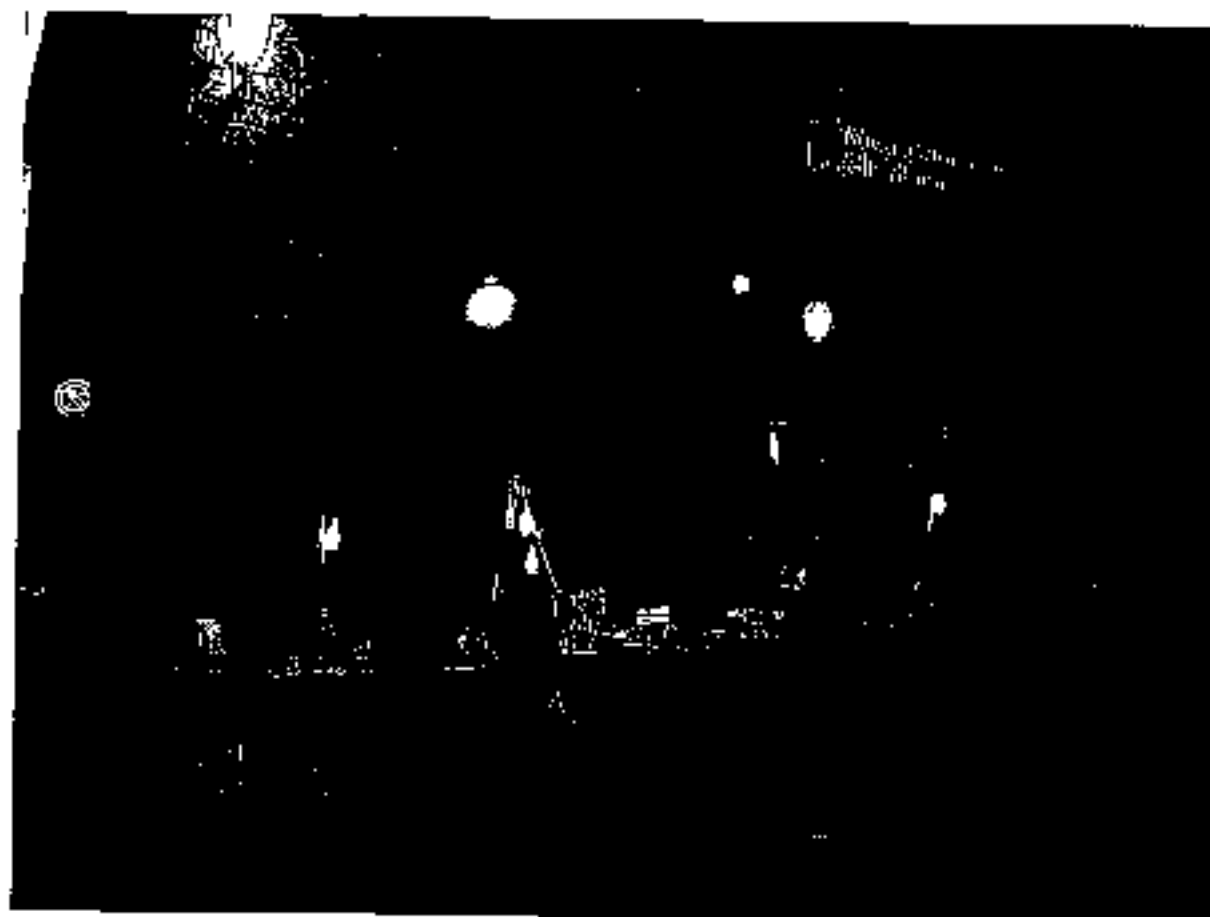
Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto



Comune di Massa Marittima P.zza Garibaldi 10 - 58024 Massa Marittima GR - c.f. e P. Iva 00090200536
tel. 0566/906211 fax 0566/902052 - sito Web www.comune.massamarittima.gr.it



Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto



Comune di Massa Marittima Piazza Garibaldi 10 - 58024 Massa Marittima GR - c.f. n P. Iva 00080200536
tel. 0566/906211 fax 0566/907052 - sito Web www.comune.massamarittima.gr.it



Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto

Allegato 10

Festa di San Rocco

Organizzatore: Terziere di Borgo

Periodo di realizzazione: agosto

Programma:

Nell'ambito delle manifestazioni storiche patrocinate dal comune di Massa Marittima il Terziere di borgo realizza da molti anni la festa di San Rocco che prevede il seguente programma:

Pomeriggio esibizione sbandieratori e giochi popolari per bimbi

Sera ore 21,00: concerto musicale

Per tutto il giorno mercatino di san Rocco per collezionisti, hobbisti e artigianato

Installazioni: I gazebo e bancarelle lungo via Verdi saranno posizionati nei 3-4 giorni precedenti la manifestazione e rimossi al termine della manifestazione stessa, essi saranno posizionati senza alcuna interferenza con il fondo stradale, che risulta bitumato.





Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto

Ubicazione:

Via Verdi , Largo Donizetti

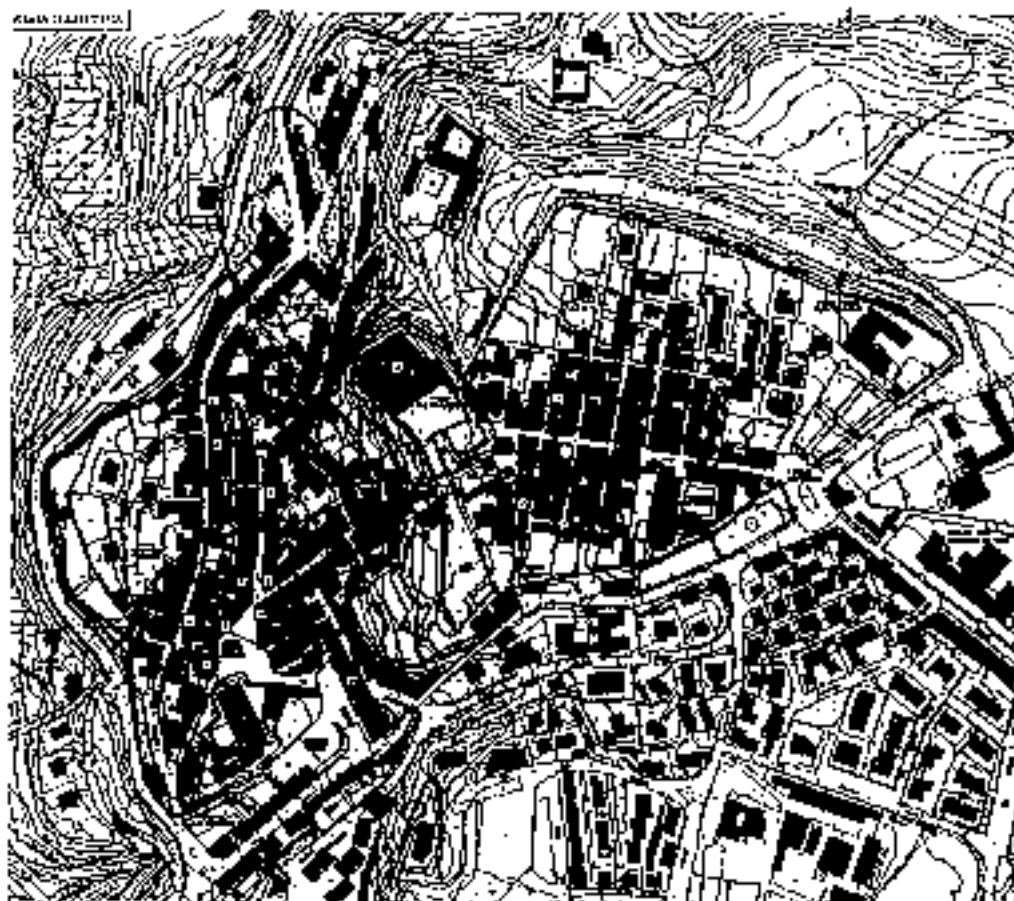


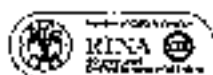
Foto:



Comune di Massa Marittima Piazza Garibaldi 10 – 58024 Massa Marittima GR – c.f. e P. Iva 00090200536
tel. 0566/906211 fax 0566/907097 - sito Web www.comune.massamarittima.gr.it



Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto



Comune di Massa Marittima P.zza Garibaldi 10 - 58024 Massa Marittima OR - c.f. e P. Iva 00099200536
tel. 0566/906211 fax 0566/902052 - sito Web www.comune.massamarittima.gr.it



Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto



Comune di Massa Marittima Piazza Garibaldi 10 - 58024 Massa Marittima GR - c.f. e P. Iva 03090200538
tel. 0566/906211 fax 0566/902052 - sito Web www.comune.massamarittima.gr.it



Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto

Allegato 11

Eventi nella Piazza della Cisterna di Tatti

Organizzatore: Associazione Con-tatti e associazioni locali

Periodo di realizzazione: mese di Luglio/Agosto/Ottobre/Novembre

Ubicazione: Piazza della Cisterna a Tatti

Programma: Nell'ambito degli interventi di animazione dei centri storici minori l'associazione Contatti propone due eventi estivi: un concerto ed una rappresentazione teatrale; l'associazione locale promuove anche eventi nel mese di ottobre-novembre nella tradizionale festa d'autunno

Installazioni: si prevede di installare una pedana modulare simile a quella delle altre manifestazioni già autorizzate. Tutte le strutture saranno semplicemente appoggiate sul terreno, con basamenti protettivi e prive di ogni ancoraggio al suolo. L'allestimento e lo smontaggio del palco avverranno nel 3-4 giorni immediatamente precedenti e successivi all'evento, nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Foto:

dettaglio della pedana e della piazza





Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto



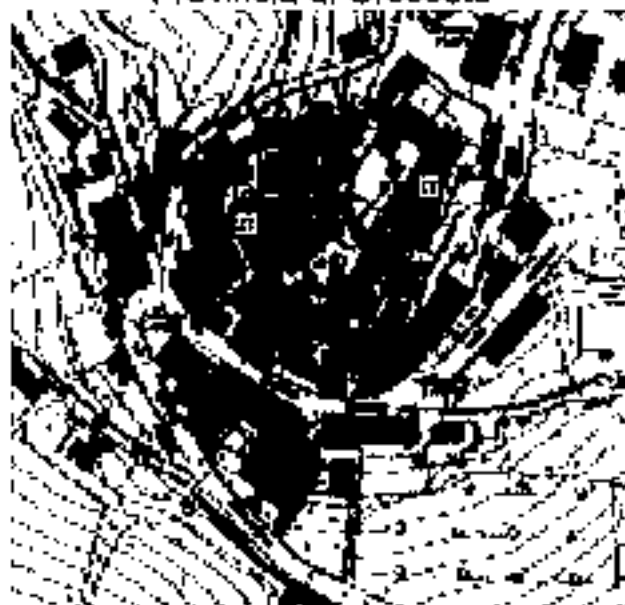
Ubicazione: Piazza della Cisterna Loc. Tatti



Comune di Massa Marittima Piazza Garibaldi 10 - 58024 Massa Marittima GR - c.f. e P. Iva 00090230536
tel. 0566/906211 fax 0566/902032 - sito Web www.comune.massamarittima.gr.it



Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto





Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto

ALLEGATO 12

Dilettando

Organizzatore: AVIS

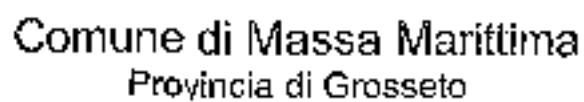
Periodo di realizzazione: luglio - Agosto

Ubicazione: Piazza Garibaldi a Massa Marittima

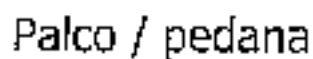
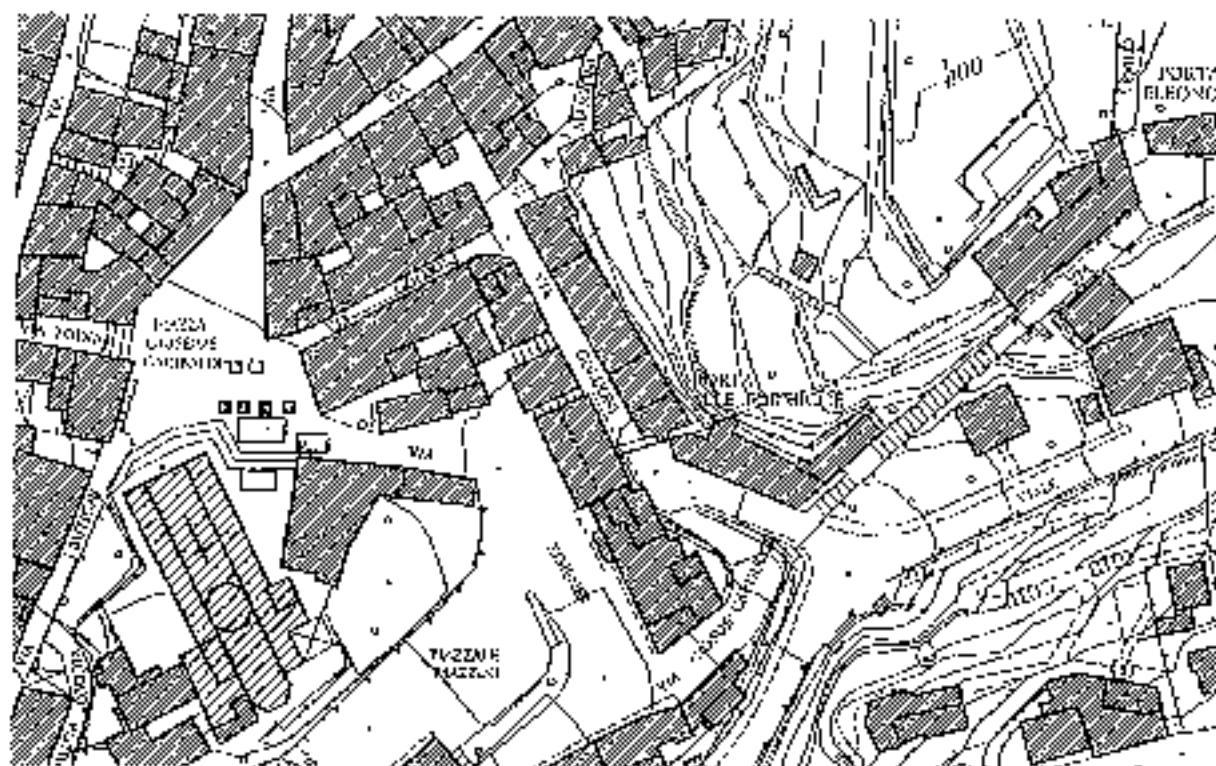
Programma: Sarà un Intrattenimento per tutta la famiglia, con il tema della solidarietà per la donazione di sangue e emocomponenti. Si esibiranno dilettanti provenienti da tutta la Toscana, in varie categorie, canto, ballo, cabaret.

Installazioni: si prevede di utilizzare il palco modulare ai piedi del sagrato e la pedana in legno sul sagrato (che sono installate per la manifestazione della Lirica in piazza che si svolge nei giorni precedenti e già autorizzata). Saranno posizionati 4-5 tavoli di circa mt 1x1.5/cad per la gloria davanti al palco. Inoltre sarà posizionato un Gazebo per la vendita dei gadget di circa mt 3x3 accanto alla Colonna del Bargello (dove si trova anche il punto presa corrente per l'installazione del q.e.). Saranno posizionate circa n. 600 sedie impiombabili. Tra le sedie, nel corridoio centrale sarà posizionato un tavolo di circa mt 1x1.5 per la console della musica o il palchetto di circa mt 1x2 alto circa mt 1 per la telecamera della presa televisiva. Tutte le strutture saranno semplicemente appoggiate sul terreno, con basamenti protettivi e prive di ogni ancoraggio al suolo. L'allestimento e lo smontaggio del palco avverrà nei 3-4 giorni immediatamente precedenti e successivi all'evento, nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.





Piazza Garibaldi



Comune di Massa Marittima P.zza Garibaldi 10 - 58024 Massa Marittima GR - c.f. e P. Iva 00070200536
tel. 0566/935211 fax 0566/902032 - sito Web www.comune.massamarittima.gr.it



Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto

Allegato 13

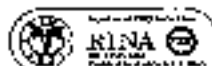
Calici di Stelle

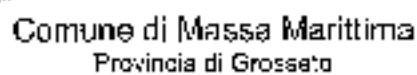
Organizzatore: Associazione strada del vino di Montoregio

Periodo di realizzazione: agosto

Programma: Si tratta di una storica manifestazione che coinvolge molti centri storici in tutta Italia. Il programma prevede la valorizzazione dei prodotti tipici della zona ed in particolare del vino, tramite una serie di degustazioni. La manifestazione ha l'obiettivo di promuovere il territorio ed in particolare le sue emergenze di qualità.

Installazioni: è prevista l'installazione di alcuni tavoli e gazebo lungo le principali vie e piazze del centro storico: Piazza Garibaldi, via Goldoni, Piazza Cavour, Piazza Matteotti, Corso della Libertà, vicolo Porte, Corso Diaz. Il tavagliato utilizzato sarà di colore rosso vinaccia, nel rispetto della tradizione e dei colori locali. Tutte le installazioni saranno posizionate e poi rimosse nei 3-4 giorni precedenti la manifestazione e al termine della manifestazione e non comportano alcuna modifica delle strutture viarie. Si avrà cura di limitare le interferenze visive con i beni culturali che affacciano lungo le piazze e le vie.







Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto

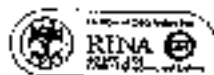
Foto:



Comune di Massa Marittima Piazza Garibaldi 10 - 58024 Massa Marittima GR - c.f. o P. Iva 00090200538
tel. 0566/906211 fax 0566/902032 - sito Web www.comune.massamarittima.gr.it



Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto



Comune di Massa Marittima Piazza Garibaldi 10 - 58024 Massa Marittima GR - c.f. e P. Iva 00090200538
tel. 0566/906211 fax 0566/902252 - sito Web www.comune.massamarittima.gr.it



Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto

Ubicazione:
piazza Garibaldi



Comune di Massa Marittima Piazza Garibaldi 10 - 58024 Massa Marittima GR - c.f. e P. Iva 00090200536
tel. 0566/906211 fax 0566/902052 - sito Web www.comune.massamarittima.gr.it



Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto

Allegato 14

Lirica in Piazza

Organizzatore: Comune di Massa Marittima

Periodo di realizzazione: Agosto

Programma: la lirica di Massa Marittima che ha come palcoscenico la suggestiva piazza Duomo, ai piedi della trecentesca Cattedrale di San Cerbone. Un palcoscenico suggestivo e coinvolgente per un cartellone che propone tre opere di diversi compositori che sono il simbolo dell'opera italiana nel mondo.

Installazioni: si prevede di installare un palco simile a quella delle altre manifestazioni già autorizzate e una pedana in legno sul sagrato della cattedrale utilizzato anche per altre manifestazioni. Saranno installate n. 900 sedile imbottibili. Si prevede di installare le scenografie relative agli eventi, che cambieranno in relazione all'opera rappresentata. Tutte le strutture saranno semplicemente appoggiate sul terreno, con basamenti protettivi e privo di ogni ancoraggio al suolo. L'allestimento e lo smontaggio avverrà nei 3-4 giorni immediatamente precedenti e successivi agli eventi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.





Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto

Ubicazione:
piazza Garibaldi



Comune di Massa Marittima P.zza Garibaldi 10 - 58024 Massa Marittima GR - c.f. e P. Iva 00030200536
tel. 0566/906211 fax 0566/902052 - sito Web www.comune.massamarittima.gr.it



Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto

Foto:



Comune di Massa Marittima Piazza Garibaldi 10 - 58024 Massa Marittima GR - c.f. e P. Iva 00090200536
tel. 0565/906211 fax 0565/902052 - sito Web www.comune.massamarittima.gr.it



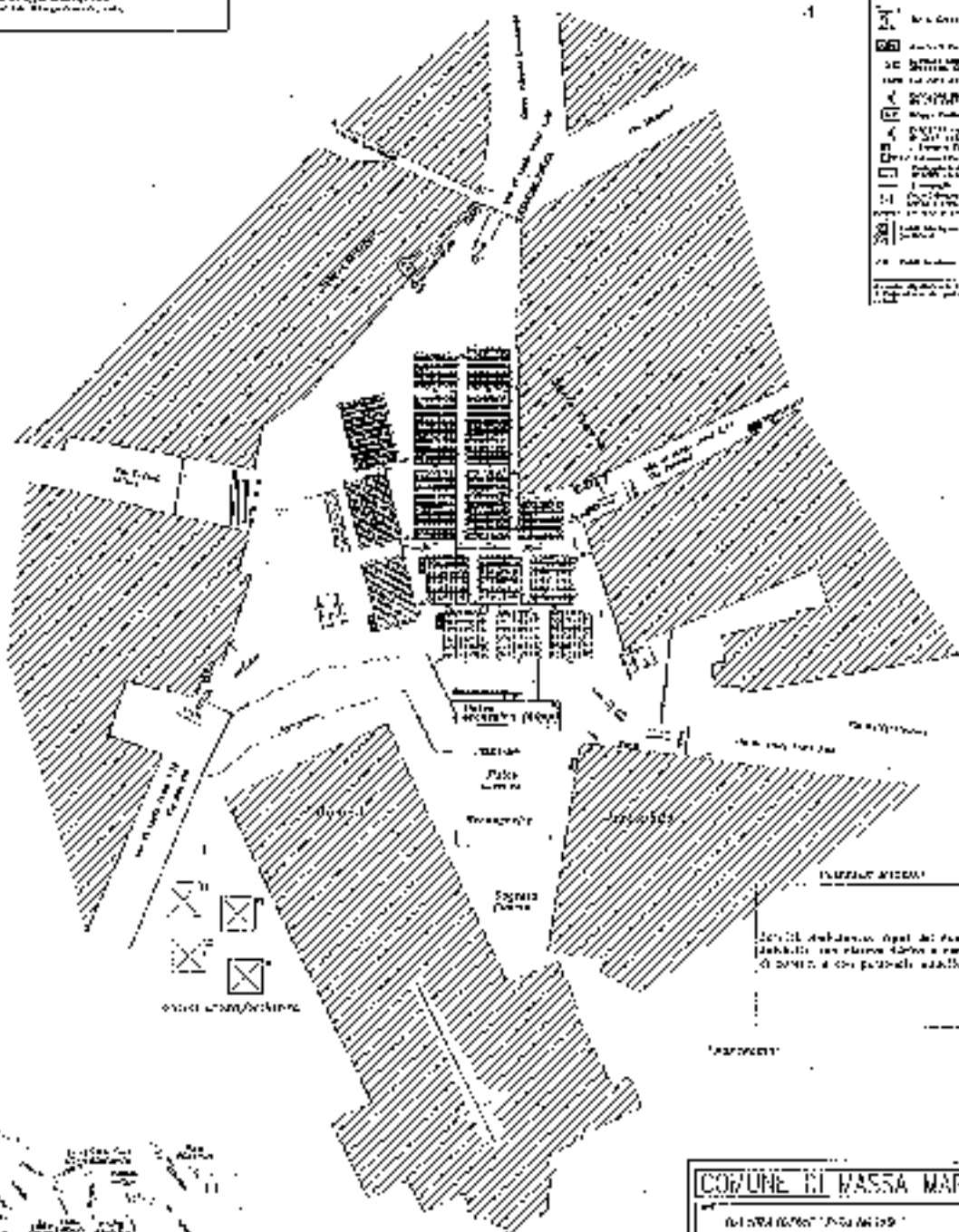
Comune di Massa Marittima

Provincia di Grosseto

Il Comune di Massa Marittima è costituito da 15 frazioni, ciascuna con il proprio consiglio comunale. Il Comune è diviso in 15 sezioni, ciascuna con il proprio consiglio comunale. Il Comune è diviso in 15 sezioni, ciascuna con il proprio consiglio comunale.

2000/04

- 1. Fraz. di Massa Marittima
- 2. Fraz. di Massa Marittima
- 3. Fraz. di Massa Marittima
- 4. Fraz. di Massa Marittima
- 5. Fraz. di Massa Marittima
- 6. Fraz. di Massa Marittima
- 7. Fraz. di Massa Marittima
- 8. Fraz. di Massa Marittima
- 9. Fraz. di Massa Marittima
- 10. Fraz. di Massa Marittima
- 11. Fraz. di Massa Marittima
- 12. Fraz. di Massa Marittima
- 13. Fraz. di Massa Marittima
- 14. Fraz. di Massa Marittima
- 15. Fraz. di Massa Marittima



Il Comune di Massa Marittima è costituito da 15 frazioni, ciascuna con il proprio consiglio comunale. Il Comune è diviso in 15 sezioni, ciascuna con il proprio consiglio comunale. Il Comune è diviso in 15 sezioni, ciascuna con il proprio consiglio comunale.

COMUNE DI MASSA MARITTIMA	
FRAZIONE DI MASSA MARITTIMA	
SEZIONE DI MASSA MARITTIMA	
FRAZIONE DI MASSA MARITTIMA	
SEZIONE DI MASSA MARITTIMA	
FRAZIONE DI MASSA MARITTIMA	
SEZIONE DI MASSA MARITTIMA	



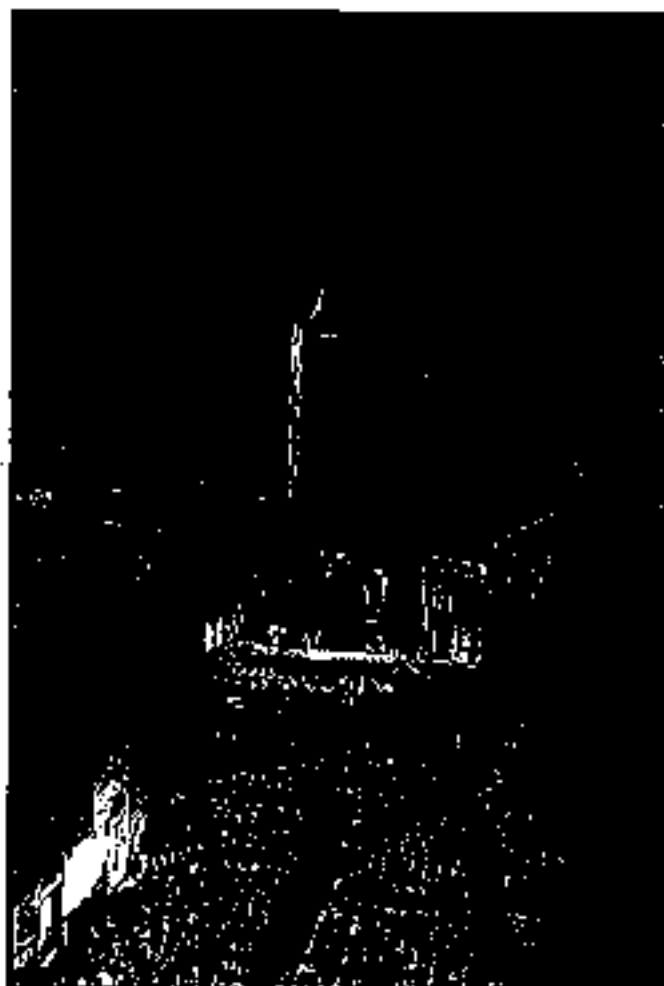
Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto



Comune di Massa Marittima Piazza Garibaldi 10 - 58024 Massa Marittima GR - c.f. e P. Iva 00090200538
tel. 0566/906211 fax 0566/902052 - sito Web www.comune.massamarittima.gr.it



Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto



Comune di Massa Marittima Piazza Garibaldi 10 - 58024 Massa Marittima GR - c.f. e P. Iva 00090200536
tel. 0566/906211 fax 0566/902052 - sito Web www.comune.massamarittima.gr.it



Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto

Allegato 15

A bloody Summer Night

Organizzatore: Avis

Periodo manifestazione: agosto

Programma: Festa organizzata dal Gruppo Giovani Avis Massa Marittima per promuovere il DONO DEL SANGUE con musica dal vivo.

Installazioni: si prevede di installare un palco modulare in piazza Cavour per l'esibizione musicale, davanti alla banca si installa un gazebo per la vendita dei gadget di circa mt 3x3 con distributore della bima di circa mt 2x3. (il punto presa corrente del comune accanto alla banca a sx). Tutte le strutture saranno semplicemente appoggiate sul terreno, con basamenti protettivi e prive di ogni ancoraggio al suolo. Il montaggio delle strutture avverrà nei giorni immediatamente precedenti all'evento (comunque garantendo l'accesso al pubblico alle attività) nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Lo smontaggio avverrà al termine della manifestazione.



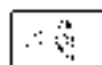


Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto

Piazza Cavour



Palco



Gazebo / distributore birra





Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto

Allegato 16

Halloween

Organizzatore: Proloco Massa Marittima

Periodo manifestazione: manifestazione del 31 ottobre

Programma:

Festa di carattere turistico-folcloristico in tutto il centro storico: Piazza Cavour, Piazza Garibaldi, Via della Libertà, Vicolo Porte, Vicolo Ciambellano, Vicolo Masaniello, Via Cappellini, Vicolo Albizzeschi. Incluso un percorso all'interno della biglietteria del Cinema Teatro Mazzini. I vicoli si animeranno di mostri, streghe e strane creature. Percorsi e stanze spettrali metteranno alla prova il coraggio di chi si avventurerà in questo mondo stregato e una musica sinistra accompagnerà ogni passo

Installazioni: si prevede di installare il palco in Piazza Garibaldi e una pedana modulare in Piazza Cavour, con transenne antipanico e due gazdco da posizionare nelle piazze sopra citate per la somministrazione di alimenti e bevande. Tutte le strutture saranno semplicemente appoggiate sul terreno, con basamenti protettivi e prive di ogni ancoraggio al suolo. L'allestimento o lo smontaggio delle attrezzature avverrà nei 3-4 giorni immediatamente precedenti e successivi all'avvento, nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Vedi planimetria allegata





Comune di Massa Marittima Provincia di Grosseto

Ubicazione:

piazza Garibaldi - Piazza Cavour



Comune di Massa Marittima Piazza Garibaldi 10 - 58024 Massa Marittima GR - c.f. e P. Iva 00090200536
tel. 0566/906211 fax 0566/902032 - sito Web www.comune.massamarittima.gr.it



Comune di Massa Marittima

Provincia di Grosseto

Comune di MASSA MARITTIMA (GR)

ASSOCIAZIONE PRO LOCO MASSA MARITTIMA

MANIFESTAZIONE "HALLOWEEN" - Centro Storico di Massa Marittima



LEGENDA

AREA DEL MONTE MARITTIMO	1
AREA DI MONTE MARITTIMO	2
CHIESA DI SAN PIETRO	3
CHIESA DI SAN GIULIO	4
CHIESA DI SAN GIULIO	5
CHIESA DI SAN GIULIO	6
CHIESA DI SAN GIULIO	7
CHIESA DI SAN GIULIO	8
CHIESA DI SAN GIULIO	9
CHIESA DI SAN GIULIO	10



Comune di Massa Marittima P.zza Garibaldi 10 - 58024 Massa Marittima GR - c.f. e P. Iva 00080200536
tel. 0566/906211 fax 0566/932052 - sito Web www.comune.massamarittima.gr.it



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto



EMAS
COMUNE AUTORIZZATO
VERBALE
1997-1998

SETTORE 4 - Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

Allegato 17

Descrizione dell'intervento

Periodo manifestazione: 8 dicembre - 6 gennaio

Ubicazione: Piazza Garibaldi Massa Marittima (GR) - area compresa all'interno dell'U.T.O.R. MCH del Piano Strutturale, zona A del Vigente Regolamento Urbanistico - censita al Catasto Fabbricati a partita speciale al Foglio di mappa n° 143 con toponimo "Piazza Garibaldi".

L'intervento è incentrato alle feste natalizie e consiste nell'installazione di alberi Natalizi, uno in Piazza Garibaldi, uno in Piazza Matteotti, uno davanti alla chiesina di San Rocco, completi di addobbi e luci. In Piazza Garibaldi sarà allestita una pista di pattinaggio su ghiaccio di dimensioni 11x20 mt e relative attrezzature comprensive di:

cassettina per la sistemazione dei pattini dimensione mt 2x3, contatori, quadro elettrico, basamento in legno con chiller di raffreddamento, tappeto sintetico per area campo pattini. In posizione limitrofa, di fronte alla Banca CRF verrà inoltre collocata una casetta avente stesse caratteristiche di quella a servizio della pista e dimensioni mt 2x4 destinata a somministrazione bevande e alimenti preconfezionati.

L'intervento è completamente reversibile ed ha carattere temporaneo, non comporta alcuna manomissione del suolo pubblico né modifica definitiva della Piazza.

Trattasi di Pista del ghiaccio a struttura amovibile delle dimensioni di circa mt. 11x20 circa, montata al di sopra di un piano costituito da pedana in acciaio su supporto in legno delle dimensioni di circa mt. 12x20 circa poggiato su intelaiatura semplicemente appoggiata. Le operazioni di montaggio del piano avranno inizio circa la metà del mese di novembre per dare avvio alla pista il giorno 08 dicembre di ogni anno; lo smontaggio completo dell'opera avverrà entro due settimane dall'Epifania.

La pista, sopra il tavolato in piano, sarà costituita da:

PLATEA (superficie di base) formata da n. 10 serpentine (100x2000) di MATERIALE Polimero EVA "Insport-mat Dupon" - memoria elastica 3% - collegato alla linea di alimentazione (collettori) da sub-collettori in rame. Le serpentine sono state inserite all'interno di un canno di PVC di contenimento acqua. Ogni pack è formato da 70 tubi per una resa termica totale di 300 calorifici/mq per un totale complessivo di circa 200.000 litri/h.

COLLETTORI (tubazione da diametro 110 PN 10) collegati, tra di loro con giunti 110 attacchi rapidi idraulici, e, con le serpentine, con specifiche "prese a staffa" (Press. Max 10), tubo flessibile ad attacchi rapidi e rubinetterie.

BALAUSTRATA (in struttura lignea) - interasse mt. 2,00. La struttura a tenuta chiusa è inserita, nella piastra ghiaccio al fine di supportare la spina orizzontale dei pattinatori oltre a prevedere, in ogni montante del lato corto, un elemento di base (piastre metallica) incernierata e delle "fucce" a 45° esterne per contrastare la spina orizzontale dei pattinatori. Balaustrata testata per il carico dinamico dei pattinatori; tra i montanti metallici verrà collocato un tavolato in legno.

All'interno della balaustrata verranno inseriti banner pubblicitari, mentre all'esterno verranno collocati tralci di abete verde derivante dalla pulizia dei boschi dell'Unione Comuni Colline Metallifere (vedi installazione precedente).

CASETTE in legno di cui una per il ricovero dei pattini dimensioni m 2 x 3 ed una di dimensioni m 2 x 4 ad uso chiosco - bar.

Per l'Ultimo ed il Primo dell'anno si provvederà all'installazione, di fronte al Museo Archeologico di Piazza Garibaldi, di un palco in elementi metallici prefabbricati e pannellature in legno della dimensione di m 8 x 6 che ospiterà i gruppi musicali che annunceranno le due serate dall'ora dell'aperitivo sino a notte inoltrata;



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Prov. di Grosseto



EMAS
CERTIFICAZIONE
VOLONTARIA
REG. 1831/2003

SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

fronamento allo stesso verrà disposto il servizio con mixer e controlli audio e luci. Il palco è quello di proprietà dell'Amministrazione Comunale utilizzato per tutti gli eventi della Piazza; il montaggio avrà inizio il giorno 29 dicembre di ogni anno, mentre lo smontaggio avverrà entro il giorno 02 gennaio dell'anno successivo.

Vedi allegato 'Pista di pattinaggio sul ghiaccio'

UBICAZIONE DELL'INTERVENTO

Comune di Massa Marittima – centro storico



Piazza Garibaldi



Piazza Matteotti



Chiesina di S. Rocco



COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto

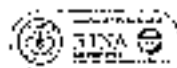


EMAS
GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
Reg. Min.

**SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni
Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche – Ambiente**



Ubicazione dell'intervento

**COMUNE DI MASSA MARITTIMA**

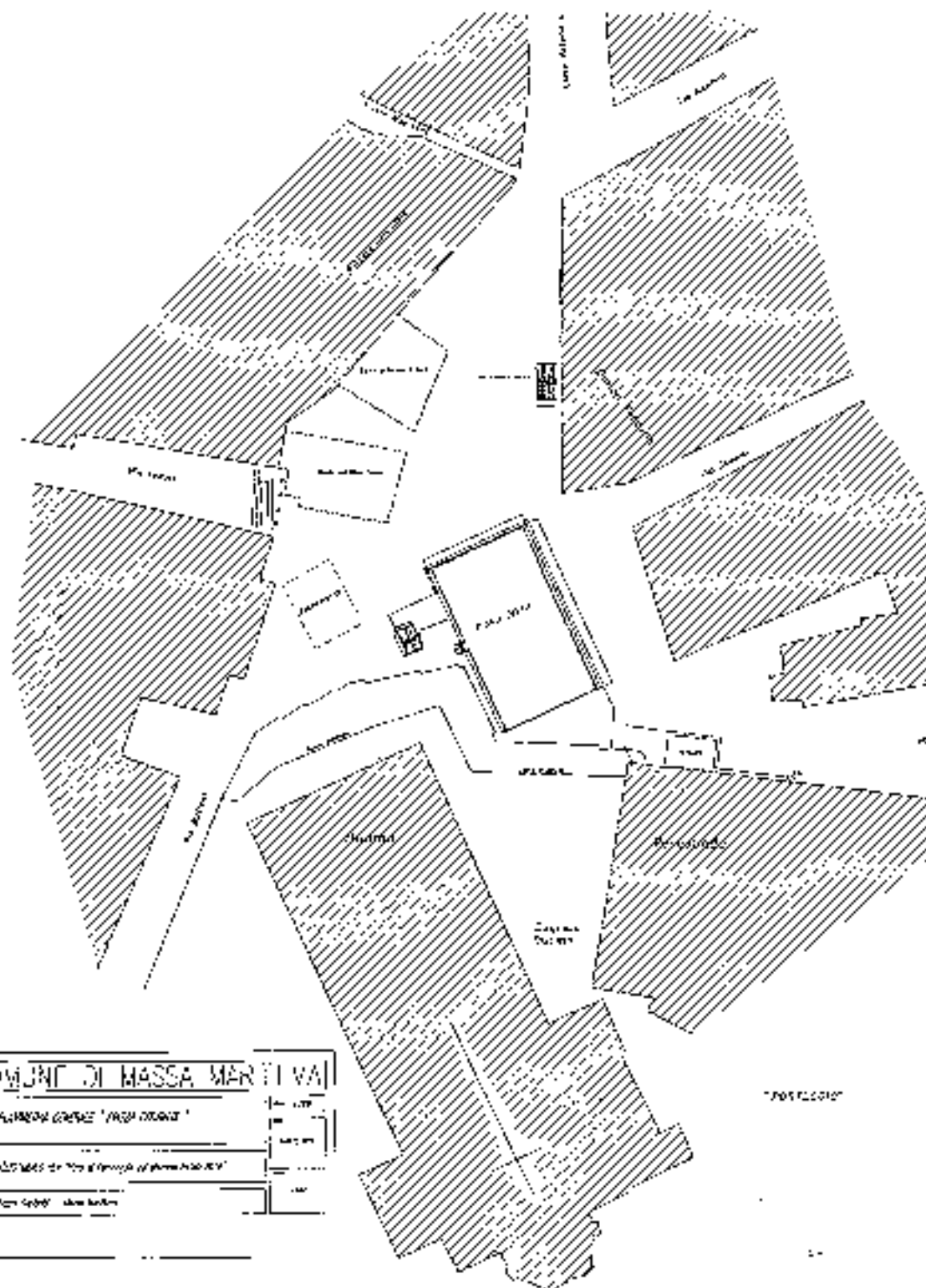
Prov. di Grosseto



EMAS

11-11-11
 11-11-11
 11-11-11

**SETTORE 4 - Gestione Tecnica Beni
Demenziali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente**



Giuliana di Ippolito, docente con esperienza specialistica e generalista nella scuola e nel settore dell'orientamento del primo ciclo scolastico, nel 2012 è entrata nel V.I.C. di Milano.



COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto



EMAS

COMUNE DI MASSA MARITTIMA
SISTEMA APPROVATO
EUROPEO

**SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni
Demaniale/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE

Via Ximenes



Figura 1 quadro elettrico posizionamento



COMUNE DI MASSA MARIITIMA
Prov. di Grosseto

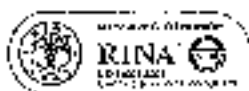


SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni
Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente

Piazza Garibaldi

Tipologia del q.e. da installare a parete



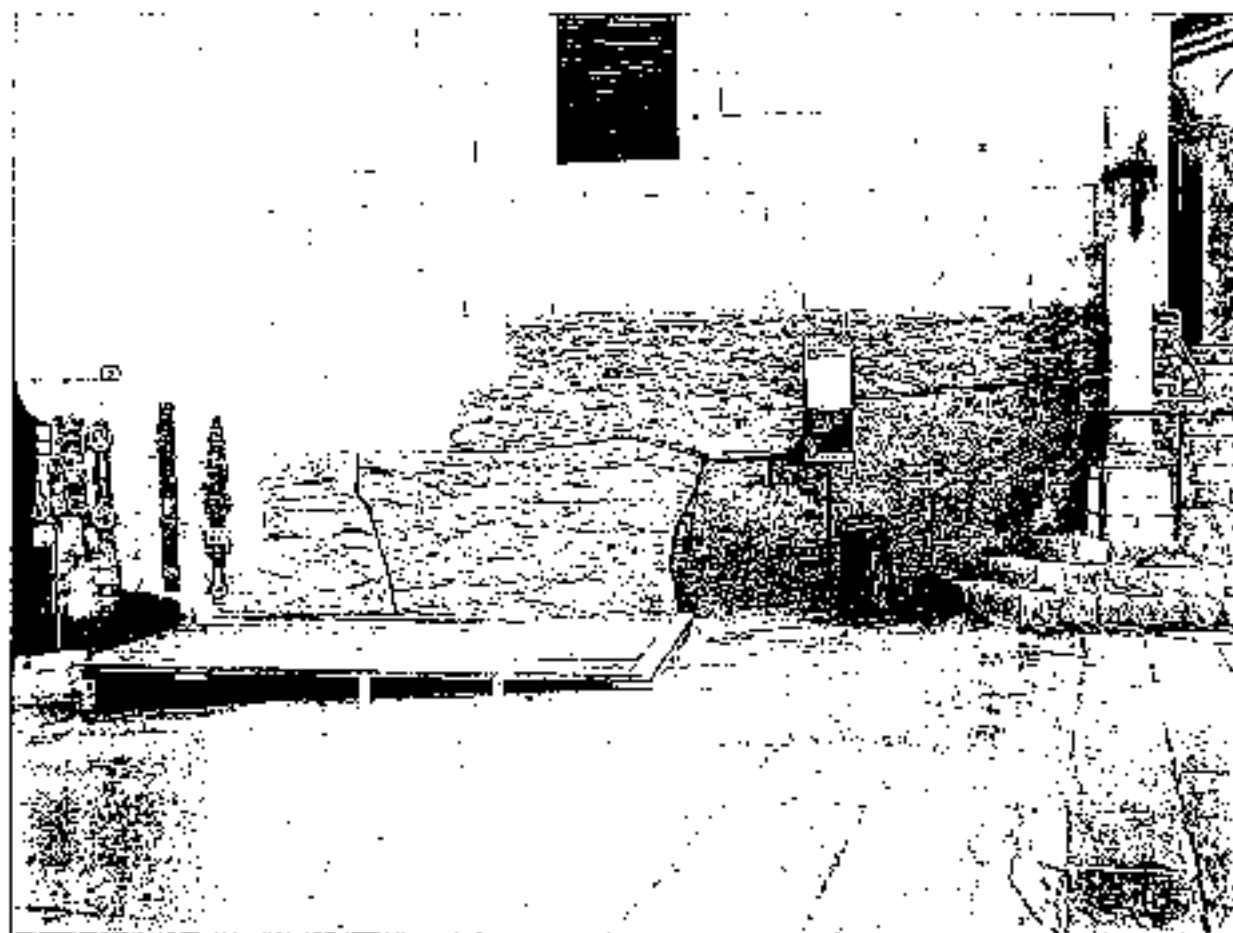


COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto

**SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni
Demutuali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente**



VISTA DEL PUNTO OVE VERRA' COLLOCATO IL CHILLER
(particolare della pedana installata lo scorso anno)





COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto

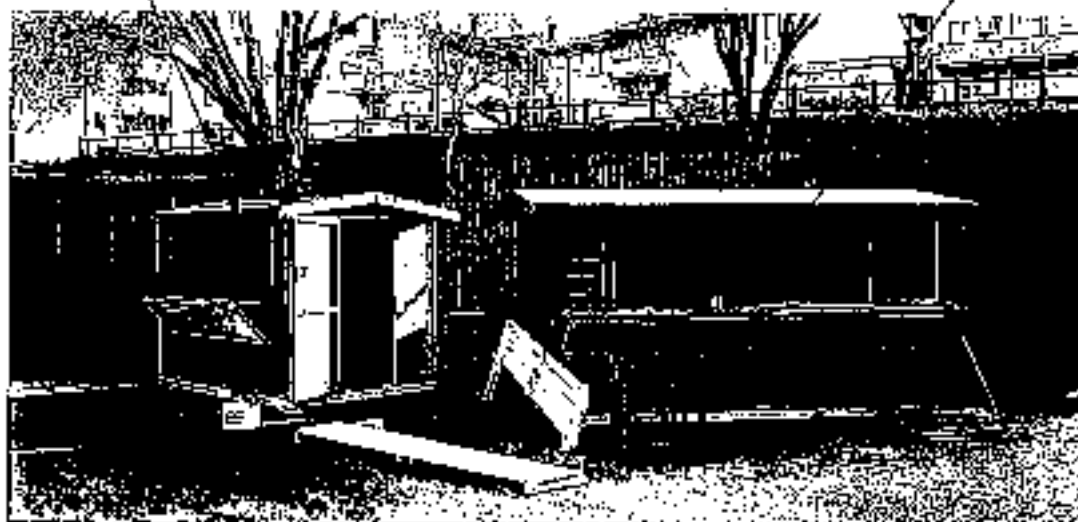


**SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni
Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente**

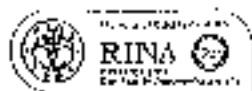
Tipologia chioschi installati lo scorso anno

Chiosco pattini

chiosco bar



Chiosco pattini

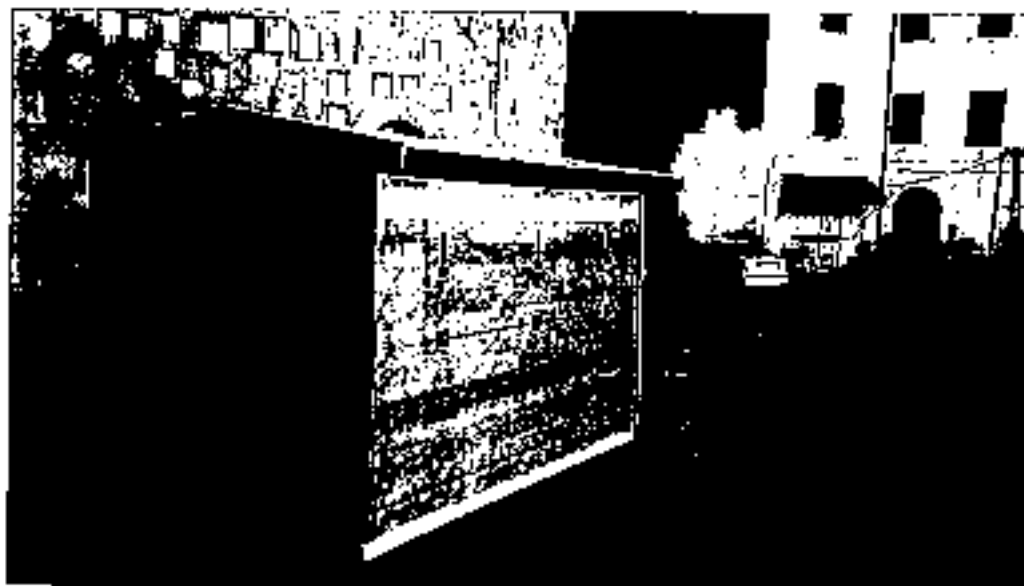


COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto

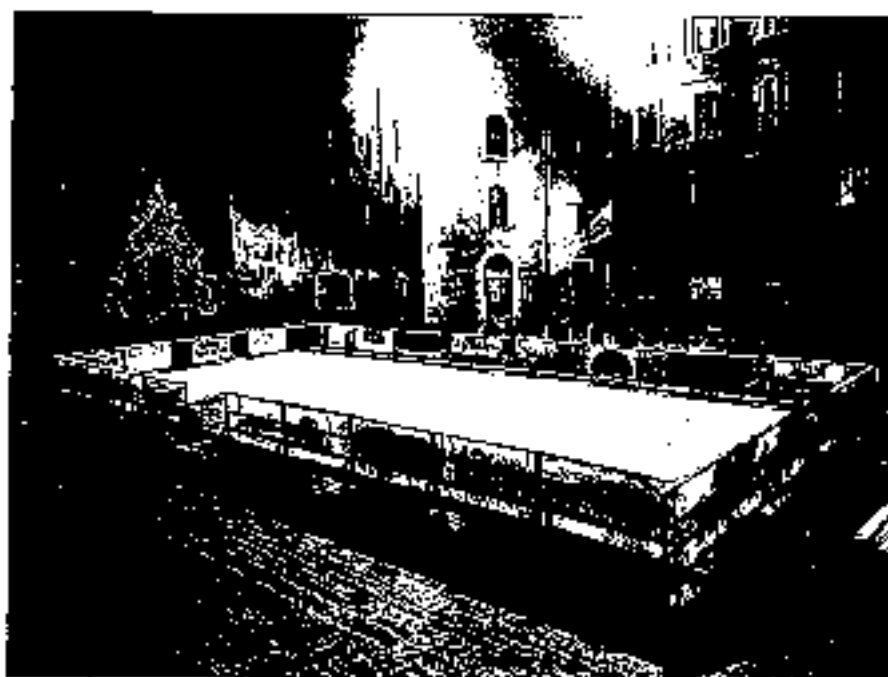


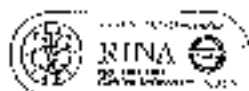
EMAS
CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE
VERIFICATA
01401-11007

**SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni
Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente**



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLA PRECEDENTE INSTALLAZIONE





COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto



EMAS
EUROPEAN
ECONOMIC
MANAGEMENT
SYSTEM

**SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni
Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche - Ambiente**





Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto

Allegato 18

Massa Corre

Data: Maggio

Organizzatore: Associazione sportiva dilettantistica Sempresport di Massa Marittima
con il Patrocinio del Comune di Massa Marittima

Programma:

A maggio-giugno di ogni anno si correrà a Massa Marittima la tradizionale Massa Corre. La kermesse massetana avrà come obiettivo la raccolta fondi a favore della popolazione di Montegallo (AP) colpita dai terremoti del 2016. La manifestazione sarà articolata in due sezioni: non competitiva (prima giornata) e competitiva (seconda giornata); alla sera della prima giornata è prevista l'esibizione di un gruppo musicale con concerto in piazza Garibaldi dove verrà montato un palco 6 x 8 mt davanti al Palazzo del Podestà. Nei luoghi di partenza (largo Donizetti) e di arrivo (piazza Garibaldi) verranno montati degli archi gonfiabili.





Comune di Massa Marittima Provincia di Grosseto

Installazioni:

Nel 3-4 giorni precedenti e successivi l'evento si provvederà all'allestimento e allo smontaggio del palco, del Gazebo, dell'arco gonfiabile di partenza e di quello di arrivo.

Foto:



Figura 1 Arco gonfiabile partenza





Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto

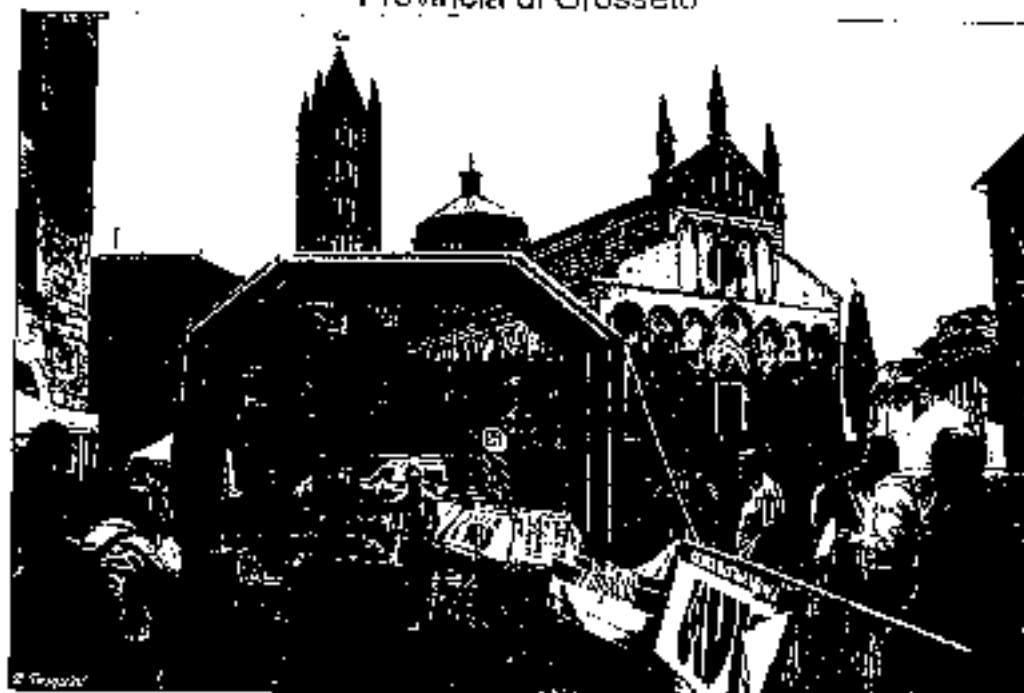


Figura 2 Arco arrivo con gazebo



Comune di Massa Marittima Piazza Garibaldi 10 - 58024 Massa Marittima GR - c.f. n. P. IVA 00030200536
tel. 0566/926211 fax 0566/902052 - sito Web www.comune.massamarittima.gr.it



Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto
Festa arte e mestieri

Organizzatore: Gruppo Brutto Persone

Periodo di realizzazione: Luglio

Programma: L'evento consiste in una esibizione di un gruppo musicale

Installazioni: Palco e transenne antipanico. L'allestimento e lo smontaggio del palco avverrà nei 3-4 giorni immediatamente precedenti e successivi all'evento, nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Ubicazioni: Piazza Garibaldi e vicolo Porte





Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto
Festa Lanino-Americana

Organizzatore: Proloco di Massa Marittima

Periodo di realizzazione: Agosto

Programma: L'evento consiste in una esibizione di balli e gruppi latino-americani

Installazioni: Pedana sul sagrato della Cattedrale di S. Carbonne, e il palco ai piedi dello stesso, con transenne antipanico e due gazebo da posizionarsi uno in prossimità del Palazzo Comunale ed uno in prossimità della Banca CR di Firenze. L'allestimento e lo smontaggio delle attrezzature avverrà nei 3-4 giorni immediatamente precedenti e successivi all'evento, nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Ubicazioni: Piazza Garibaldi





Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto
Festa anni 40-50

Organizzatore: Gruppo Brutte Persone

Periodo di realizzazione: agosto

Programma:

L'evento consiste in una sfilata di vespe con partenza da via Buligni e via Ximenes, risalendo in via Libertà fino a Piazza Cavour, qui scenderanno le ragazze vestite a tema accompagnate dai piloti delle vespe e sfileranno a piedi in via Libertà. La manifestazione sarà accompagnata da intrattenimento musicale.

Installazioni: Palco e transenne antipanico. L'allestimento e lo smontaggio del palco avverrà nei 3-4 giorni immediatamente precedenti e successivi all'evento, nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Ubicazione: Piazza Garibaldi





Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto

Festa Hippie

Organizzatore: Gruppo Brutte Persone

Periodo di realizzazione: dal 4 al 10 settembre, manifestazione 7 settembre

Programma: L'evento a tema sarà accompagnato da Intrattenimento musicale.

Installazioni: Palco in Piazza Matteotti e pedana in via Marsala. Tutte le strutture saranno semplicemente appoggiate sul terreno, con basamenti protettivi e privo di ogni ancoraggio al suolo. L'allestimento e lo smontaggio del palco e della pedana avverrà nel 3-4 giorni immediatamente precedenti e successivi all'evento, nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Ubicazione: piazza Matteotti, Corso Diaz





Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto

Balli Odissea 2001

Organizzatore: ASD Odissea 2001 Grosseto

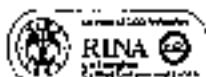
Periodo di realizzazione: agosto

Programma:

Vero e proprio entusiasmo ovviamente riservato ai migliori performer dei diversi generi di danza in quella che è stata definita "l'enciclopedia del ballo" sullo splendido scenario del Duomo di Massa Marittima in piazza Garibaldi dove sarà allestita una pedana circa mt 11x12 e 200 sedile

Installazioni: L'allestimento e lo smontaggio delle attrezzature avverrà nel 3-4 giorni precedenti e successivi alla manifestazione nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Ubicazione: Piazza Garibaldi





Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto

Allegato 19

Eventi in Piazza Lolini a Prata: 'Madonna del Canale'

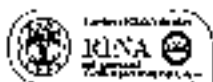
Organizzatore: Comitato

Periodo di realizzazione: Maggio

Ubicazione: Piazza Lolini a Prata

Programma: Prata festeggia la grande festa triennale: la "Madonna del Canale". Si tratta di una celebrazione che coinvolge l'intera cittadina ogni lunedì di Pentecoste, ma che viene festeggiata solennemente solo con cadenza triennale. Quest'anno ricorrono i grandi festeggiamenti che vedranno per le vie del paese mostre di artigianato, esibizione con la banda della Fanfara del Bersaglieri, di un gruppo musicale, oltre ad hobbistica, ricami, canti, balli, spettacoli, esibizioni e giochi per bambini. Saranno celebrate nell'occasione le messe per le Comunioni, Cresime e in onore della protettrice deiartigiani. La festa ha un'origine davvero particolare: la patrona di Prata è infatti l'Assunta, ma la protettrice invocata da tutta la popolazione è la Madonna delle Grazie, detta "del Canale", venerata nell'Oratorio situato presso la Fonte Vecchia.

Installazioni: si prevede di installare un palco in Piazza Lolini e transenne. La struttura (descritta nel disciplinare delle attrezzature allegato) sarà semplicemente appoggiata sul terreno, con basamenti protettivi o prive di ogni ancoraggio al suolo. L'allestimento e lo smontaggio del palco avverranno nei 3-4 giorni immediatamente precedenti o successivi all'avvento, nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro





Comune di Massa Marittima Provincia di Grosseto

Ubicazione: Piazza Lolini a Prata



Piazza Lolini



Comune di Massa Marittima P.zza Garibaldi 10 - 58024 Massa Marittima GR - c.f. o P. Iva 00090200536
tel. 0566/906211 fax 0566/902092 - sito Web www.comune.massamarittima.gr.it



Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto

Allegato 20

San Cerbone

Organizzatore: Patrocinio del Comune di Massa Marittima

Periodo di realizzazione: 7 - 13 Ottobre

Programma:

E' la festa del 10 Ottobre, giorno in cui si festeggia a Massa, il patrono della città. Ogni anno verso le cinque del pomeriggio in Piazza Mazzini, nel centro storico, si raduna il gruppo storico dei figuranti in abito Medievale che, si spostano poi verso via Ximenes, attesi dai cittadini che amano festeggiare questa tradizione e confluiscano in piazza Garibaldi.

Le celebrazioni, si spostano allora all'interno della cattedrale, dove viene officiata la messa dedicata al santo che recita un omaggio dei Dignitari all'Arca di San Cerbone.

Lungo la via e le piazze suddette saranno posizionati tavoli allestiti per l'esposizione dei prodotti tipici locali e biologici.

Alle 17:30 infine, ha inizio la cerimonia liturgica del Cero e del Censo.

Installazioni:

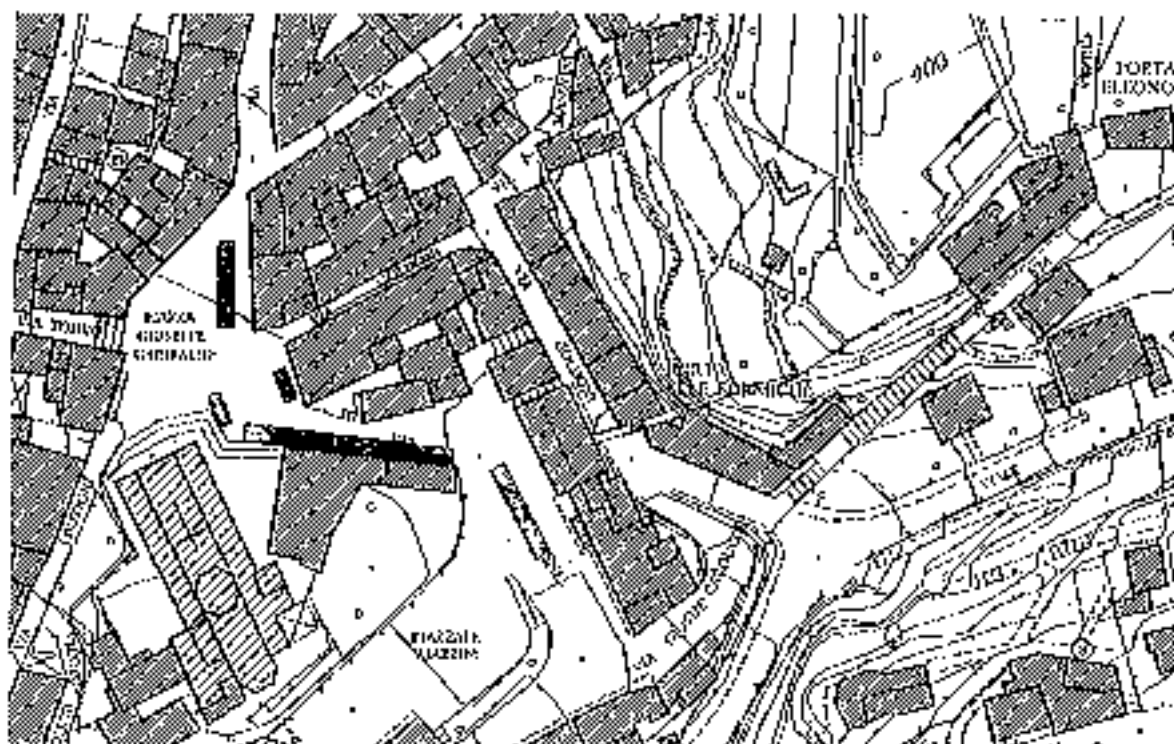
Tavoli coperti per la durata della manifestazione. Il montaggio e lo smontaggio avverranno rispettivamente nei tre giorni precedenti la manifestazione e nei tre seguenti.





Comune di Massa Marittima
Provincia di Grosseto

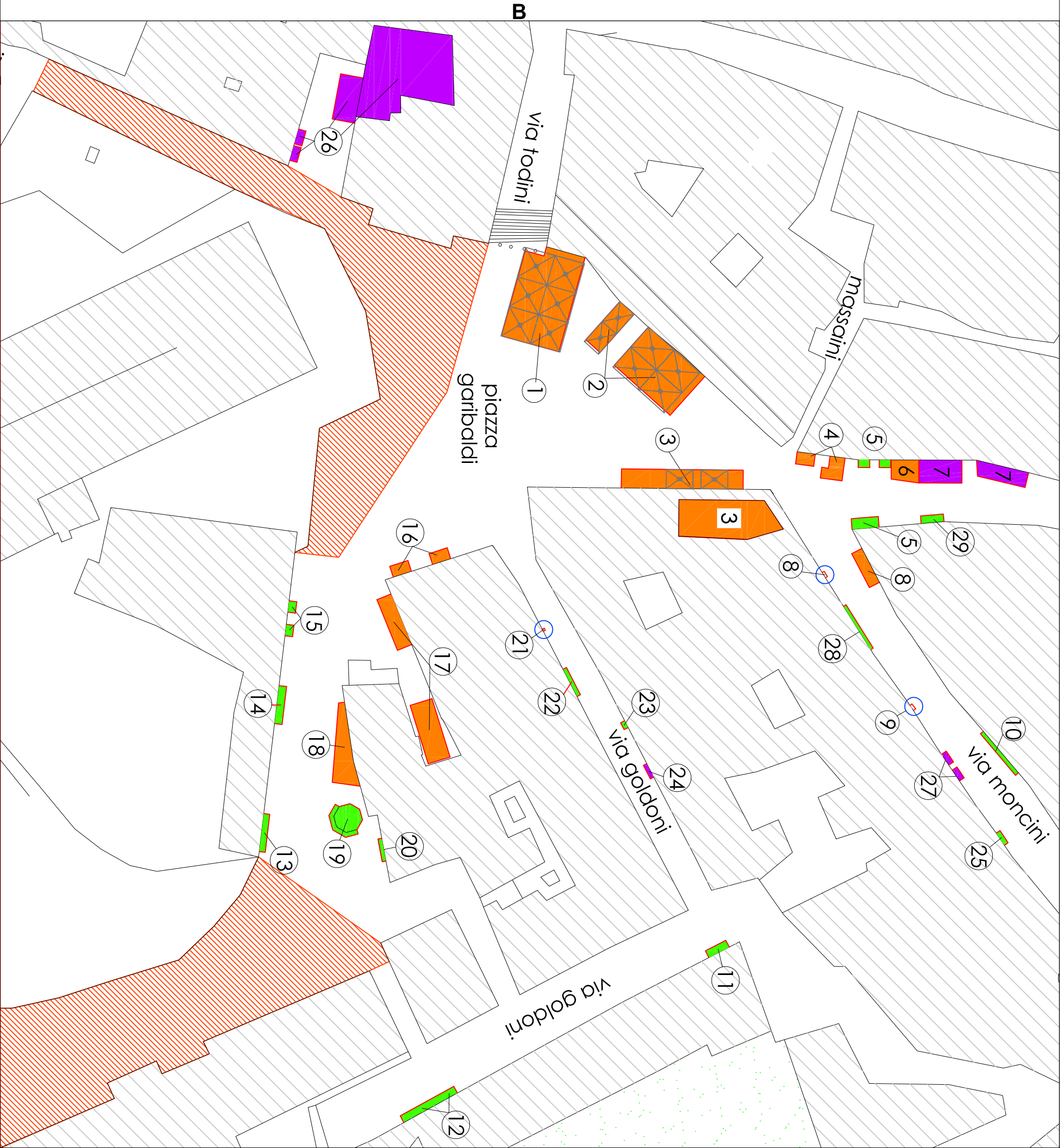
Piazza Garibaldi – via Ximenes – Piazza Mazzini



Posizione Indicativa dei tavoli



Comune di Massa Marittima Piazza Garibaldi 10 – 53024 Massa Marittima GR – t.f. e P. Iva 00090203535
tel. 0566/906211 fax 0566/902052 - sito Web www.comune.massamarittima.gr.it



PERIMETRO AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO
art. 138 D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 - DECRETO DEL 24.11.1999
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

OMBRELLON/TENDE - TAVOLI - SEDIE

TAVOLI - SEDIE

ESPOSITORI

BACHECHE E PICCOLE INSTALLAZIONI

AREE INTERDETTE ALLE OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SUOLO PUBBLICO

CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO

- 1. Eredi Vanni - mq 96,72
- 2. Astorino D. e Gabbricci A. - mq 82,87
- 3. Berti Riccardo - mq 100,08
- 4. Rossi Alberto - mq 11,00
- 5. Vichi Fabio - mq 8,00
- 6. Astorino Daniele - mq 10,00
- 7. Braglia Cinzia - mq 31,00
- 8. Bargelli Monica - mq 14,40
- 9. Bonvolontà Silvana - mq 2,00
- 10. Sorresina Paolo - mq 2,00
- 11. "Settur" Marrami Umberto - mq 3,00
- 12. Martellucci Luigi - mq 4,00
- 13. Picci Patrizia - mq 4,00
- 14. Cappelli Cecilia - mq 4,00
- 15. Borghigiani Roberta - mq 3,00
- 16. Bellucci Piero - mq 7,50
- 17. Montoro Annunziata - mq 38,30
- 18. Zanni Lisa - mq 28,33
- 19. Chiosco di Scimia Maria Cristina - mq 15,00
- 20. Sorresina Paolo - mq 4,50
- 21. Pepe Marcello - mq 0,90
- 22. Mercantelli Grazia - mq 2,00
- 23. Martellini Carlo - mq 0,60
- 24. Dini Gloria - mq 1,00
- 25. Straccio Dario - mq 1,14
- 26. Osteria San Cerbone - mq 139,00
- 27. Gambazza Cinzia - mq 2,55
- 28. Capperucci Marco - mq 6,70
- 29. Marrami Umberto - mq 3,00

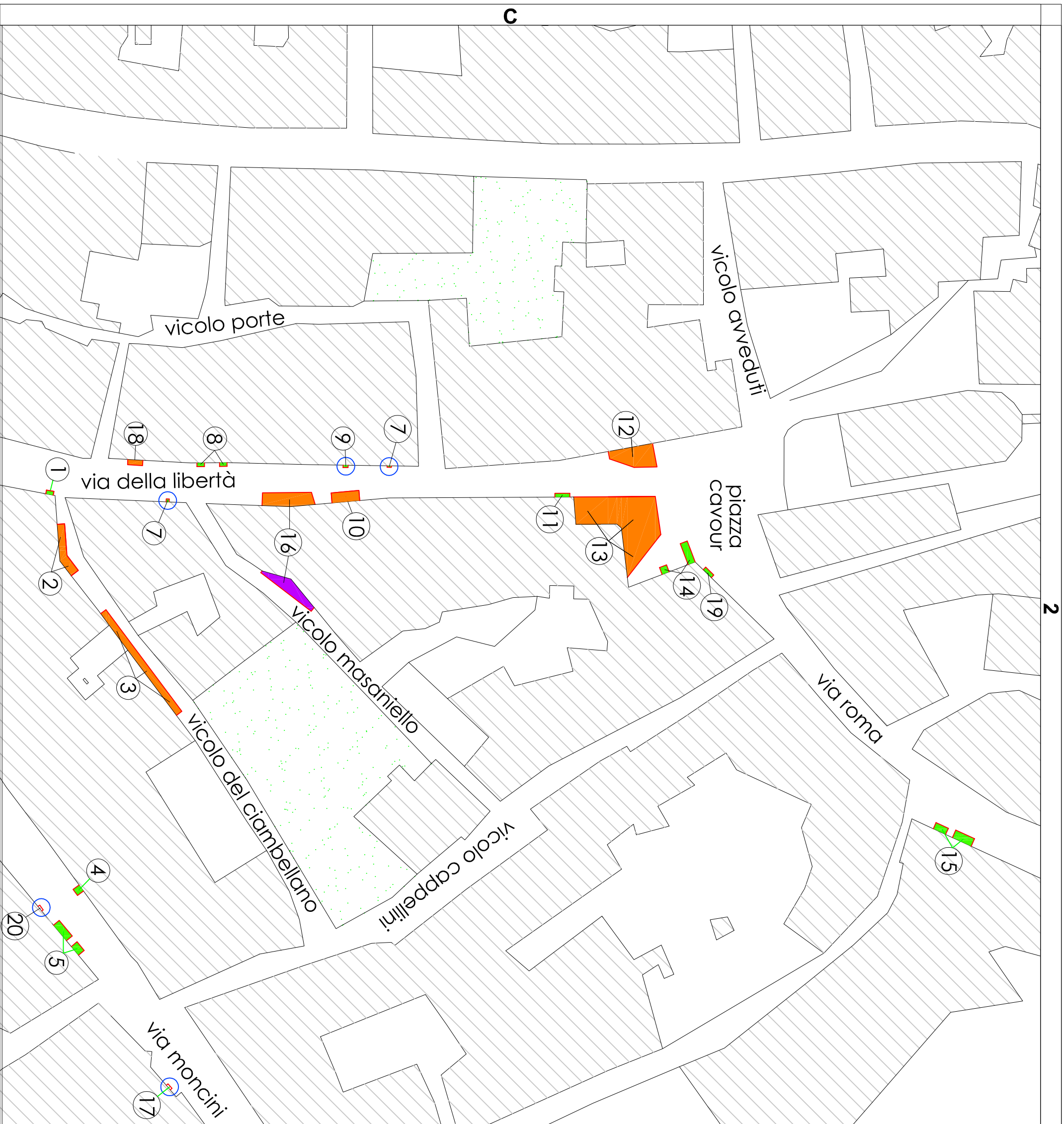
N.B. Le superfici indicate potranno subire variazioni con una tolleranza massima pari al 5%

COMUNE DI MASSA MARITTIMA
PROVINCIA DI GROSSETO

REGOLAMENTO UTILIZZAZIONE
SUOLI PUBBLICI

SCALA 1:500

TAV. 3 SVILUPPO QUADRANTE B - 2



PRIMEIRO AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO
art. 136 D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004 - DECRETO DEL 24.11.1999
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

OMBRELLONI/TENDE, TAVOLI - SEDIE

TAVOLI - SEDIE

ESPOSITORI

BACHECHE E PICCOLE INSTALLAZIONI

CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO

1. Tossoni Elisa - mq 1,50
2. Cecchelli Raffella - mq 6,00
3. Luciani e Filippi snc - mq 23,73
4. De Neve Verena - mq 2,00
5. Bucci Giovanna - mq 2,00
6. Pardini Franco - mq 1,00
7. Ugolini Alessandro - mq 0,62
8. Lorenzi Lia - mq 1,00
9. Mattozzi Rita - mq 1,00
10. Pizzeria Il Corso snc - mq 5,00
11. Lolini Elena - mq 1,00
12. Esposito Maria - mq 10,39
13. Pasticcera Petrai snc - mq 50,00
14. Borelli Fabio - mq 4,00
15. Toccioni Simona - mq 5,00
16. Boldanzzi Gioia - mq 21,49
17. Furlato Giuliana - mq 0,31
18. Esposito Maria - mq 1,40
19. Baragatti Claudia - mq 1,50
20. Mistrà di Pini tiziana - mq 1,00

N.B. Le superfici indicate potranno subire variazioni con una tolleranza massima pari al 5%

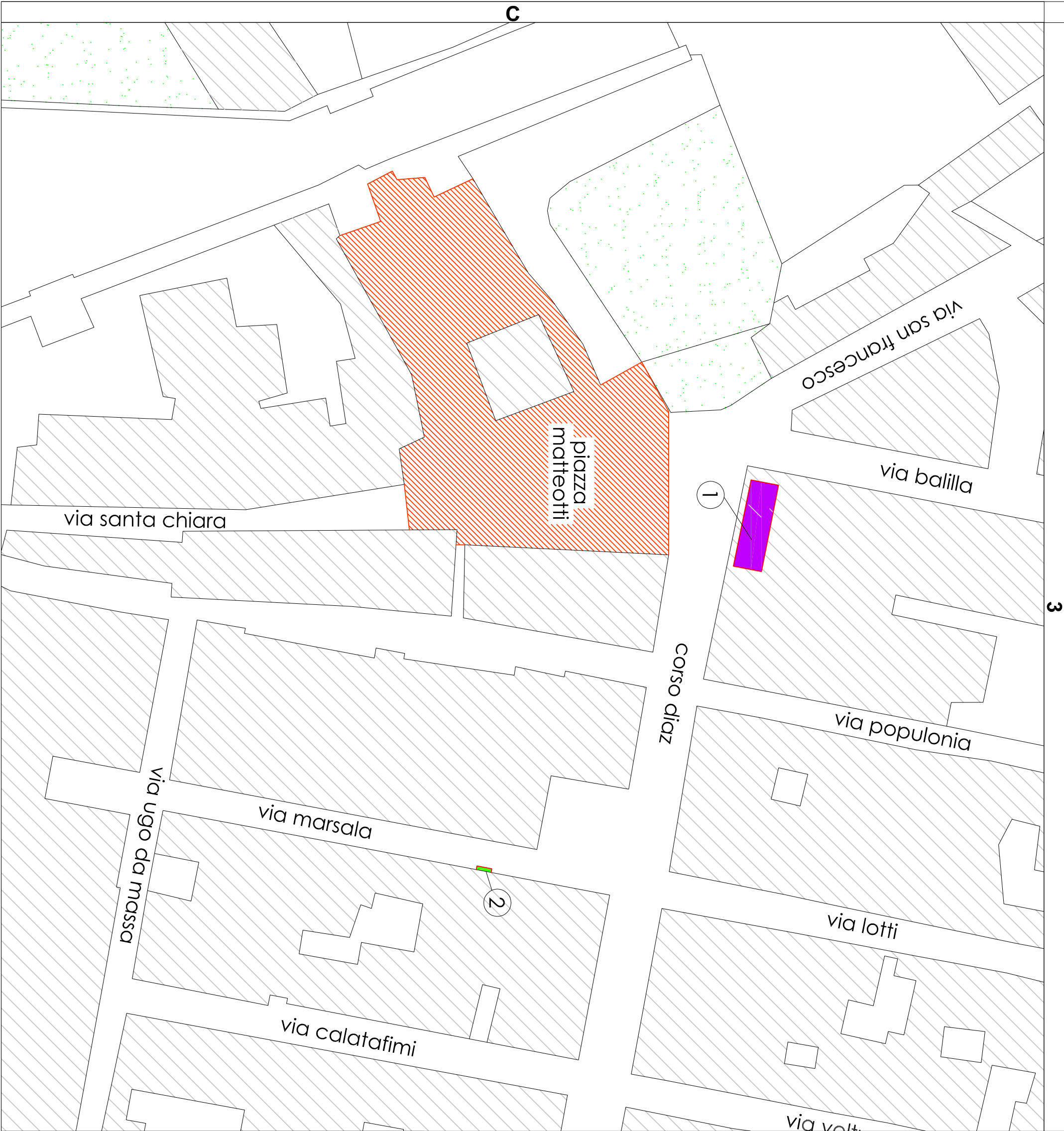
COMUNE DI MASSA MARITTIMA
PROVINCIA DI GROSSETO

REGOLAMENTO UTILIZZAZIONE SUOLI PUBBLICI

SCALA 1:500

TAV. 4

SVILUPPO QUADRANTE C - 2



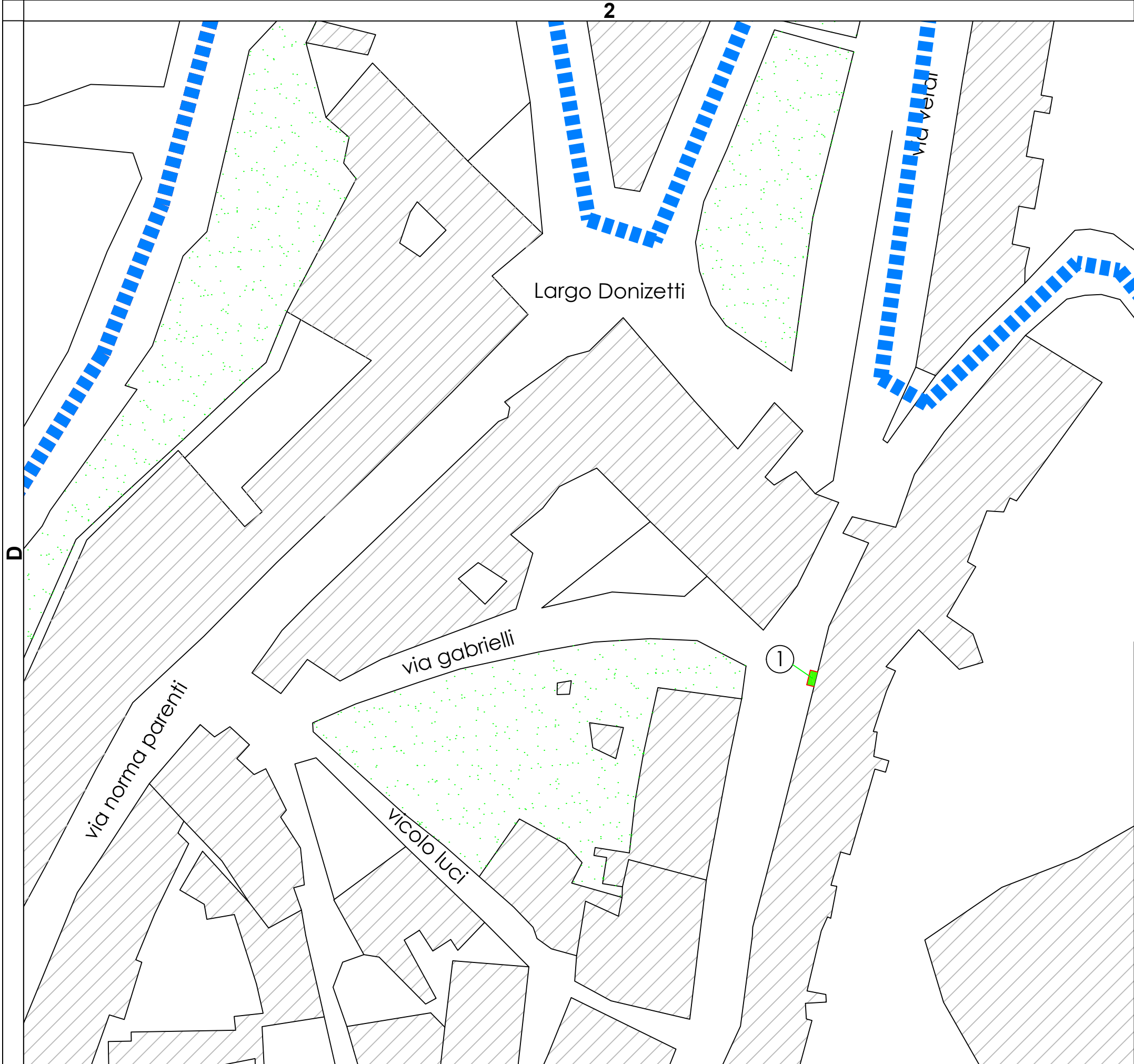
- PERIMETRO AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO art. 136 D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004 - DECRETO DEL 24.11.1999
- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
- OMBRELLONI/TENDE - TAVOLI - SEDIE
- TAVOLI - SEDIE
- ESPOSITORI
- BACHECHE E PICCOLE INSTALLAZIONI
- AREE INTERDETTE ALLE OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SUOLO PUBBLICO

CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO

1. Trattoria Il Grosso - mq 44,00

2. Letizi Bartoli - mq 1.00

COMUNE DI MASSA MARITTIMA	
PROVINCIA DI GROSSETO	
REGOLAMENTO UTILIZZAZIONE SUOLI PUBBLICI	
SCALA 1:500	
TAV. 5	SVILUPPO QUADRANTE C - 3



PERIMETRO AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO
art. 136 D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004 - DECRETO DEL 24.11.1999
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

OMBRELLONI/TENDE, TAVOLI - SEDIE

TAVOLI - SEDIE

ESPOSITORI

BACHECHE E PICCOLE INSTALLAZIONI

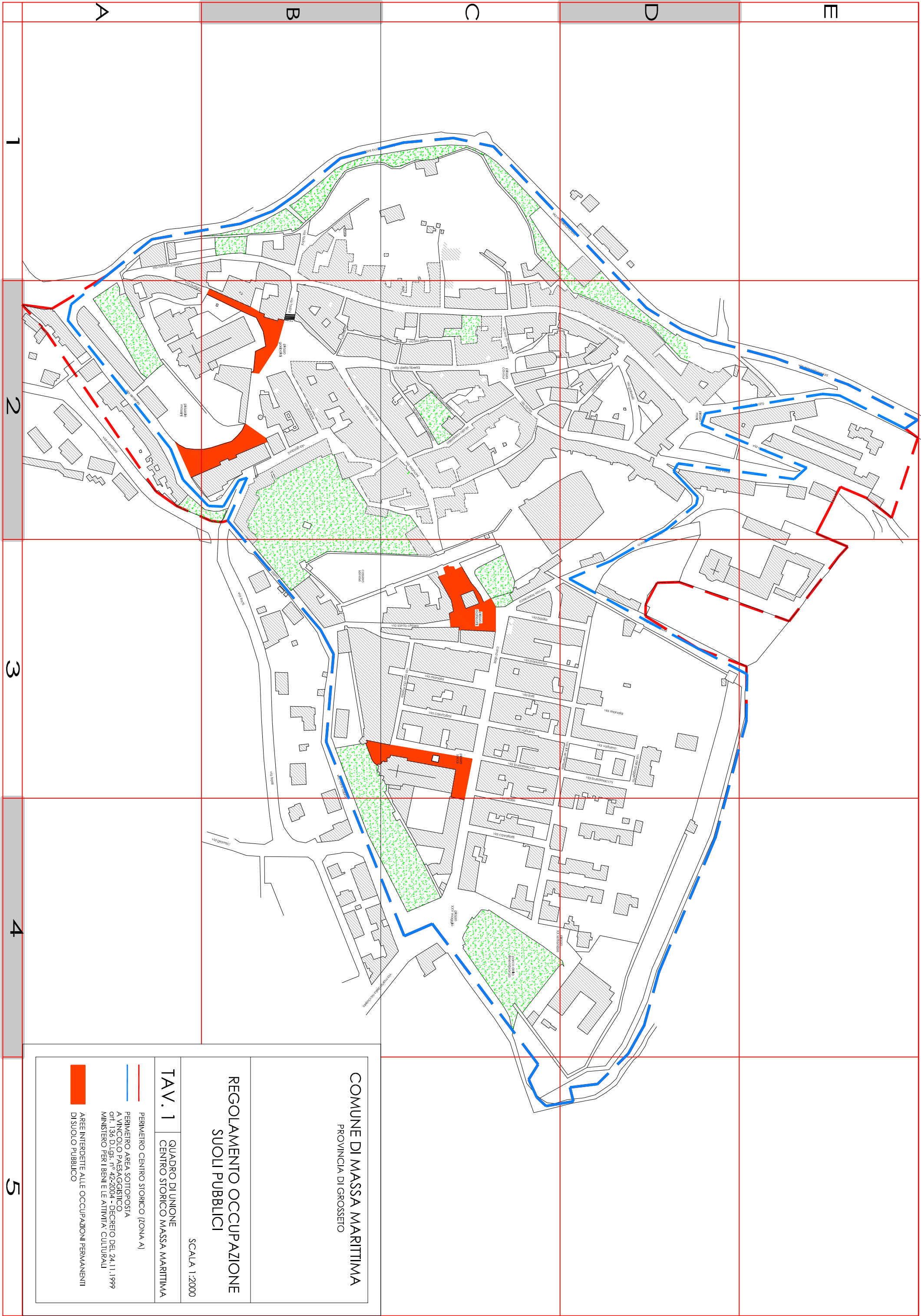
CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO
1. Lipparini Maurizio - mq 2.00

COMUNE DI MASSA MARITTIMA
PROVINCIA DI GROSSETO

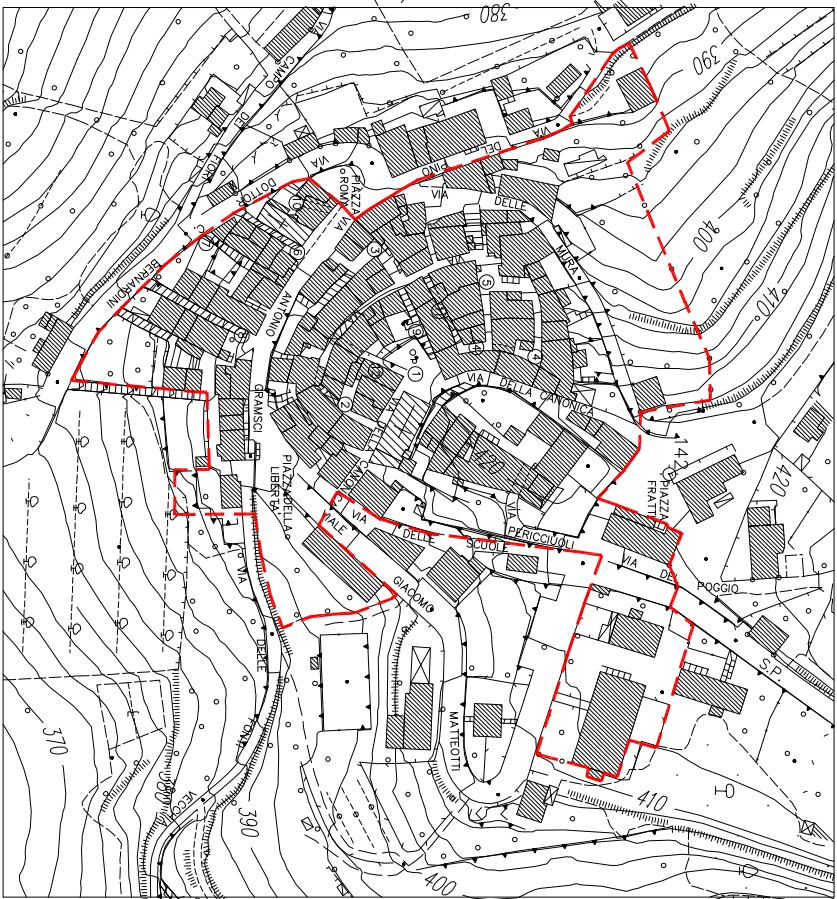
**REGOLAMENTO UTILIZZAZIONE
SUOLI PUBBLICI**

SCALA 1:500

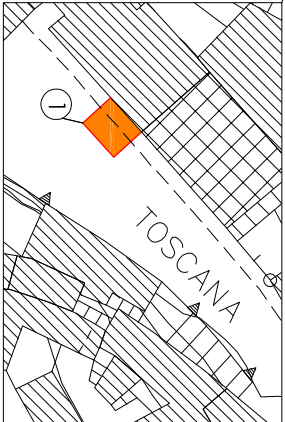
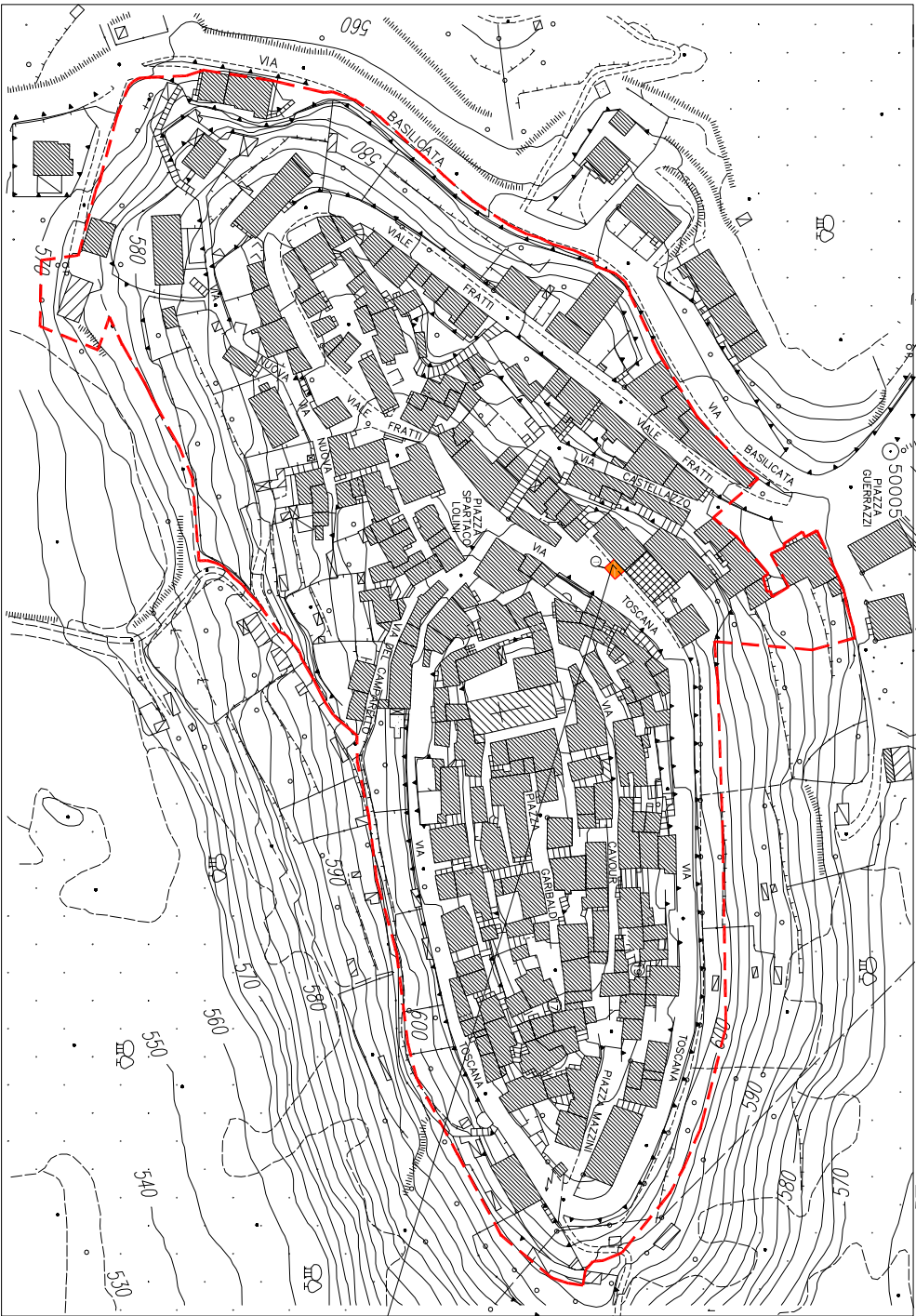
TAV. 6 | SVILUPPO QUADRANTE D - 2



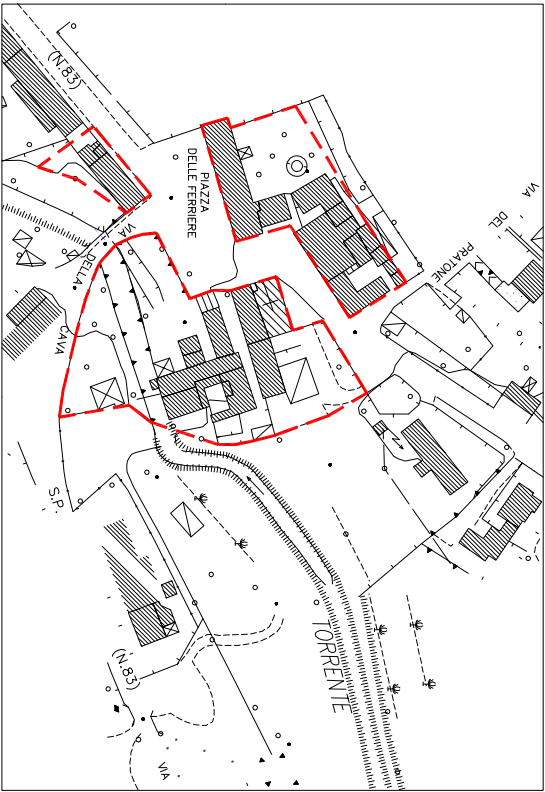
TATTI



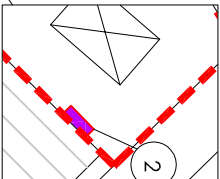
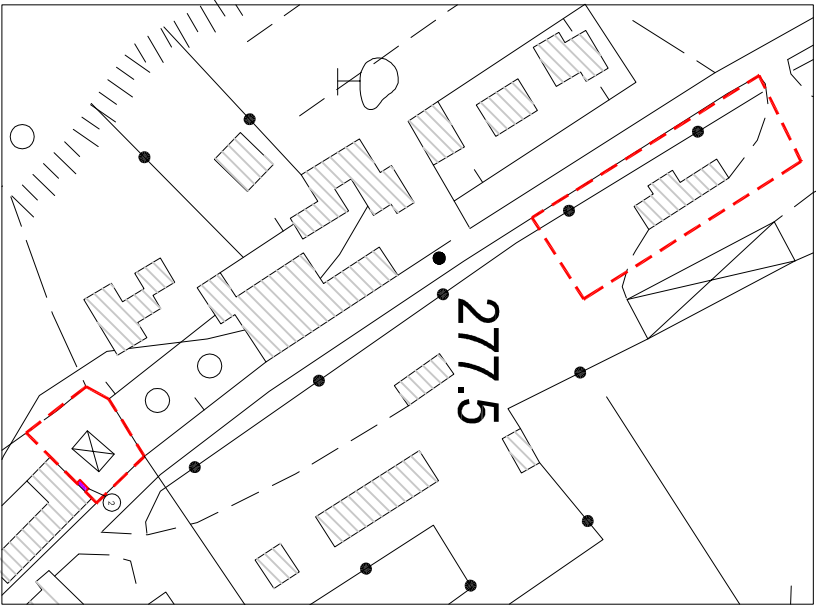
PRATA



VALPIANA



GHIRLANDA



CONCESSIONI SUOLO PUBBLICO
1. Prata - Grisi Gabriele Bar mq 24,75.
2. Ghirlanda: Iacchelli "Trattoria Stranci" mq. 3.00

- PERIMETRO Zona A
- OMBRELLONI - TAVOLI - SEDIE
- TAVOLI - SEDIE

COMUNE DI MASSA MARITTIMA
PROVINCIA DI GROSSETO

**REGOLAMENTO OCCUPAZIONE
SUOLI PUBBLICI**

SCALA 1:2000

TAV. 2

CENTRI STORICI FRAZIONI MASSA M.M.A
PRATA - VALPIANA- TATTI - GHIRLANDA
PERIMETRO CENTRO STORICO (ZONA A)